

## ANNOTAZIONI REDAZIONALI DI CASI DI RILIEVO

(le annotazioni riflettono scelte redazionali e non ambiscono a dare conto in modo esaustivo delle decisioni, alla cui **CONSULTAZIONE** diretta senz'altro si rimanda)

**2024/0198** La sent. n. 198 del 2024 della Corte costituzionale ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

La normativa censurata aveva, infatti, previsto un'indennità in favore dei consiglieri metropolitani, ma, ciò facendo, si era posta in contrasto con il principio fondamentale di gratuità delle funzioni rimesse agli amministratori degli enti locali attinente il coordinamento della finanza pubblica, tuttora vigente e non disponibile neppure nel dispiegarsi dell'autonomia speciale della Regione medesima.

**2024/0197** Con la sent. n. 197 del 2024, la Corte costituzionale, ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 49, 57 comma 6, e 71, comma 1, della legge siciliana 31 gennaio 2024, n. 3, dal momento che la Regione, pur soggetta al piano sanitario di rientro, rispettivamente:

è venuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci del proprio bilancio relative alla spesa sanitaria, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alle norme interposte richiamate nel ricorso; ha violato il riparto delle competenze legislative, per aver esteso alle società pubbliche una disciplina regolamentare che la legge dello Stato, unica competente in materia, ha invece espressamente escluso, in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost.; ed ha riconosciuto prestazioni rese al di fuori del sistema del budget di spesa in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

**2024/0196** Con la sent. n. 196 del 2024, la Corte costituzionale ha rigettato ritenendo la relativa questione di costituzionalità infondata il ricorso della Regione Liguria avverso la disciplina del limite dei mandati elettivi dei sindaci (art. 4, comma 1, d.l. n 7 del 2024, come conv., in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, comma 2, 114 e 118 della Costituzione) per cui non v'è alcun limite per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite è tre, e per i comuni con popolazione superiore a 15.000 il limite è due. La Corte ribadisce, infatti, che la disciplina del limite dei mandati è idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali come l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali.

## 2024/0195

Nella sent. n. 195 del 2024, delle varie norme della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), impugnate dalla Regione Campania, solo due sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale: oltre all'art. 1, comma 557, in quanto prevedeva che fosse adottato senza l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il decreto ministeriale diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare, anche il comma 527 del medesimo articolo: in particolare, laddove non era escluso dalle risorse che sarebbe stato possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle regioni, quelle per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute, trattandosi di risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria.

## 2024/0192

La sent. n. 192 del 2024 della Corte costituzionale risolve le diverse questioni sollevate nei confronti dell'intera l. n. 86 del 2024, che ha inteso dare attuazione all'art. 116, comma 3, Cost. in ordine alla cd. autonomia differenziata, e di molteplici sue disposizioni (artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi da 1 a 8; 3, commi da 1 a 5, 7, 8 e 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 1 e 2; 7, commi da 1 a 5; 8, commi 1 e 2; 9, commi da 1 a 4; 10, comma 2; e 11, commi 1, 2 e 3; in via subordinata, degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8; 3, commi 1, 2 e 7; 4), nonché nei confronti, in ulteriore subordinata, dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, come novellato dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Si tratta di una decisione assai densa con esiti di diverso tipo. IL dispositivo si articola infatti in 52 punti, 14 dei quali in termini di illegittimità costituzionale, anche in via consequenziale; 13 in termini di inammissibilità e 25 in quelli di infondatezza.

In via preliminare, la Corte chiarisce che il regionalismo è una "componente fondamentale" della nostra forma di Stato

Il sistema regionale italiano comporta una certa competizione tra le regioni, che può stimolare politiche diversificate per ottenere risultati migliori. Nello specifico, la ripartizione delle funzioni tra Stato e regioni deve rispondere a criteri di efficacia, efficienza, equità e responsabilità, nella prospettiva di migliorare, in conformità ai principi costituzionali, l'allocazione delle risorse pubbliche.

Tuttavia, l'attuazione dell'art. 116, c. 3 Cost., deve tendere a realizzare un punto di equilibrio tra eguaglianza e differenze. In particolare, essa non può e non deve compromettere l'unità giuridica ed economica dello Stato, la solidarietà tra le regioni e l'uguaglianza dei cittadini, elementi essenziali per la coesione sociale e l'unità nazionale. Il regionalismo italiano si fonda infatti

su una logica cooperativa, enfatizzando la leale collaborazione tra Stato e regioni per attuare i principi costituzionali e tutelare i diritti individuali.

Il principio di sussidiarietà garantisce l'equilibrio tra unità e autonomia regionale, con la collocazione delle funzioni ai livelli di miglior adeguatezza in relazione alle specificità delle varie situazioni. Esso non si applica a intere materie, ma a specifiche funzioni, che possono essere allocate a livello locale o centrale a seconda delle circostanze. L'art. 116, c. 3 Cost., prevede che la devoluzione delle competenze riguardi funzioni, non materie, e può riguardare sia funzioni legislative che amministrative.

L'art. 116, c. 3 Cost., richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, definite in relazione all'oggetto e/o alle finalità, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'adeguata istruttoria, alla stregua del detto principio di sussidiarietà.

Su questa base, la Corte rileva che vi sono delle materie, cui pure si riferisce l'art. 116, c. 3 Cost., alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, "in linea di massima", difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà: v. commercio con l'estero, tutela dell'ambiente, la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", nonché quelle dei "porti e aeroporti", "professioni", "ordinamento della comunicazione", le "norme generali sull'istruzione".

Ciò premesso, le numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorsi, che in parte si sovrappongono, sono dal giudice costituzionale raggruppate nelle seguenti aree tematiche:

I) questioni generali sull'interpretazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. (punti 7 e 8 del Considerato in diritto);

II) questioni in materia di fonti del diritto (punti da 9 a 13 del Considerato in diritto);

III) questioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) (punti da 14 a 16 del Considerato in diritto);

IV) questioni in tema di leale collaborazione (punti da 17 a 21 del Considerato in diritto);

V) questioni in materia finanziaria (punti da 22 a 29 del Considerato in diritto);

VI) altre questioni (punti 30 e 31 del Considerato in diritto).

Procedendo per punti.

#### a1) Legittimità della legge quadro sull'autonomia differenziata

La Regione Puglia contesta l'intera legge, sostenendo che l'art. 116 sia autosufficiente e non necessiti di norme attuative.

Il ricorso è rigettato. Sebbene l'art. 116 non richieda obbligatoriamente una legge quadro, nulla vieta al legislatore di adottarla, allo scopo di guidare gli organi competenti a svolgere il negoziato e di garantire «un più ordinato e coordinato processo di attuazione».

#### a2) Trasferimento di funzioni e materie

Diverse Regioni (Puglia, Toscana, Sardegna, Campania) hanno lamentato la genericità delle disposizioni che consentono trasferimenti di intere materie senza motivazioni adeguate.

Il ricorso è accolto. La genericità di tali norme viola l'art. 116, terzo comma, che richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'ideale istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

#### b1) Deleghe al Governo sui LEP

Un ulteriore gruppo di questioni concerne la delega al Governo per la determinazione dei LEP, ritenuta una "delega in bianco".

Tale questione viene giudicata fondata. La delega è giudicata eccessivamente generica e inidonea a guidare il potere legislativo delegato, in violazione dell'art. 76 Cost., che impone criteri dettagliati per l'esercizio delle deleghe legislative. La determinazione dei LEP, implicante, peraltro, "una delicata scelta politica" richiede norme chiare per garantire un equilibrio tra uguaglianza e autonomia.

b2) Inoltre, tenendo a parametro l'art. 3 della Costituzione la Corte ritiene "intrinsecamente contraddittorio e dissonante" rispetto al sistema costituzionale delle fonti, il conferimento con delega legislativa per la determinazione dei LEP, stante la previsione della possibilità che i futuri decreti legislativi vengano successivamente modificati con un atto sub-legislativo, cioè con un d.P.C.m.

Un tale meccanismo, diversamente da quello di delegificazione, configura il d.P.C.m. come una fonte primaria, essendo esso abilitato a modificare un decreto legislativo per forza propria.

Inoltre, la norma impugnata contrasta con il principio secondo cui una fonte primaria non può creare una fonte concorrente ed ancora con l'art. 76 Cost.,

poiché attribuendo al Presidente del Consiglio il potere di aggiornare i LEP fissati con decreto legislativo, in sostanza conferisce un'altra delega ad un organo diverso dall'unico cui la delega legislativa può essere data in base all'art. 76 Cost. (il Governo nella sua interezza).

#### c) Disposizioni sui LEP

La legge impugnata stabilisce che il trasferimento di competenze alle Regioni è subordinato alla previa determinazione dei LEP. Per le materie "no-LEP", i trasferimenti non possono incidere su diritti civili e sociali senza LEP e costi standard. Secondo la Corte la disciplina rispetta il principio di uguaglianza e solidarietà, garantendo standard uniformi di prestazioni su tutto il territorio nazionale.

#### d) Monitoraggio e leale collaborazione

Con riguardo al lamentato mancato coinvolgimento della Conferenza unificata i ricorsi risultano in parte assorbiti o non fondati. Il principio bilaterale di leale collaborazione risulta rispettato poiché il legislatore ha comunque previsto una qualche partecipazione delle altre autonomie territoriali: la Conferenza Stato-regioni è informata fin dal principio della iniziativa di differenziazione e la Conferenza unificata è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di intesa preliminare

#### e) Profili finanziari e clausola di invarianza finanziaria

Viene dichiarata incostituzionale la norma che consente l'adeguamento delle aliquote di compartecipazione sulla base della spesa storica. Il ricorso al criterio della spesa storica viene infatti giudicato contrastante con i principi di efficienza e responsabilità finanziaria, incentivando potenzialmente gestioni inefficaci.

La Corte ribadisce l'importanza di garantire l'uguaglianza e l'efficienza finanziaria, sollecitando una compiuta attuazione del federalismo fiscale.

In sintesi estrema:

la legge n. 86/2024 è dichiarata parzialmente incostituzionale:

- per la genericità delle norme sui trasferimenti di funzioni;
- per la delega al Governo sui LEP priva di criteri sufficienti;
- per la previsione dell'impiego di d.P.C.m. per la determinazione dei LEP;
- per l'adeguamento delle compartecipazioni basato sulla spesa storica.

La decisione rappresenta un punto di equilibrio tra l'esigenza di autonomia regionale e la salvaguardia dell'unità e uguaglianza del sistema costituzionale sulla base del principio solidarista.

2024/0190

Con la sent. n. 190 del 2024, la Corte rigetta la questione proposta, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27, 35, 36, 51, 76 e 97 Cost., avverso l'esclusione o comunque la mancata previsione, da parte dell'art. 1 del d.p.r. n. 339 del 1982, della possibilità di disporre il transito nei ruoli civili dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza o di altra amministrazione pubblica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in caso di riscontrato difetto dei requisiti attitudinali. La Corte, infatti, rilevato preliminarmente l'inesistenza, sia per il lavoro pubblico, sia per quello privato, di un obbligo generalizzato di assegnare a un altro ambito mansionistico il lavoratore che si dimostra non capace a rendere la prestazione lavorativa richiesta (tranne che nell'ipotesi di inidoneità parziale all'impiego causata da un sopravvenuto deficit di salute), ritiene rimesso alla discrezionalità del legislatore non consentire il transito in altri ruoli dell'amministrazione dell'agente della Polizia di Stato che, risultando privo dei requisiti attitudinali, non è più in possesso della specifica capacità lavorativa richiesta per l'espletamento delle funzioni per le quali è stato assunto.

2024/0189

Con l'articolata sent. n. 189 del 2024 la Corte ha dato seguito a sei ordinanze di sollevazione concernenti l'art. 1, commi 200 e 201, della legge n. 197 del 2022, per violazione degli artt. 3, 23, 24, 53, 97, primo comma, e 111 Cost., e degli artt. 6, 13 e 17 CEDU. Dopo una cernita in termini di ammissibilità, la Corte ha limitato il suo l'esame al profilo dei parametri di cui agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., con riferimento ai quali soltanto le ordinanze di rimessione rivelerebbero una sufficiente illustrazione delle ragioni per cui il censurato comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 ne integrerebbe la violazione. Tutte le relative questioni sono state, peraltro, ritenute, sulla base di molteplici argomentazioni, infondate in quanto la censurata declaratoria di estinzione del processo, che tale comma correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, risulterebbe in realtà frutto di una scelta non irragionevole nell'ottica di favorire l'immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e di incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, e neppure comporterebbe alcun effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa o lesione delle condizioni di parità delle parti nel processo.

2024/0188

Con la sent. n. 188 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1, lett. d), e 3, del d.l.n. 44 del 2021 e succ. modif., richiamando le sue precedenti decisioni per cui l'effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, giustifica anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare, considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. Laddove risulta anche ingiustificata, a mente dell'art. 3 Cost., l'asserita disparità di trattamento con

l'ipotesi della sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, poiché, in questo caso, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelatamente nell'interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti; e in cui la scelta del legislatore di equiparare determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.

2024/0187

Nella sent. n. 187 del 2024 della Corte costituzionale, l'inammissibilità della questione è motivata dall'aver il giudice a quo omesso qualsivoglia riferimento alla fattispecie sottoposta al suo esame, sicché, mancando una pur minima descrizione della fattispecie, non risulta possibile la valutazione sulla rilevanza della questione sollevata.

2024/0185

La Corte costituzionale, con la sent. n. 185 del 2026, ha esaminato le questioni proposte dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, comma 3, 97, comma 1, 117, commi 2, lett. l) e 3, nonché 119, commi 1 e 4, Cost. dell'art. 4 della legge toscana n. 23 de 2023, dei punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della medesima legge, nonché degli artt. 42, commi 8, 9 e 10, 43, comma 5, 44, comma 6-bis, secondo periodo, 45, 49, commi 4 e 4-ter, 51, commi 5, 6 e 6-bis, 52, comma 5, e 58, comma 2, della legge toscana n. 1 del 2009. La Corte ha concluso con esiti di inammissibilità per tutte le questioni, ad eccezione di quelle ritenute fondate riguardanti l'art. 45 della legge n. del 2009, nella parte in cui prevedeva, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che integrava le altre voci stipendiali fisse e continuative e che escludeva l'attribuzione di ogni altro beneficio economico; e l'art. 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, della medesima legge nella parte in cui prevedeva, in favore del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale uno specifico emolumento che integrava le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che escludeva l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.

A fondamento delle incostituzionalità dichiarate, la Corte ha posto la circostanza che la Regione Toscana avesse disciplinato con propria legge il trattamento economico del personale in questione, segnatamente quello accessorio, così violando la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale in materia di ordinamento civile.

2024/0184

Nella sent. n. 184 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato, per un profilo (denunciata irragionevole disparità di trattamento) inammissibili, e, per un altro (presunta carenza della qualità di interpretazione autentica), infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124. In particolare, secondo la Corte, la normativa censurata, da un lato, costituisce genuinamente l'esito di reale interpretazione autentica, e, dall'altro, in se stessa considerata, garantisce

che sia preservata la validità di contratti, la cui conclusione è idonea a ingenerare un affidamento sulla loro vincolatività ed efficacia.

2024/0183

Nella sent. n. 183 del 2024, la Corte costituzionale ricorda, in primo luogo, di essere stata spesso chiamata a scrutinare leggi regionali emanate prima della riforma del Titolo V, ma censurate per violazione dei nuovi parametri di riparto delle competenze, evocati da soli oppure unitamente ai precedenti e che, in tal caso, lungi dall'affermare un principio generale in ordine all'applicabilità del vecchio o del nuovo Titolo V, ha privilegiato un approccio basato sulla verifica della persistenza, nel passaggio dall'uno all'altro sistema di riparto delle competenze, di limiti posti sin dall'origine all'esercizio della potestà legislativa regionale. Ciò che permette di riferire lo scrutinio anche (o soltanto) ai parametri sopravvenuti.

La Corte argomenta quindi, alla luce dei parametri evocati dallo Stato ricorrente, come la tutela della concorrenza di cui ragiona l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., potesse considerarsi implicato già dal sistema antecedente la riforma del Titolo V per ragioni sia intrinseche, sia eurounitarie. Di qui, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. i), della legge della legge umbra n. 17 del 1994, in quanto richiedente il requisito della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria» come necessario al fine dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti per il servizio di taxi e per quello di noleggio di veicoli con conducente: requisito ritenuto lesivo anche del canone della ragionevolezza ex art. 3 Cost., poiché sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.

2024/0182

Con la sent. n. 182 del 2024, la Corte costituzionale se, da una parte, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata, per violazione degli artt. 3 e 31 Cost., nei confronti degli artt. 87, comma 4, lett. A), numero 2, e 90, comma 1, lett. d) della l. n. 15 del 2015, in quanto esimono dal pagamento del contributo di costruzione per la «prima abitazione», solo nell'ipotesi in cui il coniuge del richiedente il permesso di costruire abbia già la disponibilità di un altro alloggio familiare nel territorio provinciale e non anche quella in cui in tale situazione si trovi il convivente di fatto del richiedente stesso; dall'altra, ne ha, però, riconosciuto l'irragionevolezza ancorchè sanabile, a causa delle diverse modalità di intervento, solo dallo stesso legislatore provinciale, chiamato, dunque, a provvedere, con sollecitudine, a una riforma sistematica della disciplina delle esenzioni dal contributo di costruzione.

2024/0181

Con la sent. n. 181 del 2024, la Corte costituzionale ha preliminarmente ritenuto ammissibile la sollevazione della questione per violazione della normativa direttamente applicabile del diritto dell'Unione europea a fronte dell'art. 117, comma 1, ribadendo che, pur nel concorso di rimedi, può, anche in tale ipotesi, essere sollevata questione di legittimità costituzionale qualora essa presenti "un tono costituzionale" a motivo del suo collegamento con interessi o principi di rilievo costituzionale. Laddove, anzi, secondo la Corte, la dichiarazione di illegittimità costituzionale offrirebbe un surplus di garanzia al primato del diritto dell'Unione europea,

salvaguardando in modo efficace la certezza del diritto, valore di sicuro rilievo costituzionale.

Nel merito, la Corte ha dichiarato, quindi, incostituzionale l'art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, la tabella 37 allegata, nonché la tabella A allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria, per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto con il principio di parità di trattamento fra uomo e donna, sancito dal diritto dell'Unione europea.

**2024/0180** Con la sent. n. 180 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato a l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge n. 17 del 2021 della Sardegna in quanto ritenuta lesivo dell'art. 117, comma 3a, Cost. in relazione all'art. 2, comma 1, lettera b), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito. Per la Corte, infatti, la Regione ha disatteso le misure di contenimento della spesa pubblica con una norma dotata di efficacia retroattiva che consente la rivalutazione delle indennità degli organi politici fin dalla XV legislatura, e cioè fin dal 2014, discostandosi da quanto previsto dalla norma interposta e determinando in tal modo un illegittimo incremento della spesa

**2024/0179** Con la sent. n. 179 del 2024, la Corte ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. La pronuncia additiva risponde al consolidato orientamento della Corte stessa secondo cui la disciplina sull'incompatibilità del giudice trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, presidiati dall'art. 111, secondo comma, Cost., mirando a escludere che questi possa pronunciarsi sull'accusa quando è condizionato dalla "forza della prevenzione", cioè «dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda» e ad assicurare «che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto "terzo", scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi»

**2024/0175** Delle molteplici doglianze fatte valere dalla Regione Campania il d.l. n. 124 del 2023, la Corte, con la sent. n. 175 del 2024, ha accolto soltanto quella relativa all'art. 2, comma 4, che disponeva un definanziamento nel caso in cui la Regione non avesse rispettato il cronoprogramma di spesa annuale in relazione ai pagamenti effettuati, in quanto non preceduto da un'interlocuzione con la Regione interessata.

**2024/0174** L'illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge n. 17 del 2023 della Regione Sardegna è stata motivata nella sent. n. 174 del 2024, rilevandosi che la disciplina impugnata viola, da un lato, il principio di pianificazione urbanistica espresso dall'art. 41-quinquies della legge n. 1150

del 194, avendo consentito il superamento di determinati indici volumetrici e di altezza senza che ricorressero condizioni di eccezionalità e di temporaneità della misura; e, dall'altro, le norme sulla scelta del contraente adottate dallo Stato a tutela della concorrenza (dal momento che il legislatore regionale, imponendo un inderogabile punteggio minimo dell'offerta tecnica, avrebbe leso l'autonomia di scelta delle stazioni appaltanti, precludendo ad esse una diversa ponderazione dei criteri di valutazione delle offerte).

**2024/0173**

La Corte costituzionale ha rigettato con una sentenza interpretativa (n. 173 del 2024) le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen. a fronte degli artt. 3 e 13 Cost. Più nel dettaglio è stato statuito che la distanza minima di 500 da rispettarsi da parte di chi indossi il braccialetto elettronico corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso.

In caso poi di impossibilità tecnica del controllo elettronico oggettivamente non imputabile all'indagato, la Corte ha ritenuto costituzionalmente adeguata l'interpretazione per cui il giudice non sia obbligato ad imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma può scegliere una misura più lieve, quale l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

**2024/0172**

Nella sentenza n. 172 del 2024, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6, recante le "Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta". Tale legge prevedeva un ulteriore rinvio - dopo sedici precedenti proroghe- delle elezioni per i Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani, rimandandole a una data da stabilire tramite decreto del Presidente della Regione Siciliana, e prorogava inoltre il termine per la gestione commissariale delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali.

Rifacendosi alla propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che, impedendo la costituzione degli organi elettivi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e prorogando il commissariamento delle funzioni dei rispettivi Presidenti, il legislatore siciliano ha disatteso il dovere, sancito dagli artt. 5 e 114 della Costituzione, di istituire enti di area vasta rispettandone l'autonomia. Ciò in ragione della «natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'art. 114 Cost., quali "costitutivi della Repubblica", e del carattere autonomistico conferito loro dall'art. 5 Cost.» (sentenza n. 136 del 2023).

Viene, inoltre, chiarito che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della menzionata legge regionale, non sortisce il paventato effetto di impedire lo svolgimento nel breve termine delle elezioni degli organi degli enti di area vasta siciliani, avendo medio tempore il legislatore regionale nuovamente regolato la materia ed essendo state indette, sulla base della nuova disciplina, le elezioni per il giorno 15 dicembre 2024.

**2024/0169** Con un'elaborata e articolata decisione (sent. n. 169 del 2024), la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2024. A tal fine, la Corte ha ricordato come alla potestà legislativa appartenga la facoltà di adottare disposizioni di interpretazione autentica, le quali si saldano con le disposizioni interpretate, così esprimendo un unico precetto normativo fin dall'origine. Nella fattispecie, tuttavia, la disposizione impugnata non effettua un'operazione interpretativa, ma la integra, recando formulazione testuale di segno opposto. Inoltre, la disposizione viola il principio di contenimento della spesa sanitaria ossia il principio di coordinamento della finanza pubblica, espresso dal parametro interposto di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011,

**2024/0168** La sent. n. 168 del 2024 della Corte costituzionale invalida la legge reg. Sardegna n. 2 del 2024 (precisamente gli artt. 1, 2, 3 e 4, risultando l'art. 5 privo di autonoma portata) per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. g) e n), e Cost. Le censure della Corte si appuntano sulle previsioni della legge sarda che, nello svolgimento della funzione di dimensionamento scolastico, ignorano il contingente organico come determinato con decreto ministeriale ed omettono di superare, a regime, l'istituto della reggenza (salvo per il solo anno scolastico 2024-2025), mentre incidono sull'autonomia scolastica e sulla determinazione degli organici, sottraggono parte del personale docente all'espletamento delle funzioni didattiche e riguardano l'ambito mansionistico del personale inserito nel pubblico impiego statale, senza peraltro chiarire in quale modo dovrebbe essere scelto il personale da assegnare ai presidi istituiti dalla stessa legge.

**2024/0167** L'esito di inammissibilità di un ricorso proposto dallo Stato avverso una legge della Regione Abruzzo è argomentato nella sent. n. 167 del 2024 della Corte costituzionale con la carenza di un'adeguata motivazione. Rammenta, infatti, la Corte che, secondo il proprio costante orientamento di questa Corte, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Sicché, il ricorrente ha l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impuginate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa.

**2024/0166** Con la sent. n. 166 del 2024, la Corte costituzionale considera che l'ordinanza di remissione, nel censurare il minimo edittale di sei mesi di reclusione, mira a ripristinare la previgente pena per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale per cui, in assenza di una specifica indicazione la pena minima si intendeva fissata in 15 giorni di reclusione, ritenendo attualmente violati gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. sulla base dei medesimi rilievi che avevano già condotto la Corte, nella sent. n. 341 del 1994, alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 341, primo comma, cod. pen. La Corte dichiara tuttavia infondata la questione, rilevando la differenza tra le due fattispecie in base ai nuovi requisiti introdotti dal legislatore che restringono significativamente l'ambito applicativo della nuova fattispecie di oltraggio rispetto alla

precedente. Di qui anche la necessità di riconoscere l'ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato.

2024/0165

Nella sent. n. 165 del 2024, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, nella parte in cui – nel sostituire l'art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 – prevede che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 e con il procedimento di cui all'articolo 1», è motivata dalla sua incompatibilità con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, in quanto dispone in violazione del principio fondamentale della materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che consente l'imposizione delle misure di compensazione solo in caso di nuove infrastrutture o di potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, ossia in ipotesi in cui è sempre necessaria l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (nuova, potenziata o trasformata).

2024/0164

La sent. n. 164 del 2024 dichiara infondata la questione proposta nei confronti del l'art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen. sull'assunto che la norma precluderebbe l'ordine di accompagnamento coattivo del querelante di cui sia stata ruscata dal querelato la remissione di querela conseguente alla mancata comparsa del querelante stesso in udienza. L'infondatezza è ricavata peraltro da una interpretazione adeguatrice orientata alla conformità ai parametri evocati (artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU). La Corte ritiene, infatti, che, nell'ipotesi in cui la remissione della querela sia stata ruscata dall'imputato e il processo prosegua, il giudice conservi il potere di disporre l'accompagnamento coattivo del querelante. Ma perché tale potere possa essere esercitato, dovranno ricorrere i presupposti di carattere generale stabiliti dall'art. 133, comma 1, cod. proc. pen. e, cioè, che il querelante, in veste di testimone, regolarmente citato o convocato, abbia omesso, senza un legittimo impedimento, di comparire alla nuova udienza disposta dopo l'avvenuta ruscatazione da parte dell'imputato, affinché l'imputato stesso possa pienamente dispiegarsi il diritto di difesa e al pieno accertamento di merito sul contenuto delle accuse a suo tempo rivoltegli.

2024/0163

La sent. n. 163 del 2024 rileva particolarmente in quanto la Corte costituzionale effettua preliminarmente e per plurime ragioni un importante revirement circa la possibilità, ora, dunque, ammessa, anche per il giudice individuato in sede di conflitto di competenza dalla Cassazione di sollevare questioni di costituzionalità della norma posta dalla Corte di cassazione alla base della propria decisione e destinata a costituire il presupposto per lo svolgimento del successivo giudizio (tra l'altro, in coerenza con il recente orientamento della stessa Cassazione circa la facoltà del giudice, indicato

quale titolare della giurisdizione in sede di regolamento di giurisdizione, di formulare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia avente ad oggetto per l'appunto la compatibilità con il diritto dell'Unione della norma sulla giurisdizione già enunciata dalla Corte di cassazione, in via definitiva dal punto di vista del diritto nazionale),

2024/0162

Con la sent. n. 162 del 2024, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, del dlgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni» in quanto tale disposizione reintroduce, di fatto, una presunzione di persistente pericolosità laddove la sospensione connessa allo stato di detenzione dell'interessato sia inferiore a due anni. Tale soluzione è apparsa, oltre che non in sintonia con la giurisprudenza costituzionale in materia di misure di sicurezza, lesiva dell'art. 3 Cost., risultando per un verso intrinsecamente irragionevole e per altro verso foriera di un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla parallela disciplina oggi applicabile ad altre misure di sicurezza; dell'art. 13 Cost., prevedendo la disciplina censurata un meccanismo di tutela giurisdizionale successivo e soltanto eventuale (perché attivabile soltanto su istanza di parte) su un requisito centrale come quello della pericolosità dell'interessato; e dell'art. 27 Cost., considerandosi come un trattamento penitenziario in ipotesi protrattosi fino a due anni sia radicalmente inidoneo a modificare l'attitudine antisociale di chi vi è sottoposto.

2024/0161

L'ord. n. 161 del 2024 è stata originata da una q.l.c. concernente la previsione da parte della legge della reg. Emilia-Romagna n. 17 del 2023, di una proroga legale, a determinate condizioni, della durata di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche

La Corte reputa dirimente "che sia sciolto" il dubbio in merito alla qualificazione dell'attività di produzione dell'energia, in quanto tale, come produzione di un bene o prestazione di un servizio.

Di qui la sospensione del giudizio e la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, delle seguenti questioni pregiudiziali:

a) se l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, debba essere interpretato nel senso della sua applicabilità anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica, quali gli impianti di piccole derivazioni idroelettriche;

b) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso che il riferimento al requisito della scarsità delle risorse osti a una disciplina di uno Stato membro che si avvalga, quale criterio generale e astratto per distinguere l'attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti (che

rispettivamente producono una forza motrice con potenza nominale media annua maggiore o, viceversa, pari o inferiore a 3000 kW);

c) infine, in caso di risposta affermativa al primo e al secondo quesito, se l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso che esso osti a una disciplina di uno Stato membro che preveda una proroga della durata della concessione, motivata dall'esigenza di consentire al concessionario l'utilizzo integrale degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando il rispetto della durata massima (trent'anni) che sin dall'inizio può essere assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica

**2024/0160** La Corte costituzionale con la sent. n. 160 del 2024 ha, da un lato, dichiarato inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 2001, e, dall'altro, invece, dichiarate fondate le questioni riguardanti sia l'art. 7, comma, 3 della legge n. 47 del 1985 (assumendo la norma censurata come diritto vivente), nella parte in cui non faceva salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire; sia, in via consequenziale, l'art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non faceva salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

Sono stati pertanto accolti i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dall'ordinanza di rimessione in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. sul presupposto dell'irragionevolezza del sacrificio imposto dal meccanismo acquisitivo a titolo originario al creditore «che abbia iscritto ipoteca sul fondo, senza avere alcuna responsabilità nell'abuso edilizio e nel conseguente rifiuto di procedere alla demolizione dell'immobile», nella sostanza affermando che la presenza di un abuso edilizio non incide sulla circolazione e sulla tutela del credito ipotecario, le cui facoltà si fanno valere in sede espropriativa, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia.

**2024/0159** La Corte costituzionale con un poker di ordinanze (nn. 156, 157, 158 e 159) ha dichiarato l'estinzione dei quattro distinti processi radicati in base all'unico ricorso statale avverso la legge della Regione Puglia n. 20 del 22, il quale recava l'impugnativa di plurime norme in materia di recupero edilizio sospettate d'incostituzionalità, peraltro, di poi, *medio tempore* abrogate.

**2024/0158** La Corte costituzionale con un poker di ordinanze (nn. 156, 157, 158 e 159) ha dichiarato l'estinzione dei quattro distinti processi radicati in base all'unico ricorso statale avverso la legge della Regione Puglia n. 20 del 22, il quale recava l'impugnativa di plurime norme in materia di recupero edilizio sospettate d'incostituzionalità, peraltro, di poi, *medio tempore* abrogate.

**2024/0157** La Corte costituzionale con un poker di ordinanze (nn. 156, 157, 158 e 159) ha dichiarato l'estinzione dei quattro distinti processi radicati in base all'unico ricorso statale avverso la legge della Regione Puglia n. 20 del 22, il

quale recava l'impugnativa di plurime norme in materia di recupero edilizio sospettate d'incostituzionalità, peraltro, di poi, *medio tempore* abrogate.

[2024/0156](#)

La Corte costituzionale con un poker di ordinanze (nn. 156, 157, 158 e 159) ha dichiarato l'estinzione dei quattro distinti processi radicati in base all'unico ricorso statale avverso la legge della Regione Puglia n. 20 del 22, il quale recava l'impugnativa di plurime norme in materia di recupero edilizio sospettate d'incostituzionalità, peraltro, di poi, *medio tempore* abrogate.

[2024/0153](#)

Nella sent. n. 153 del 2024 la Corte dichiara l'illegittimità dei commi 1° e 2° dell'art. 47, c. 1, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, in materia di organizzazione sanitaria.

Richiamata, in via preliminare, la propria giurisprudenza - che ha ripetutamente affermato che la disciplina dell'ALPI dei dirigenti sanitari, pur incidendo su una pluralità di ambiti, deve essere ascritta, in via prevalente, alla materia della tutela della salute - e ricostruita l'evoluzione normativa del settore, la Corte ritiene "agevole" rilevare che "il legislatore statale ha individuato alcuni tratti caratterizzanti della disciplina dell'attività intramuraria, che sono rimasti immutati nel tempo e che la giurisprudenza costituzionale ha già avuto occasione di qualificare come principi fondamentali della materia della tutela della salute".

Tra questi la Corte annovera la scelta del legislatore statale di subordinare l'attività libero-professionale intramuraria a una serie di condizioni di tempo e di luogo - con assoluta esclusione dell'esercizio della medesima all'interno di strutture private convenzionate - oggi: accreditate - con il Servizio sanitario nazionale - ritenendola, al di là della particolare natura delle relative, espressione dell'ampia accezione in cui è stato declinato il principio di esclusività. "Principio fondamentale", volto peraltro, chiarisce ulteriormente lo stesso giudice costituzionale, a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine a un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti.

Di qui, dunque, l'illegittimità costituzionale delle norme che, sia pur in via transitoria, consentivano, rispettivamente:

- ai dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il SSR, di svolgere l'attività libero-professionale intramuraria nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il SSR; ed
- alle aziende sanitarie, agli enti ed agli istituti del SSR, di acquisire dai propri dipendenti della dirigenza sanitaria legati da rapporto di lavoro esclusivo, in forma individuale o di équipe, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria (ai sensi della legge n. 120 del 2007) anche presso le strutture private accreditate.

[2024/0152](#)

Nella sent. n. 152 del 2024, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lett. b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, limitatamente alle parole «, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994». La Corte rileva, infatti, soprattutto che la previsione censurata estende alle partecipanze agrarie la vigilanza propria degli enti dipendenti

dalla Regione, dettando una disciplina che non trova corrispondenza in norme dettate dallo Stato

2024/0151

Nella sent. n. 151 del 2024, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale a) dell'art. 75 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 nella parte in cui dispone che «[s]ono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006» e b) dell'art. 130, comma 1, lettera a), della medesima legge (peraltro, nel testo abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. e), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17), limitatamente alle parole «e, qualora l'edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente». L'invalidità di queste norme della legislazione sarda sono motivate dalla Corte, per a), sull'assunto che la possibilità di delegare un potere, come quello ex art. 250 cod. ambiente, in alcun modo assimilabile alle funzioni amministrative nominativamente indicate dall'art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come conv., avrebbe richiesto una previsione esplicita; del resto, la scelta di attribuire alla regione il potere di sostituire il comune che non supplisce all'inadempimento del responsabile della contaminazione concorda con la generale preferenza, desumibile dalla disciplina dei procedimenti di bonifica ex artt. 242, 242-bis e 249 cod. ambiente, per la competenza regionale. Per b), la Corte rileva che la previsione impugnata ha, tra l'altro, reintrodotto la possibilità di ricostruire i fabbricati siti nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia marina anche senza conservarne la conformazione e l'ubicazione originarie («sagoma, prospetti, sedime»), esentando, altresì, dall'obbligo di mantenere le «caratteristiche planivolumetriche e tipologiche» dell'edificio demolito. Inoltre, la stessa disposizione ha precisato che tale facoltà opera nonostante il fabbricato da demolire e ricostruire ricada in un'area tutelata dal piano paesaggistico e dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Per la Corte, dunque, l'integrazione apportata dalla disposizione in scrutinio riproduce, sia pure con una formulazione più particolareggiata, il contenuto precettivo dell'inciso oggetto dell'ablazione operata con la sentenza n. 24 del 2022, così ripristinando gli effetti di una norma già ritenuta lesiva della Costituzione.

2024/0149

Con la sent. n. 149 del 2024, la Corte riscontra due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quinto comma, cod. pen.

- La prima, argomentata sull'asserito eccesso di delega ex art. 76 Cost., è dichiarata infondata, ritenendo il giudice costituzionale che il criterio di delega volto all'introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ben possa implicare la necessità di una ulteriore specificazione della sua portata operativa, sicché risulta del tutto coerente con tale criterio che il legislatore delegato, non affidandosi unicamente alla pena prevista per il reato base, abbia ritenuto che la tenuità è *in re ipsa* da escludere allorché un determinato reato – pur astrattamente riconducibile entro la soglia di pena prevista dal primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. –

integri, per la ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a effetto speciale o autonome, un'ipotesi assimilabile ad una fattispecie autonoma di reato, connotata da particolare gravità proprio per il concorso di quelle aggravanti. Laddove, rappresenta, invece, un piano svolgimento della *ratio* della delega il fatto che il legislatore delegante abbia consentito che beneficino della causa di non punibilità in parola gli imputati per reati puniti con pena superiore alla soglia fissata nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen., allorché ad essi accedano circostanze attenuanti ad effetto speciale.

- Anche la seconda questione, formulata, peraltro, in via subordinata è dichiarata infondata: con tale questione il rimettente aveva ritenuto incostituzionale l'art. 131-bis, comma 5, cod. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., limitatamente alle parole «[i]n quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69», assumendo che la scelta di non consentire il bilanciamento comporterebbe che la causa di non punibilità sia applicabile ai reati per i quali la fattispecie base sia contrassegnata da limiti edittali elevati ma per i quali sussista una circostanza attenuante ad effetto speciale, mentre la stessa causa di non punibilità non sarebbe applicabile a quei reati, connotati da una fattispecie base punita mitemente, ma per i quali la sussistenza di una circostanza ad effetto speciale elevi particolarmente i limiti edittali, pur quando il fatto risulti in concreto di particolare tenuità e ricorrano delle attenuanti ad effetto comune. L'infondatezza è qui motivata dalla Corte attribuendo alla norma in scrutinio una «solida ragionevolezza», derivante dal fatto che «il legislatore fa dipendere la scelta relativa all'applicazione o non applicazione di un dato istituto [...] dalla sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da quella prevista per la fattispecie base [...], esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata; e ciò indipendentemente dalla sussistenza nel caso concreto di circostanze attenuanti, che ben potranno essere considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irrogherà la pena nel caso di condanna».

**2024/0148**

Nella sent. n. 148 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, comma 3, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»; e in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter dello stesso codice. La Corte, infatti, ha, a questo fine, richiamato la convergente evoluzione sia della normativa, sia della giurisprudenza costituzionale - comune ed europea - che ha dato piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto, e ha rilevato che, sebbene secondo la scelta del Costituente la famiglia sia quella fondata sul matrimonio, si tratti di diritti fondamentali, le differenze sono recessive e la tutela non può che essere la stessa. Pertanto, la *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata va operata inserendo il convivente di fatto dell'imprenditore nell'elenco dei soggetti legittimati a partecipare all'impresa familiare e prevedendo come impresa familiare quella cui collabora anche «il convivente di fatto».

**2024/0147** Nella sent. n. 147 del 2024, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni» e «con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali», è motivata dalla Corte costituzionale con il contrasto con la Costituzione (e alla luce di una ben stabilita giurisprudenza) della richiesta - al fine di conseguire un alloggio sociale - dei requisiti alternativi della residenza o dell'attività lavorativa pregressa e protratta per almeno cinque anni nel territorio regionale, in riferimento all'art. 3 Cost.; ricordandosi, altresì, che il diritto all'abitazione rientra «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana».

**2024/0145** Nella sent. n. 145 del 2024, la Corte esamina, a seguito del ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* talune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come conv., in riferimento alla asserita violazione di una pluralità di parametri. Tutte le questioni sono, peraltro, dichiarate infondate: in particolare, risulta, secondo la Corte, in esplicito contrasto con la necessità di rispettare gli obblighi eurounitari e di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica (poiché diretta a sottrarsi agli obblighi relativi al versamento della quota dovuta per conto dei comuni) la doglianza regionale per cui si sarebbe posta a carico della Regione un contributo per conto dei comuni appartenenti al suo territorio, ultroneo rispetto a quello già gravante sulla Regione stessa, mentre, in ragione della sua natura "integrata" (peraltro articolatamente contraddetta dalla Corte) con i comuni valdostani ai fini del coordinamento della finanza pubblica, essa dovrebbe versare solo l'importo a carico delle regioni e non anche quello previsto a carico dei comuni. Inoltre, sempre secondo la Corte, non ha consistenza la lamentata violazione del principio di leale collaborazione e, in particolare, del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, sia in quanto i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) declinato nella forma della leale collaborazione, sia perché, quando lo Stato impone contributi al risanamento della finanza pubblica anche a carico delle autonomie speciali, l'ambito di operatività del principio pattizio resta circoscritto all'individuazione dell'importo per il quale ciascun ente territoriale debba contribuire (la Regione neppure potrebbe lamentare la mancata previsione di un accordo con lo Stato in merito ai contributi posti a carico dei comuni, dal momento che essa svolge solo una funzione di tramite). Infine, è secondo la Corte privo di pregio l'argomento allegato dalla Regione per cui, in ipotesi di mancato versamento da parte della Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* della quota del concorso ascrivibile ai comuni, si configurerebbe un illegittimo prelievo forzoso nel trattenimento della somma, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle

somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione, dal momento che la Regione, semplicemente chiamata a contribuire alla finanza pubblica per conto dei propri comuni, ben potrà rivalersi nei loro confronti nell'ipotesi in cui non corrispondano quanto da loro dovuto allo Stato.

2024/0144

Con la sent. n. 144 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sollevate, in riferimento agli artt. 3 (principi di ragionevolezza e di non discriminazione), 41 (libertà di iniziativa economica dei tributaristi) e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 56 del TUE e 16 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (diritto alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione). Nella sostanza era stata censurata l'esclusiva a favore solo di taluni professionisti del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA (ossia agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro e ai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria), e non, invece, anche ad altri soggetti (ossia gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i quali rientrano coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale in forza del d.m. 19 aprile 2001).

Le ragioni del rigetto sono indicate dalla Corte costituzionale nella perdurante diversità sostanziale tra le due categorie di professionisti e nella correlata insussistenza di profili discriminatori e irragionevoli, nella congruenza della scelta dei soli professionisti abilitati ripetto al perseguimento dell'utilità sociale intrinseca nell'esercizio di funzioni di tipo pubblicistico, nonché nella sua idoneità a soddisfare obiettivi di interesse generale e a garantirne la realizzazione senza eccedere quanto necessario per raggiungerlo. E ciò anche concedendo che si fosse in presenza di un elemento transfrontaliero e non invece in situazioni puramente interne nelle quali la libertà di prestazione non troverebbe applicazione

2024/0143

La sent. n. 143 del 2024 della Corte costituzionale ha, da un lato, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prescriveva l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute fossero ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso; e, dall'altro, ha dichiarata inammissibile la questione proposta sull'art. 1 della legge n. 164 del 1982, per violazione de gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere un «altro sesso», diverso dal maschile e dal femminile. Circa la prima questione l'accoglimento fa riferimento al mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al

cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato. Sicché, in tal caso, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla *ratio legis*.

Circa la seconda questione, la Corte sottolinea come, pur trattandosi di un problema di tono costituzionale, le ricadute sistematiche che ne sono implicate eccedono il perimetro del suo sindacato (l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria), laddove, d'altro canto, le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle Corti sovranazionali non sono univoche.

**2024/0142** Con la sent. n. 142 del 2024, la Corte costituzionale ha esaminato l'impugnativa di varie disposizioni della legge della Sardegna n. 9 del 2023. Oltre le questioni definite nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza, rilevano, invece, in quanto ritenute fondate quelle concernenti gli artt. art. 123, comma 11, 128, comma 1, lett. a) e 131, comma 1, lett. a, nella parte in cui aggiungeva la lett. f-bis) all'art. 15, comma 1, della legge sarda n. 23 del 1985

Di questi tre accoglimenti, il primo è deciso in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale, per contrasto con l'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, con l'art. 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonché con gli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia e riguarda il consentito superamento delle soglie volumetriche nelle costruzioni senza, tra l'altro, rispettare le condizioni cui al legislatore regionale è lecito introdurre deroghe alle norme fondamentali di riforma economico-sociale (mancato recepimento negli strumenti urbanistici, come prescritto dall'art. 2-bis t.u. edilizia, nonché mancato rispetto del principio di proporzionalità). La norma regionale impugnata viene, dunque, ricondotta ad *legitimitatem* con l'espunzione da parte della Corte dell'inciso «degli indici volumetrici».

Il secondo accoglimento è deciso in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale e riguarda la possibilità di riutilizzo degli immobili con difformità sanate con condono concessa in violazione del divieto di riconoscimento di benefici edilizi per gli immobili abusivi, pur condonati, che, quale principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica costituisce limite della potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna.

Il terzo accoglimento è deciso in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale per il tramite dell'art. 6 t.u. edilizia e concerne l'illegittimo inserimento nell'elenco delle opere consentite senza titolo abilitativo e senza previa comunicazione, previsto dall'art. 15, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, degli interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell'apertura e della chiusura, tanto in aderenza a

fabbricato esistente che isolate. Secondo la Corte, infatti, le pergole climatiche sono caratterizzate da una copertura a lamelle sì orientabili, ma non retraibili. In difetto pertanto di una protezione completamente retrattile, l'opera è da assimilare a una tettoia in quanto genera uno stabile spazio chiuso e richiede un apposito titolo edilizio.

[2024/0141](#)

Nella sent. n. 141 del 2024, in tema di tetti di spesa in materia sanitaria, la Corte, esaminati alcuni profili preliminari e ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, conclude che le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti dell'art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 e dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, non sono fondate.

La Regione autonoma Sardegna rientra infatti nel novero degli enti ad autonomia speciale che provvedono integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».

Il che, per orientamento costante della giurisprudenza costituzionale comporta che lo Stato non possa intervenire con norme che definiscano le modalità di contenimento della spesa (sanitaria), non avendo, lo Stato, in tali casi, neppure titolo per dettare norme di coordinamento finanziario.

Ad abundantiam, la Corte rileva che la Regione autonoma Sardegna non è sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria e che l'intervento regionale oggetto di impugnazione è finalizzato a garantire i livelli essenziali di assistenza e a ridurre i tempi di attesa.

[2024/0140](#)

Le sedici ordinanze di rimessione del TAR Lazio da cui scaturisce la sent. n. 140 del 2024 hanno sottoposto alla Corte, con argomenti identici, dubbi di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU – dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, che pone a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale una quota di quanto necessario a ripianare lo sfioramento del tetto di spesa imposto alle regioni per i relativi acquisti (cosiddetto payback per i dispositivi medici).

La Corte evidenzia come in linea di principio un meccanismo il quale, per effetto del superamento del tetto di spesa, comporti la diminuzione del corrispettivo in danno di imprese che abbiano stipulato contratti di fornitura prima di tale sfioramento, sia idoneo a comprimere l'autonomia contrattuale, che rinviene il proprio fondamento nell'art. 41 Cost.

Tuttavia, l'iniziativa economica privata incontra il limite dell'utilità sociale, rendendola compatibile con la possibile previsione legale di un contributo di solidarietà.

Una volta qualificato dunque il meccanismo in questione quale contributo di solidarietà, da ricondurre all'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost., cioè che la Consulta conclude è che deve escludersi la violazione di tale parametro.

Da cui la dichiarazione di non fondatezza delle q.l.c.

[2024/0139](#)

Nella sent. n. 139 del 2024, la Corte ritiene fondata la q.l.c. relativa all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno

delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, in riferimento agli artt. 119 e 3 Cost.

Centrale nelle argomentazioni del giudice costituzionale è la necessità di ripristinare il rapporto di necessaria correlazione tra le risorse, già stanziata dal legislatore statale al fine precipuo di alleviare gli oneri delle imprese, e la finalità di rendere sostenibile, per le regioni, l'obiettivo di ripianare la spesa concernente i dispositivi medici.

Secondo la Corte, il punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti si rinviene nel riconoscimento a tutte le imprese della riduzione dell'importo dovuto. In tal modo, infatti, si pone rimedio alla irragionevolezza della disposizione impugnata e al rischio dell'assegnazione di somme ingiustificate alle regioni che hanno travalicato i tetti di spesa imposti dal legislatore statale. E le somme del fondo sono interamente destinate alle aziende fornitrici di dispositivi medici (nel caso di specie. per alleviare gli oneri derivanti dal meccanismo del "payback").

2024/0138

Nella sent. n. 138 del 2024, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la richiesta avanzata con l'ordinanza di rimessione di allineamento dei minimi edittali delle fattispecie ordinarie di cui all'art. 74, commi 1 e 2, t.u. stupefacenti ai massimi edittali della fattispecie di lieve entità. Il giudice a quo aveva, infatti, ritenuto lesi gli artt. 3 e 27 Cost. dall'ampio iato sanzionatorio tra le due ipotesi di reato che avrebbero fatto apparire le pene comminate per le fattispecie ordinarie palesemente sproporzionate rispetto ai casi nei quali l'associazione per il narcotraffico, pur non potendo essere inquadrata nell'ipotesi di minore gravità, si collochi in una "zona grigia" al confine tra le due fattispecie, o comunque sia non troppo "distante" da quella della fattispecie "lieve". La Corte, pur senza disconoscere come, in rapporto alla fattispecie criminosa dell'associazione finalizzata al narcotraffico, si registri una fenomenologia, in termini di "frattura sanzionatoria" tra ipotesi "ordinaria" e ipotesi "lieve" del reato, analoga al caso trattato nella sent. n. 40 del 2019 evocata come riferimento dal remittente, non ne ritiene meccanicamente applicabile, come richiesto dal giudice a quo, la medesima soluzione, tra l'altro, perché la discontinuità censurata può corrispondere a una ragionevole esigenza di politica criminale volta a esprimere, attraverso un più mite trattamento sanzionatorio, una maggiore tolleranza verso i comportamenti meno lesivi e, viceversa, manifestare una più ferma severità, con sanzioni autonome più rigorose, nei confronti di condotte particolarmente lesive.

2024/0137

Con la sent. n. 137 del 2024, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del d.l.-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come conv., per violazione degli artt. 3, 41, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49 TFUE. Era stata, infatti, contestata dall'autorità remittente la validità del meccanismo ivi previsto che consentiva di bloccare la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni per

l'espletamento dell'attività di servizio di noleggio con conducente. Le ragioni dell'illegittimità sono reperite dalla Corte nella lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.) avendo, in particolare, la pur circoscritta distorsione della concorrenza indebitamente compromesso, non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all'effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all'interesse allo sviluppo economico del Paese; nella violazione della libertà di concorrenza (art. 41, commi 1 e 2, Cost.) poichè la disposizione censurata rinviava ad una piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese in parola, suscettibile di essere procrastinata sine die, in assenza di qualche motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, rispondendo, al contrario, a un'istanza protezionistica che ha, non marginalmente, inciso sul benessere sociale e sugli interessi della collettività; e, infine, nell'incisione della libertà di stabilimento (art. 117, comma 1, Cost., in riferimento all'art. 49 del TFUE), senza che fosse ravvisabile un proporzionato motivo di interesse generale a sua giustificazione.

**2024/0135**

Con la sent. n. 135 del 2024, la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte, dopo una breve ricognizione dello stato della sua giurisprudenza sui principi coinvolti dalle questioni medesime (attinenti al cd. suicidio assistito), ritenuti tutti, di sommo rilievo nell'ordinamento costituzionale italiano, rimarca come si chieda ad essa di estendere ulteriormente l'area della liceità delle condotte di aiuto al suicidio con riferimento ai pazienti rispetto ai quali sussistano (a) (patologia irreversibile), (b) (sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili) e (d) (capacità di prendere decisioni libere e consapevoli), ma non (c), e cioè l'essere mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, in quanto la persistente operatività del divieto penalmente sanzionato in queste ipotesi determinerebbe la violazione: dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche; degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost., sotto il profilo della eccessiva compressione della libertà di autodeterminazione del paziente; del principio della dignità umana; dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione al diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, nonché al divieto di discriminazione, di cui all'art. 14 CEDU, nel godimento del medesimo diritto alla vita privata.

La risposta della Corte è di segno negativo innanzi tutto perché essa stessa a Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l'accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all'art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza, laddove simile ratio non si estenderebbe a pazienti che non dipendano da trattamenti

di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. In secondo luogo, non sarebbe condivisibile l'assunto per cui il requisito oggetto di censura condizionerebbe l'esercizio alla libertà di autodeterminazione nella scelta delle terapie «in modo perverso», inducendo il malato ad accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale, magari anche fortemente invasivi, che altrimenti avrebbe rifiutato, al solo fine di creare le condizioni per l'accesso al suicidio assistito, in quanto il diritto fondamentale scaturito dagli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost., di fronte al quale è stato ritenuto non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche – prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza – quello di rifiutare ab origine l'attivazione dei trattamenti stessi. Non c'è dubbio, secondo la Corte, che i principi affermati nella sentenza n. 242 del 2019 valgano sia nella situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l'interruzione, sia in quella del paziente che, per sopravvivere, necessita, in base a valutazione medica, dell'attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare. In terzo luogo, non potrebbe affermarsi che il divieto penalmente sanzionato di cui all'art. 580 cod. pen. (di prestare assistenza a pazienti che chiedano di morire in presenza di tutte le condizioni indicate nella sentenza n. 242 del 2019, salva la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale ) costringa il paziente a vivere una vita, oggettivamente, "non degna" di essere vissuta. La Corte tiene, in proposito, a sottolineare di non essere affatto insensibile alla nozione "soggettiva" di dignità, come dimostrerebbero i passaggi dell'ordinanza n. 207 del 2018 in cui proprio alla valutazione soggettiva del paziente sulla "dignità" del proprio vivere e del proprio morire si fa inequivoco riferimento. Rispetto, tuttavia, a questa nozione di dignità, in quanto finisce per coincidere con quella di autodeterminazione della persona (per cui ciascun individuo dovrebbe poter compiere da sé le scelte fondamentali che concernono la propria esistenza, incluse quelle che concernono la propria morte) resta necessaria la sottoposizione a un bilanciamento a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana, nell'operare il quale il legislatore deve poter disporre di un significativo margine di apprezzamento. Né, sempre secondo la Consulta potrebbe essere ravvisato un contrasto con il divieto di discriminazione ai sensi dell'art. 14 CEDU, poiché non può infatti ritenersi irragionevole la limitazione della liceità dell'aiuto al suicidio ai soli pazienti che abbiano già la possibilità, in forza del diritto costituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i trattamenti di sostegno vitale. La Corte non ravvisa, del resto, ragioni per discostarsi, nella lettura dell'art. 8 CEDU, dalla Corte di Strasburgo per cui spetta ai singoli Stati valutare le vaste implicazioni sociali e i rischi di abuso e di errore che ogni legalizzazione delle procedure di suicidio medicalmente assistito inevitabilmente comporta.

Conclusivamente, la Corte, con riguardo, ai «trattamenti di sostegno vitale» menzionati nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, sottolinea come essi debbano essere in concreto necessari ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione

o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo; richiama la necessità del puntuale rispetto delle condizioni procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019, essenziali per prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili che l'aveva indotta, nell'ordinanza n. 207 del 2018, a sollecitare prioritariamente l'intervento del legislatore; ribadisce l'auspicio, già formulato nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, affinché il legislatore e il servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati da quelle pronunce, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati nella pronuncia; e conferma l'appello, già contenuto nella sentenza n. 242 del 2019 affinché, sull'intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, in accordo con l'impegno assunto dallo Stato con la legge n. 38 del 2010 di porre il malato nella condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza.

2024/0134

Con la sent. n. 134 del 2024, la Corte costituzionale dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della l. 30 novembre 2000, n. 356, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost, nella parte in cui non prevede che l'indennità di impiego operativo attribuita dall'art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 al personale non dirigente del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato si applichi anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso reparto; e dell'art. 45, comma 30, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2018, la predetta indennità di impiego spetti anche al personale dirigenziale della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza. L'infondatezza è motivata dalla mancanza di omogeneità delle situazioni messe a confronto e in quanto l'indennità di impiego costituisce una parte del trattamento economico accessorio spettante al personale in servizio presso Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato, laddove la proporzionalità del trattamento economico deve essere valutato nel suo complesso.

2024/0133

Con la sent. n. 133 del 2024, la Corte costituzionale dichiara inammissibili o infondate le questioni di costituzionalità proposte da alcune Regioni (Veneto, Piemonte e Campania) nei confronti dell'art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., là dove, con riguardo alla ripartizione del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, (cosiddetto fondo TPL), introduce alcune modifiche ai criteri di riparto previsti dall'art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come conv. e dipoi modif., per violazione di plurimi parametri costituzionali: artt. 2, 3, 5, 77, 81, 97, 117, 118 e 119, di cui solo gli artt. 3, 77, 81 e 97 Cost, sono ritenuti ammissibili. Con riferimento all'art. 77 Cost., la questione è ritenuta infondata in quanto le disposizioni impugnate hanno, nella maggior parte dei casi, immediata efficacia precettiva, proprio in ragione della necessità di

consentire il tempestivo riparto delle risorse, mentre, con riguardo ad alcuni specifici aspetti, il rinvio dell'efficacia a una data successiva si giustifica sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito. L'asserita violazione del principio di leale collaborazione, è, poi, esclusa dalla Corte poiché nella specie si è proceduto alla ripartizione e al trasferimento alle regioni delle risorse del fondo mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le doglianze riguardanti la pretesa violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento e copertura finanziaria sono, infine, respinte per ragioni sostanzialmente processuali, non avendo le Regioni ricorrenti fornito, a fronte della mancanza di indizi che rivelino in maniera palese la violazione del principio di corrispondenza fra funzioni e risorse, documentazione di alcun genere a sostegno dell'evocata lesione e dunque non hanno adempiuto al preciso onere di fornire adeguata prova dell'impossibilità dello svolgimento delle funzioni per effetto della disposizione statale impugnata.

2024/0132

Nell'articolata sent. n. 132 del 2024, la Corte respinge le censure d'illegittimità costituzionale formulate, in riferimento agli artt. 3, 28, 81, 97 e 103 Cost., nei confronti dell'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., che ha previsto, per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose.

A tal fine, la Corte ricostruisce preliminarmente in maniera analitica il regime della responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, richiamandone il carattere composito in ragione del concorrere delle funzioni di prevenzione, risarcitoria e sanzionatoria.

Rileva quindi come la disposizione censurata abbia introdotto una disciplina provvisoria (prorogata con successivi decreti-legge fino al 31 dicembre 2024), che, quanto alle condotte attive, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti alle sole ipotesi dolose, modificando, così, in via temporanea, la disciplina dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa ancorata per l'ordinario al dolo e alla colpa grave.

Tuttavia, sottolinea la Corte, il punto di equilibrio nella scelta della ripartizione del rischio dell'attività tra l'apparato e l'agente pubblico, può non essere fissato dal legislatore una volta per tutte, ma modulato in funzione del contesto istituzionale, giuridico e storico in cui opera l'agente pubblico, e del bilanciamento che il legislatore medesimo – nel rispetto del limite della ragionevolezza – intende effettuare, in tale contesto, tra le due menzionate esigenze.

In questo senso, coerentemente con la valorizzazione del principio del risultato e di quello della fiducia, e a riprova della stretta correlazione che esiste tra modello di amministrazione pubblica e regime della responsabilità amministrativa, il codice dei contratti ha ridotto la quota di rischio a carico del dipendente pubblico. Il consolidamento dell'amministrazione di risultato e i profondi mutamenti del contesto in cui essa opera giustificano, dunque, la ricerca legislativa di nuovi punti di equilibrio che riducano la quantità di

rischio dell'attività che grava sull'agente pubblico, in modo che il regime della responsabilità, nel suo complesso, non funga da disincentivo all'azione. Tuttavia, secondo la Corte, non troverebbe giustificazione un regime ordinario che limitasse la responsabilità amministrativa alla sola ipotesi del dolo in quanto non si realizzerebbe una ragionevole ripartizione del rischio, che invece sarebbe addossato in modo assolutamente prevalente alla collettività, la quale dovrebbe sopportare integralmente il danno arrecato dall'agente pubblico. I comportamenti macroscopicamente negligenti non sarebbero scoraggiati e, pertanto, la funzione deterrente della responsabilità amministrativa, strumentale al buon andamento dell'amministrazione, ne sarebbe irrimediabilmente indebolita.

Diverso, però, è il caso in cui la disciplina che circonda alle sole ipotesi di dolo l'elemento soggettivo della responsabilità riguardi esclusivamente un numero limitato di agenti pubblici o determinate attività amministrative, allorché esse presentino, per le loro caratteristiche intrinseche, un grado di rischio di danno talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l'azione e dare luogo alla "amministrazione difensiva". Questo è appunto il caso della disposizione oggetto di censura, che origina in un contesto del tutto peculiare e che pone una disciplina provvisoria, la cui efficacia cesserà il 31 dicembre 2024. La disposizione censurata trova, infatti, idonea giustificazione in relazione al peculiarissimo contesto economico e sociale in cui l'emergenza pandemica da COVID-19 aveva determinato la prolungata chiusura delle attività produttive, con danni enormi per l'economia nazionale e conseguente perdita di numerosi punti del prodotto interno lordo (PIL), e che aveva ovvie ricadute negative sulla stessa coesione sociale e la tutela dei diritti.

Per quanto riguarda, poi, la lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo del difetto di proporzionalità e congruità dello spettro applicativo della disposizione, che ricomprenderebbe condotte non inerenti alla gestione dell'attività pandemica e al rilancio dell'economia, anche la corrispondente questione è dichiarata fondata. Nel valutare la proporzionalità dell'intervento legislativo, deve in primo luogo osservarsi che esso origina da un contesto eccezionale, ha natura temporanea ed ha comunque un oggetto delimitato, riguardando solo le condotte commissive e non quelle "inerti" ed "omissive". Inoltre, la "burocrazia difensiva" non si annida necessariamente nelle sole attività procedurali o provvedimentali o nei grandi centri decisionali, ma è in grado di interessare trasversalmente l'intero operato della pubblica amministrazione. Con la misura in esame, poi, il legislatore ha inteso favorire la realizzazione di investimenti non solo privati ma anche pubblici, con la conseguenza che un atteggiamento difensivo rispetto a quest'ultimi, pur potendo in ipotesi (ma non sempre) non cagionare danni a terzi, ben potrebbe determinare un rallentamento di un'opera o di un servizio utili all'incremento della ricchezza collettiva.

Parimenti non fondate sono sia l'allegata violazione del principio di eguaglianza, sull'assunto che la disposizione in esame operi una «discriminazione irragionevole» tra coloro che hanno la gestione attiva e il

compito «di predisporre i provvedimenti amministrativi» e coloro che hanno “solo” obblighi di controllo e vigilanza, i quali ultimi, a differenza dei primi, continuerebbero a rispondere anche per condotte commissive connotate da colpa grave. Infatti, anche l’esercizio della funzione di controllo, al pari di quella di amministrazione attiva, può esplicarsi sia in condotte naturalisticamente commissive che omissive: in entrambi i casi, l’esenzione da responsabilità prevista dalla disposizione censurata riguarda esclusivamente le prime, donde l’insussistenza della denunciata disparità di trattamento. Parimenti insussistente, poi, risulta la lamentata violazione del principio di eguaglianza, per avere la norma censurata apprestato un trattamento di favore ai dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, dal momento che i primi, i quali «già godono di un’esenzione per colpa lieve, nell’attualità sono ancora più avvantaggiati», «essendo responsabili nel periodo di vigenza della norma solo per condotte attive dolose o omissive gravemente colpose». Le categorie prese in considerazione dal rimettente, infatti, non sono omogenee, in quanto soggette a statuti diversi anche e soprattutto in punto di responsabilità: quella del dipendente privato è pienamente risarcitoria e integralmente disciplinata dal codice civile, mentre quella del pubblico dipendente ha la natura sopra ricordata, in più punti derogatoria delle regole generali.

Conclusivamente, la decisione svolge talune considerazioni circa la ricerca, a regime, di nuovi punti di equilibrio nella ripartizione del rischio dell’attività tra l’amministrazione e l’agente pubblico, con l’obiettivo di rendere la responsabilità ragione di stimolo e non disincentivo all’azione nel quadro di un consolidamento dell’amministrazione di risultato e alla luce dei mutamenti strutturali del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera.

2024/0131

La sent. n. 131 del 2024 respinge le doglianze formulate nei confronti degli artt. 1 e 2 della legge n. 281 del 1970, dell’art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 e dell’art. 6 della legge reg. Lazio n. 2 del 2013, «nella parte in cui sottopongono alla imposta sulle concessioni demaniali marittime le concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale», in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonché dell’art. 6, comma 3, della legge reg. Lazio n. 2 del 2013, limitatamente all’inciso «ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali», in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost..

La Corte costituzionale, infatti, ritiene,

- in primo luogo, errata la prospettiva in cui il rimettente pretende di collocare la disciplina impositiva del tributo in questione che, invece, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, assume quale indice di capacità contributiva quella utilità che, anche nelle concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, deriva dal conferimento al concessionario della facoltà di utilizzare il bene demaniale ai fini dello svolgimento della propria attività di impresa.

- In secondo luogo, la Corte ricorda che, mentre l’imposta di registro ha «natura di “imposta d’atto”» e presuppone la stipulazione o la formazione di un atto soggetto a registrazione o volontariamente presentato per la registrazione che, in ragione dei suoi effetti giuridici, è assunto dal legislatore

come indice di capacità contributiva, invece il presupposto dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale va collegato al fatto oggettivo della relazione materiale concretamente instaurata con la cosa e all'utilità che ne ottiene il concessionario di beni del demanio. Sicché tali differenze alla base delle due imposte conducono ad escludere che si realizzi il fenomeno di doppia imposizione economica prefigurato dal rimettente.

- Infine, poiché il tributo in questione è stato ceduto alle regioni dalla legge statale, è allo Stato che è ascrivibile la volontà di permetterne la nuova istituzione, così che il problema del rispetto dei principi fondamentali finalizzati a garantire il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, non vincolando lo Stato stesso, non si pone nei termini dedotti dal rimettente.

2024/0130

La sent. n. 130 del 2024 addiuvata alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del d.l. 12 settembre 2023, n. 121, come conv., nella parte in cui non dispone che il bando ivi previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata.

La Corte costituzionale ricorda preliminarmente che l'elemento decisivo per la soluzione della questione risulta essere l'individuazione della materia cui ricondurre il fondo istituito dalla disposizione impugnata, nel senso che, al fine di valutare se sussista la lesione del principio di leale collaborazione nell'istituzione di un fondo statale destinato a finanziare uno specifico settore, occorre, per costante giurisprudenza costituzionale, verificare anzitutto a quale ambito materiale esso afferisce. Fondo la cui natura va esaminata con riguardo all'oggetto, alla *ratio* e alla finalità della norma che lo prevede. In questo quadro, la ridetta illegittimità costituzionale deriva dal non avere conseguito la previa intesa con la Conferenza unificata (in relazione a fondi statali nella materia del turismo) quale sede più idonea per contemperare gli interessi statali con quelli delle autonomie territoriali, dato che la disposizione impugnata destina le risorse ai comuni.

2024/0129

Nella sent. n. 129 del 2024, le questioni sono ritenute dalla Corte non fondate, laddove il giudice *a quo* aveva censurato l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui, accordando la reintegra nell'unico caso dell'insussistenza del fatto (materiale o giuridico) contestato, non ricomprendendo le ipotesi in cui il fatto, pur disciplinarmente rilevante, è punibile, in ragione della contrattazione collettiva di riferimento applicata dal datore di lavoro, con una sanzione conservativa, anche di modesta entità, e per le quali, sebbene non risulti compromesso il rapporto di fiducia, potrà operare la sola tutela economica con conseguente estinzione del rapporto.

Nel trattare il caso, la Corte, precisa, tra l'altro, come nella fattispecie in esame non sia in discussione l'applicazione del più generale principio di proporzionalità che pervade il diritto punitivo, penale e non, e che trova un riscontro positivo anche nella disciplina civilistica dell'inadempimento, il quale, per essere rilevante al fine della risoluzione del rapporto, non deve essere di scarsa importanza, come previsto in generale dall'art. 1455 cod. civ., né è dubbio che la sua violazione comporti che la causa del recesso datoriale non sia "giusta" o che il motivo soggettivo dello stesso non sia

“giustificato”: il licenziamento, ove il giudice ritenga il difetto di proporzionalità, è certamente illegittimo.

Le questioni sollevate dal giudice rimettente concernono, invece, le conseguenze di tale illegittimità: se può egli, in tale evenienza, ordinare la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, come richiesto dal ricorrente in giudizio, oppure se debba limitarsi solo ad accordare la tutela indennitaria prevista dal comma 1 dell’art. 3.

Al proposito, la Corte precisa ulteriormente che la reintegrazione non costituisce il solo e indefettibile modello di tutela del prestatore a fronte dell’illegittimità del licenziamento che sia compatibile con la garanzia costituzionale del lavoro (art. 35 Cost.); il legislatore, infatti nell’esercizio della sua discrezionalità, può operare una diversa scelta della disciplina di contrasto dei licenziamenti illegittimi, sempre che risulti una tutela adeguata e sufficientemente dissuasiva. Nel caso di specie, il giudizio di adeguatezza del meccanismo risarcitorio forfettizzato utilizzato viene fondato proprio sulla sua idoneità a realizzare un ragionevole temperamento degli interessi in conflitto, che nella specie non possono che individuarsi in quelli del lavoratore da un lato e dell’impresa, e per essa del datore di lavoro, dall’altro; mentre la compatibilità costituzionale dei limiti quantitativi posti dal d.lgs. n. 23 del 2015 è già stata dalla Corte in precedenza riconosciuta, da cui la non fondatezza delle sollevate questioni con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40 e 41 Cost.

La conclusione d’infondatezza riguarda anche l’evocato contrasto con l’art. 39 Cost. per l’asserita previsione legislativa di un licenziamento disciplinare fondato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevede una sanzione solo conservativa; e ciò accogliendosi un’interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, orientata alla conformità all’evocato parametro (art. 39 Cost.).

**2024/0128**

Nella sent. n. 128 del 2024, la Corte affronta le questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto plurimi profili dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015 nella parte in cui esclude la reintegrazione nel posto di lavoro (al comma 1) e le conseguenze risarcitorie previste dal comma 2 in tema di licenziamento disciplinare, nell’ipotesi in cui il giudice accerti l’insussistenza del fatto, ravvisandone il contrasto con molteplici parametri costituzionali.

La decisione si segnala innanzi tutto dal punto di vista processuale in quanto preliminarmente vi si ribadisce la potestà della Corte, ove ritenga fondate le questioni proposte, di individuare la pronuncia più idonea alla *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata, non essendo vincolata alla formulazione del *petitum* dell’ordinanza di rimessione nel rispetto dei parametri evocati, stante anche che l’assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate non compromette l’ammissibilità delle questioni stesse quando sia rinvenibile nell’ordinamento una soluzione adeguata al parametro di riferimento.

Passando al merito, le questioni sono ritenute fondate in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 4 e 35 Cost., valutati complessivamente - con conseguente dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma

2, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

Più nel dettaglio, la Corte rammenta come il principio costituzionale della necessaria giustificazione del licenziamento, che rinviene la sua legittimazione nel «diritto al lavoro» di cui all'art. 4, primo comma, Cost. e che è rafforzato dalla «tutela» del lavoro riconosciuta art. 35, primo comma, Cost, abbia trovato attuazione nell'art. 1 della legge n. 604 del 1966, secondo il quale il licenziamento va considerato illegittimo se non è sorretto da una «giusta causa» o da un «giustificato motivo». Così che se mancano una giusta causa o un giustificato motivo, il licenziamento innanzi tutto viola la regola legale della necessaria causalità del recesso, prima ancora che quella della sua necessaria giustificatezza. Peraltro, secondo la Corte, la disciplina delle conseguenze di tale radicale illegittimità rimane, comunque, nella discrezionalità del legislatore, sempre che essa appronti una tutela adeguata e sufficientemente dissuasiva del recesso acausale e, più in generale, del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo. Da questo punto di vista, il d.lgs. n. 23 del 2015, applicabile ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 ha ridotto l'area di operatività della tutela reintegratoria e, in particolare, per quanto riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015), il restringimento dell'area della tutela reintegratoria attenuata è più radicale, essendo esclusa del tutto la rilevanza della insussistenza del fatto materiale con la conseguenza che la tutela non è mai reintegratoria.

Questa radicale irrilevanza determina, secondo la Corte, un difetto di sistematicità che ridonda in una irragionevolezza della differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Se il “fatto materiale” allegato dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento non sussiste, è violato il principio della necessaria causalità del recesso datoriale ed il licenziamento regredisce a recesso senza causa: in ogni caso manca radicalmente la causa del licenziamento, il quale è perciò illegittimo.

Ora, la discrezionalità del legislatore nell'individuare le conseguenze di tale illegittimità non può estendersi fino a consentire di rimettere questa alternativa ad una scelta del datore di lavoro che, intimando un licenziamento fondato su “un fatto insussistente”, lo qualifichi, come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che come licenziamento disciplinare. La conseguenza, in termini di garanzia per il lavoratore illegittimamente licenziato, non può che essere la stessa: la tutela reintegratoria attenuata prevista per l'ipotesi del licenziamento che si fondi su un “fatto materiale insussistente”, qualificato dal datore di lavoro come rilevante sul piano disciplinare.

Per altro verso, conclude, tra l'altro, la Corte, il recesso datoriale offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro quando non sussiste il fatto materiale allegato dal datore di lavoro a suo fondamento, quale che

sia la qualificazione che ne dia il datore di lavoro stesso: e quella di ragione d'impresa e quella di addebito disciplinare.

2024/0125 La sent. n. 125 del 2024 della Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 per violazione degli artt. 4 e 8 statuto reg. Trentino-Alto Adige.

La normativa provinciale viene infatti censurata in quanto, con l'ammettere in via generalizzata la possibilità di regolarizzare, sul piano amministrativo, opere che, al momento della loro realizzazione, si ponevano in contrasto con gli strumenti urbanistici a quel tempo vigenti, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria maggiorata del 20 per cento, deroga al requisito della cosiddetta "doppia conformità", in evidente contrasto con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, quale è quella contenuta nell'art. 36 t.u. edilizia, che, al comma 1, consente il rilascio della concessione in sanatoria «se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda».

2024/0124 Nella sent. n. 124 del 2024, le questioni concernenti talune disposizioni della legge regionale della Sardegna n. 9 del 2023 in parte sono dichiarate infondate e in parte sono accolte. Queste ultime riguardano gli articoli 80, comma 1, lett. b), e 87, comma 1:

- per quanto riguarda il primo articolo, l'illegittimità deriva dalla mancata definizione del periodo di cacciabilità della tortora selvatica nel perimetro fissato dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente», valevole anche nei confronti delle autonomie speciali; q
- quanto al secondo articolo, esso è invalidato nella parte in cui dispone che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale «[s]volge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato. Ciò in contrasto con le previsioni del d.lgs. n. 177 del 2016 e, in particolare, con l'art. 18 che ha disposto, in via generale, il subentro dell'Arma dei carabinieri al Corpo forestale dello Stato e ciò in violazione di plurimi parametri costituzionali (art. 117, comma 2, lett. a), Cost., in relazione ai parametri interposti della Convenzione cosiddetta CITES, ratificata e resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 ed attuata con successiva legge n. 150 del 1992; art. 117, comma 2, lett. s), Cost., in relazione ai parametri interposti costituiti dalle disposizioni di cui alla legge n. 150 del 1992 e del d.lgs. n. 177 del 2016; art. 117, comma 2, lett. h) e l), sia in via autonoma sia in relazione ai parametri interposti costituiti dagli artt. 55 e 57, commi 1 e 2, cod. proc. pen., dagli articoli da 133 a 141 TULPS e dall'art. 254 del regolamento di esecuzione TULPS; art. 3, comma 1, St. spec. Sardegna. Norma, questa, che pone all'esercizio della competenza legislativa attribuita dallo statuto speciale in materia di «polizia locale urbana e rurale» e di «agricoltura e foreste», i limiti derivanti dal rispetto degli obblighi internazionali, delle norme fondamentali

di riforma economico-sociale e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

**2024/0122** Nella sent. n. 122 del 2024, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, come conv. e dipoi modif., ritenendo perseguita con mezzi sproporzionati la relativa finalità di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare.

In sostanza, secondo la Corte, va censurato l'operato allargamento della presunzione assoluta di non meritevolezza dei benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai parenti o agli affini entro il quarto grado di soggetti sottoposti a misure di prevenzione ex lege n. 575 del 1965 o a procedimenti penali ex art. 51, comma 3-bis, c.p. Infatti, sempre a giudizio della Corte, se è vero che, nella delimitazione della platea dei beneficiari, il legislatore ben può enucleare presunzioni assolute di indegnità, queste debbono, però, essere corroborate da massime d'esperienza plausibili e rispecchiare *l'id quod plerumque accidit*. Nel caso di specie, invece, non solo l'esigenza di indirizzare la solidarietà dello Stato verso le persone meritevoli risulta già stata assicurata in modo efficace dalla prescrizione di una penetrante verifica giudiziale delle condizioni tipizzate dalla legge e dal rigoroso onere probatorio imposto al beneficiario, ma viziano la previsione censurata vuoi (art. 3 Cost.) la sua irragionevolezza intrinseca (al rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado potrebbe non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale e non si terrebbe conto proprio di coloro che si siano dissociati dal contesto familiare), vuoi (art. 24 Cost.) l'assolutezza della presunzione in quanto ostativa al diritto di difesa in giudizio, impedendo di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda.

**2024/0121** Con la sent. n. 121 del 2024, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di due disposizioni legislative recate dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (A): l'art. 144, nella parte in cui non prevedeva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato avesse autorizzato la costituzione in un giudizio e attestato la mancanza di attivo per le spese, e l'art. 146, nella parte in cui non prevedeva la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.

Il vizio individuato dalla Corte consiste, stante l'omogeneità degli interessi perseguiti e a fronte dell'effettività della difesa in attuazione dell'art. 24 Cost., nel mancato riconoscimento dell'istituto del gratuito patrocinio anche alla procedura di liquidazione controllata sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.

**2024/0120** Con la sent. n. 120 del 2024, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di due disposizioni legislative: l'una recata da un decreto di attuazione dello Statuto speciale siciliano (art. 7 d.lgs. 27 dicembre 2019, n.

158) e l'altra da una legge della stessa Sicilia (art. 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30).

Per quanto riguarda la prima questione, la censura colpisce non solo la (già invalidata) possibilità del ripiano del disavanzo in un arco decennale, ma anche la sospensione per il 2021 del recupero delle quote di disavanzo relative al 2018, ripercuotendosi sugli equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

Per quanto riguarda la seconda, la censura colpisce la rideterminazione integrale del previgente percorso di rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, recependo le innovazioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 predetto - vigente *ratione temporis* - sospendendo e dilatando i tempi di recupero del disavanzo, così comportando anch'essa un illegittimo ampliamento della capacità di spesa della Regione Siciliana.

#### 2024/0119

Nella sent. 119 del 2024, la Corte affronta una pluralità di questioni proposte avverso la legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7. Nel quadro di un ragionamento complesso ed articolato (si noti la pluralità dei relatori-redattori: ben 4), la Corte, oltre ad avere dichiarato inammissibili o infondate talune delle predette questioni od estinto il processo per qualche profilo, ha, in particolare, innanzi tutto, censurato il fatto che il legislatore regionale abbia consentito (art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l'art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018 ) gli interventi previsti dal secondo piano casa anche rispetto a immobili abusivi condonati, in contrasto, dunque, con l'art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., da considerarsi non soltanto una norma fondamentale di riforma economico-sociale ma anche un principio fondamentale della materia governo del territorio (di qui la violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.).

Una seconda censura ha riguardato l'art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, avendo tale disposizione, in violazione dell'art. 117, comma 34, Cost. consentito sia di superare sia i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici attraverso interventi predeterminati in generale e in astratto, sia la densità fondiaria stabilita dal d.m. n. 1444 del 1968; e ciò in ispregio ai criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale affinché una normativa regionale derogatoria degli strumenti di pianificazione, introdotta nell'esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia governo del territorio, risulti rispettosa dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

Un terza invalidità ha colpito l'art. 8, comma 1, della legge regionale in discorso, nella parte in cui, sostituendo l'art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, disponeva che, per gli edifici realizzati dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale, il sottotetto fosse recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione. La relativa questione è

apparsa infatti fondata, a mente dell'art. 3 Cost., in quanto l'indiscriminato recupero dei sottotetti, compresi quelli futuri, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza. Ancora, l'illegittimità costituzionale del comma 6 dello stesso art. 8 derivava, secondo la Corte, dall'aver ammesso, in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. e in relazione all'art. 14 t.u. edilizia, il recupero dei sottotetti esistenti indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.

Le due ultime incostituzionalità riguardano, una, l'art. 41 della legge regionale sottoposta a giudizio. La prima concerne l'art. 41, comma 1, nella parte in cui ha sostituito l'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)». Preciso che l'illegittimità ha colpito le lettere a), b) e c) dell'articolo, la ragione dell'invalidità viene indicata

per a), nell'aver vincolato la variazione essenziale al progetto approvato con riferimento soltanto al mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie che cagioni un "incremento" degli standard urbanistici, alla sola variazione quantitativa in aumento del carico urbanistico indotta dalla diversa utilizzazione dell'immobile, senza considerare alterazioni funzionali derivanti da altre tipologie di intervento non consentite, con ciò violando il principio fondamentale dettato dall'art. 32, comma 1, lettera a), t.u. edilizia;

per b), sostanzialmente nell'aver trasceso il vincolo a definire la disciplina di dettaglio affidatole dall'art. 32, comma 1, t.u. edilizia, in contrasto con la scelta del legislatore statale di sanzionare con la demolizione le divergenze esecutive in aumento, consistenti rispetto alle misure progettuali assentite, e, perciò, consentito un aumento di cubatura o di superficie tale da far emergere un'opera diversa da quella oggetto del permesso di costruire; e per c), per avere individuato il carattere essenziale di una variazione solo nel caso di modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all'altezza e alla superficie coperta del progetto approvato», in contrasto con l'art. 32, comma 1, lettera c), t.u. edilizia.

L'altra incostituzionalità afferisce all'art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4). La soppressione di tali incisi, infatti, secondo la Corte, permette la *reductio ad legitimitatem* delle disposizioni impugnate che altrimenti avrebbero consentito un'illegittima deroga ai piani urbanistici territoriali, ai regolamenti edilizi comunali ed agli standard fissati dal d.m. n. 1444 del 1968.

2024/0117

Nella sent. n. 117 del 2024, la Corte costituzionale, nell'ambito di un conflitto di attribuzioni tra AG e Senato, ritiene sussistente la menomazione delle

proprie attribuzioni lamentata dal Giudice dell'udienza preliminare, in relazione al non corretto esercizio, da parte del Senato della Repubblica, del potere a questi assegnato dall'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, in relazione alla qualificazione delle intercettazioni in esame come aventi natura indiretta. Ciò in quanto l'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto delle autorità inquirenti è stato del tutto occasionale, non sussistendo alcuno degli elementi sintomatici che inducono a ritenere che il reale obiettivo delle autorità preposte alle indagini sia stato di accedere indirettamente alle comunicazioni in questione. Un'ulteriore menomazione delle attribuzioni del Giudice ricorrente deriva dalla pretesa del Senato di valutare autonomamente le condotte ascritte al parlamentare, anziché operare un vaglio, nei termini richiesti dalla giurisprudenza costituzionale, sulle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

In questo senso, una volta escluso che le intercettazioni captate per le quali è stata invocata l'autorizzazione ex post siano inutilizzabili perché effettuate in violazione dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, la richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice dell'udienza preliminare postula che il Senato, sempre conformandosi al canone di leale collaborazione istituzionale, proceda ad una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti a cui l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata ai sensi dell'art. 6, comma 2, della medesima legge.

2024/0116

Nella sent. n. 116 del 2024, la Corte, nel decidere la questione ad essa sottoposta, ricorda, tra l'altro, che il rispetto del principio di offensività (*nullum crimen sine iniuria*), desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost. comporta che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro descrizione tipica, comunque, rispettosa del principio di legalità, consistano, altresì, in comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo; e che parimenti contrasta con il principio di offensività la previsione di una fattispecie penale che abbia, come presupposto, una qualità della persona non connessa alla condotta in quanto ciò darebbe luogo alla fattispecie della responsabilità penale cosiddetta d'autore; così che le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non potrebbero giustificare disposizioni che attribuiscono rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela. Non è quindi, secondo la Corte, compatibile con il principio di offensività l'incriminazione dello "status" di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta su una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta, in assenza della violazione di una specifica prescrizione che sia ricollegabile alla condizione soggettiva di destinatario della misura di prevenzione personale. Ciò che, appunto, si verifica ex art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di

prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non conseguano all'applicazione della misura di prevenzione. D'altro canto, conclude la Corte, sia per il prevenuto, sia per gli altri soggetti, la successiva condotta di guida con patente sospesa o revocata per violazioni di norme del codice della strada non può non avere lo stesso trattamento giuridico. Per effetto di tale riduzione dell'ambito applicativo della fattispecie penale, prevista dalla disposizione censurata, si rispande quella dell'art. 116, comma 15, cod. strada, non più derogato dalla prima in parte qua, e, quindi, trova applicazione l'ordinaria sanzione amministrativa, salva l'ipotesi della recidiva nel biennio.

2024/0115

La sent. n. 115 del 2024 è stata resa dalla Corte a seguito della sollevazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, c. 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità, nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento, in riferimento sia all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, sia all'art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa.

La Corte afferma di esse la non fondatezza.

Nello specifico, essa ritiene non manifestamente irragionevole che il legislatore abbia adottato un termine che si colloca a un livello di tutela minima del danneggiato, essendo quest'ultimo favorito dalla responsabilità solidale del revisore.

Per le medesime ragioni, la Corte afferma la non manifesta irragionevolezza della previsione che vuole che la decorrenza della prescrizione dal deposito della relazione operi anche rispetto ai danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione assunta dalla società di revisione.

Inoltre, quanto al rischio che una condotta dolosa del revisore renda occulti i danni cagionati alla società, viene chiarita la possibilità, in tal caso, di applicazione di una delle cause di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno spettante alla società, che ha conferito l'incarico, nei confronti del revisore.

Passando poi a considerare l'azione risarcitoria che possono far valere i soci e i terzi la Consulta chiarisce come, nei loro confronti, il deposito della relazione da parte del revisore identifichi una condotta «che non è ancora di per sé produttiva di danni». Ed infatti, a fronte del fatto illecito, il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria di soci o di terzi non può essere quello del deposito della relazione, che è antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili i soggetti danneggiati. Detto altrimenti, il dies a quo della prescrizione di un'azione risarcitoria non può retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni, cui testualmente fa riferimento la norma codicistica. Ciò che se ne conclude è che per ovviare al contrasto manifesto della disposizione indubbiata con il principio di ragionevolezza e con la tutela

del danneggiato, è sufficiente limitare il raggio applicativo della medesima disposizione alle sole azioni con cui la società, che ha conferito l'incarico di revisione, fa valere il danno conseguente all'erronea o inesatta revisione.

Rispetto, invece, all'illecito nei confronti dei soci e dei terzi la responsabilità viene considerata «sempre di natura aquiliana», operando, pertanto, l'ordinaria durata quinquennale della prescrizione. Infine, quanto al *dies a quo*, viene chiarito che è anche qui il Codice civile ad assicurare «che il termine di prescrizione non possa iniziare a decorrere prima che si sia compiuto il fatto illecito e prima che si siano prodotti danni».

[2024/0114](#)

Con la sent. n. 114 del 2024, la Corte costituzionale ha invalidato l'art. 2, comma 3-bis, del d.l. 8 novembre 2022, n. 169, come conv., per violazione degli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. Si noti che la disposizione censurata era stata approvata per dare seguito alla sent. n. 228 del 2022, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 16-septies, comma 2, lettera g), d.l. n. 150/2020, come conv., che, nel contesto della pandemia, aveva nella sostanza precluso azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari della Calabria. La Corte, infatti, anche nella presente occasione, rileva come la norma censurata, ponendo per la durata di un anno il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria e stabilendo per lo stesso tempo l'inefficacia dei pignoramenti già attuati, ha di fatto svuotato di effettività i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti delle amministrazioni sanitarie debitorie, incidendo significativamente sui giudizi esecutivi pendenti, senza controbilanciare tali effetti processuali con risorse e disposizioni di carattere sostanziale che potessero garantire in sede concorsuale il soddisfacimento dei crediti oggetto dei titoli esecutivi azionati.

[2024/0112](#)

Nella sent. n. 112 del del 2024, la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., è dichiarata infondata dalla Corte costituzionale, evidenziandosi come le censure mosse all'impossibilità di neutralizzazioni di periodi di riscatto pensionistico che ne deriva non mira ad elidere, come in precedenti casi, gli effetti nocivi che la contribuzione da riscatto ha determinato nell'ambito del sistema retributivo, sibbene a "fuoriuscire" da tale sistema in quanto rivelatosi meno conveniente e a cui aveva acceduto liberamente riscattando un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria: Ciò che si risolverebbe in una sostanziale pretesa di scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione *ex post*, al momento del pensionamento, in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare anche il sistema previdenziale.

[2024/0111](#)

Con la sent. n. 111 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 37, comma 3, d.l. n. 21 del 2022, come conv. e modif., nella parte in cui prevedeva che ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2 dello stesso articolo, si assumesse il totale delle operazioni attive al netto dell'IVA, anziché il totale delle operazioni attive al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive.

La motivazione esposta riposa sul fatto che, poiché la straordinarietà del momento e la temporaneità della imposizione non potrebbero essere ritenute un *passé partout* per l'introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale, nella specie, la previsione dell'inclusione, nella base imponibile del contributo straordinario, delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, supera la soglia di ragionevolezza in violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

Per un verso, infatti, le accise versate allo Stato vanno ad aumentare, anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, senza che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza.

Per l'altro, la complessa dinamica applicativa delle accise determina anche una discriminazione orizzontale tra i soggetti passivi del contributo, perché solo per alcuni di questi - ovvero quelli che versano allo Stato l'accisa e la "caricano" nelle fatture attive - si verifica il descritto effetto distorsivo, ma non per quelli che, all'interno della filiera, possono cedere i prodotti energetici in sospensione di imposta, per i quali l'accisa non rileva, e neppure per quelli che commercializzano dopo l'immissione al consumo, per i quali il suddetto effetto non si verifica, in quanto le accise - verosimilmente - incrementeranno, con un sostanziale bilanciamento, il prezzo sia nelle fatture attive che in quelle passive.

**2024/0110**

Con la sent. n. 110 del 2024, la Corte dichiara infondate le censure mosse agli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, del d.p.r. n. 115 del 2002, assumendosi, dal giudice remittente, che la richiesta ivi contenuta ai cittadini extracomunitari che intendano avvalersi del gratuito patrocinio di documentazione ulteriore rispetto a quella normalmente richiesta violerebbe gli artt. 3, 24, commi 2 e 3, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU. Così statuendo, la Corte rileva, ancora una volta, che la disciplina per la concessione del beneficio in parola allo straniero, può, con riferimento all'art. 3 Cost, legittimamente tenere conto delle peculiarità che contraddistinguono la situazione dello straniero stesso da quella del cittadino, in particolare per quanto riguarda sia la sua situazione reddituale, che condiziona l'ammissione al beneficio, sia il relativo accertamento e che la previsione di una produzione documentale di supporto, in deroga al criterio generale della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato, si giustifica a fronte delle difficoltà di verificare l'esistenza e l'entità dei redditi prodotti all'estero dai soggetti considerati. Con riferimento, poi, all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU, l'infondatezza deriva dal fatto che le disposizioni censurate non precludono affatto la possibilità che lo stato di non abbenza sia provato liberamente, nell'ipotesi di mancata allegazione della contestata certificazione consolare, potendo il giudice, oltre ad esercitare d'ufficio poteri di sollecitazione e di accertamento, valutare in ogni caso il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, e le attività economiche eventualmente svolte dal postulante.

**2024/0109**

La sent. n. 109 del 2024 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2, che stabiliva, in materia

di concessioni demaniali marittime, la proroga di due termini già fissati da precedenti leggi regionali, portandoli entrambi al 30 aprile 2023. Per quest'aspetto, la pronuncia si colloca nel quadro della vexata quaestio delle concessioni demaniali la cui vicenda normativa è stata stigmatizzata dalla Commissione europea, censurata a più riprese dal giudice amministrativo fino ai più recenti rilievi mossi dal Capo dello Stato in sede di promulgazione della l. n. 14 del 2023. Nella specie, la Corte, dopo aver sottolineato che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, le norme dell'Unione europea munite di efficacia diretta «rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., ne trae ancora, una volta, la conseguenza dell'invalidità delle norme impugnate in quanto, appunto, incompatibili con il diritto eurounitario (per violazione del principio di concorrenza).

**2024/0107** Nella sent. n. 107 del 2024, la Corte costituzionale invalida il divieto di far parte della giunta o di essere nominati rappresentanti del comune e della provincia fatto agli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale da parte dell'art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, anche quando l'affinità derivi da un matrimonio rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato di scioglimento o di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio. Di tale disciplina, la Corte, infatti, rileva la manifesta irragionevolezza per essere la stessa, nella sua permanente affermazione, del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento, e dalla differenza rispetto alla situazione dell'ex coniuge del sindaco, per il quale la incompatibilità non sussiste, e ciò in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost.

**2024/0106** La questione risolta con l'ord. n. 106 del 2014 nel senso della manifesta inammissibilità riguardava la censura mossa, in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 della Costituzione, al d.lgs. n. 150 del 2022, avendo questo introdotto la procedibilità a querela del delitto di sequestro di persona di cui all'art. 605, primo comma, cod. pen., in attuazione del criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021. La Corte fonda la sua pronuncia sostanzialmente sull'aberratio ictus delle questioni formulate con riferimento alla legge delega, laddove l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate avrebbe inciso in senso peggiorativo sulla risposta punitiva nei confronti del condannato, ampliando il novero delle ipotesi di sequestro di persona passibili di essere perseguite e punite (*divieto di reformatio in pejus*).

**2024/0105** Nella sentenza n. 105 del 2024, l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che le misure ivi indicate si applicassero per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi è ripianata dalla Corte costituzionale con una pronuncia additiva sulla base della considerazione che la mancata fissazione di un termine massimo di durata di operatività della previsione in parola (la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale, pur in presenza di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria) avrebbe finito per configurare un sistema di tutela dell'ambiente parallelo a quello ordinario,

eed affidato a una disposizione dai contorni del tutto generici: come tali, inidonei ad assicurare che, a regime, l'esercizio dell'attività di tali stabilimenti e impianti non recasse pregiudizio alla salute e all'ambiente (e ciò in dispregio degli artt. 2 e 32 Cost.).

**2024/0104**

La questione risolta con l'ord. n. 106 del 2014 nel senso della manifesta inammissibilità riguardava la censura mossa, in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 della Costituzione, al d.lgs. n. 150 del 2022, avendo questo introdotto la procedibilità a querela del delitto di sequestro di persona di cui all'art. 605, primo comma, cod. pen., in attuazione del criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021. La Corte fonda la sua pronuncia sostanzialmente sull'*aberratio ictus* delle questioni formulate con riferimento alla legge delega, laddove l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate avrebbe inciso in senso peggiorativo sulla risposta punitiva nei confronti del condannato, ampliando il novero delle ipotesi di sequestro di persona passibili di essere perseguite e punite (*divieto di reformatio in pejus*).

**2024/0103**

Con la sent. n. 103 del 2024, la Corte costituzionale ha vagliato plurime questioni sollevate avverso la legge n. 9 del 2023 della Regione Sardegna, dichiarandole in parte inammissibili ed in parte infondate. Queste ultime, nell'ambito dell'articolata decisione, hanno riguardato i primi tre commi dell'art. 13 e l'art. 91, commi 1 e 2. Più nel dettaglio, l'infondatezza è stata rilevata: a fronte dell'art. 117, terzo comma, Cost., e 4, comma primo, lettera e), *statuto reg. Sardegna*, per il comma 1 dell'art. 13, di cui non è stata accertata l'invalidità dell'inclusione di beni gravati da usi civici tra le aree idonee ad ospitare impianti per fonti rinnovabili; a fronte dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per il comma 2 dell'art. 13, alla cui previsione (istituzione di un tavolo tecnico) la Corte riconosce natura meramente organizzativa e propositiva; a fronte del principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost., per il comma 3 dell'art. 13, che resta immune da vizi per il fatto di non avere previsto, proprio in ragione dell'accennata sua natura, la partecipazione del Ministero della cultura all'anzidetto tavolo tecnico; a fronte dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché degli artt. 3, comma primo, lettera d), e 4, comma primo, lettera c), *statuto reg. Sardegna*, per i commi 1 e 2 dell'art. 91: disposizioni, queste, ritenute anch'esse immuni dal vizio denunciato, mancando il presupposto da cui muove la censura ossia l'eventuale sussistenza di un abuso paesaggistico soggetto a regolarizzazione. La disciplina regionale, rileva la Corte, non è infatti rimasta silente sui profili paesaggistici degli sbarramenti non autorizzati o difformi, avendo escluso la possibilità di derogare alla normativa statale concernente i predetti profili, così rispettando i limiti delle competenze legislative attribuite alla Regione dallo *statuto speciale*.

**2024/0100**

Nella sent. n. 100 del 2024 la Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Molise 31 dicembre 2004, n. 38, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed ai «criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative» per difetto di rilevanza. Nella specie, infatti, sarebbe già toccato al giudice rimettente

procedere alla disapplicazione della disciplina sospettata di illegittimità costituzionale a motivo del suo contrasto con il diritto eurounitario. In casi simili, del resto, ribadisce la Corte, la questione di compatibilità con il diritto dell'Unione costituisce un *prius* logico e giuridico rispetto alla stessa questione di legittimità costituzionale in via incidentale.

2024/0099 Nella sent. n. 99 del 2024, l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa», discende, secondo la Corte, dal suo contrasto con l'art. 3 Cost. (sotto il profilo della ragionevolezza) in quanto la prevista restrizione dell'ambito di applicazione dell'istituto del trasferimento temporaneo non risulta, appunto, essere ragionevole rispetto alla finalità, anche di rilievo costituzionale, che esso mira ad assolvere.

2024/0098 Nella sent. n. 98 del 2024, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. f), e 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato, sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, a chi, nell'anno precedente, abbia ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali è fatta derivare dalla Corte dal vizio di eccesso di delega, risultando, infatti, dalla legge di delega (art. 1, comma 49, legge n. 190 del 2012) che gli incarichi di provenienza ostativi previsti siano solo quelli di natura «politica» con esclusione di quelli di natura amministrativo-gestionale (salvo il caso di cui al comma 50, lett. b)).

2024/0097 Nell'ordinanza n. 97 del 2024 sono dichiarate manifestamente non fondate talune questioni di legittimità concernenti la previsione di un termine predefinito di durata ragionevole di tre anni, sottratto alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria, con riguardo (anche) al primo grado dei procedimenti di protezione internazionale, lamentandosi il fatto che esso non terrebbe conto delle caratteristiche e della natura di tali cause, le quali esigerebbero particolare diligenza e celerità nella definizione, avendo per oggetto diritti fondamentali delle persone. La Corte, infatti, dopo aver richiamato talune proprie pronunce rese con riguardo a questioni analoghe a quelle in esame, e rilevato che l'ordinanza di rimessione non apporta argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza, conferma che la celerità di trattazione richiesta dai processi in questione non impone di individuare per essi un più breve termine di ragionevole durata (rispetto a quello stabilito di tre anni per il primo grado di merito).

2024/0096 Nella sent. n. 96 del 2024, le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti dell'art. 171-bis del codice civile come riformato di recente nell'intendimento di realizzare la concentrazione processuale, evitando che alla prima udienza il giudice sia chiamato a compiere le verifiche preliminari,

anticipandole invece al decreto di fissazione dell'udienza, sono dichiarate in parte inammissibili e in parte infondate. L'inammissibilità discende dall'inconferenza del parametro invocato (art. 77 Cost.) dal momento che disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge. L'infondatezza ha origine in un duplice profilo. Innanzitutto, la Corte rileva come, a fronte dell'art. 76 Cost. parimenti evocato, una norma come quella espressa dall'art. 171-*bis* cod. proc. civ. sia correttamente riconducibile al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 5, lettera *i*), della legge n. 206 del 2021, che demanda al Governo l'introduzione di norme funzionali ad «adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da *c*) a *g*)», costituendone un naturale sviluppo in quanto coesistente alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell'udienza (sentenze n. 189 del 2018 e n. 278 del 2016). Laddove, la disposizione censurata è, al contempo, volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lettera *a*) del medesimo art. 1, comma 5, della legge delega, perché orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative. Emerge, in ogni caso, dalla decisione, la massima che un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata.

**2024/0095**

Nella sentenza n. 95 del 2024 la Corte affronta tre «gruppi» di questioni di legittimità costituzionale relative al sistema di collegamenti aerei da e per il territorio regionale, promossi dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento a plurimi parametri costituzionali. Prima di procedere all'esame delle singole censure essa precisa che la ricorrente non chiede la caducazione delle disposizioni impugnate, bensì invoca una pronuncia additiva, che imponga al legislatore statale di riconoscere alla Regione adeguate risorse per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna e di prevedere il suo coinvolgimento al fine di stabilire i criteri di ripartizione delle risorse. Ciò premesso, in via preliminare viene dichiarata l'inammissibilità di una serie di censure, rispettivamente, per insufficiente motivazione (non avendo fornito la ricorrente una compiuta dimostrazione del pregiudizio patito); per carente («lacunosa») ricostruzione del quadro normativo; ed ancora per carente e generica motivazione della lesione dei parametri costituzionali evocati (non raggiungendo la censura la «soglia minima di chiarezza e di completezza»). Quanto al merito, la Corte si avvale della facoltà di decidere l'ordine delle questioni di legittimità costituzionali affermandone l'infondatezza. Ed infatti, con riguardo: · all'asserita violazione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.): la Consulta non ravvisa la presenza di una «mera riproduzione» della normativa dichiarata costituzionalmente illegittima e neppure della realizzazione, in modo indiretto, di esiti corrispondenti; · all'impugnazione relativa al mancato coinvolgimento della Regione: non viene ritenuto sussistente «quell'inestricabile intreccio di competenze statali e regionali» che in altre occasioni ha condotto la Corte ad affermare la necessità della leale collaborazione; · al principio di ragionevolezza: non si rinviene alcuna intrinseca contraddittorietà della normativa in oggetto, e le disposizioni

impugnate non sono ritenute composte da precetti indeterminati, avendone il legislatore statale specificato in modo chiaro e preciso le finalità.

2024/0094

La Corte, nella sent. n. 94 del 2024, rigetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera f), ultimo periodo, della legge della Regione Valle d'Aosta 18 luglio 2023, n. 11, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e all'art. 2, primo comma, lettere g) e q), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ritenendo che tale disposizione, fissando in centottanta giorni annui la durata massima della locazione degli alloggi a uso turistico, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale, lungi dall'incidere sulla disciplina della durata dei contratti di locazione turistica breve e quindi sulla materia dell'ordinamento civile, si ponga al crocevia delle materie dell'urbanistica e del turismo, assegnate alla competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dall'art. 2, primo comma, lettere g) e q), dello statuto speciale. La disposizione s'inserisce, dunque, secondo la Corte, coerentemente nel quadro di previsioni regionali il cui esclusivo orizzonte – che coincide con la sfera di competenza – è quello di governare le trasformazioni urbanistiche connesse alla moltiplicazione delle locazioni turistiche brevi, in un'ottica di tutela del territorio e di realizzazione di una sua ordinata pianificazione che si coniuga con quell'attività di «promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività turistiche» che questa Corte ha già riconosciuto appartenere alla competenza legislativa residuale regionale.

2024/0093

Nella sent. n. 93 del 2024, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità, a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità, in quanto, trovandosi il giudice due volte a valutare lo stesso fatto criminoso, dapprima in sede di esame della richiesta di decreto penale di condanna e successivamente in sede di opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, egli potrebbe essere condizionato dalla decisione assunta in precedenza, in contrasto con l'art. 111, comma, Cost., a tenore del quale il processo si deve svolgere dinanzi a un giudice terzo e imparziale.

2024/0091

La sent. n. 91 del 2024, con un'articolata argomentazione basata su collaudati principi formati nella pregressa giurisprudenza, ritiene nella specie violato il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., con pregiudizio anche del principio di individualizzazione della stessa, alla luce del carattere «personale» della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.). Di conseguenza, viene dichiarata d'illegittimità costituzionale dell'art. 600-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente i due terzi.

**2024/0090** La sent. n. 90 del 2024, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limitava l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non avesse potuto proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata, ne mette in evidenza l'offensività dei confronti sia dell'art. 3 Cost. a causa delle sue intrinseche irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, sia dell'art. 4 Cost. (diritto al lavoro), dal momento che ai percettori dell'indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l'attività imprenditoriale, sarebbe stata preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpl.

**2024/0089** Nella sent. n. 89 del 2024, l'accertamento, nella ricostruzione della normativa statale rilevante, di omissioni che ridondano in una non adeguata motivazione del vizio di legittimità costituzionale dedotto, a fronte dell'art. 117, terzo comma, Cost., persuade la Corte a dichiarare l'inammissibilità della questione sollevata nei confronti dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 12 del 2023, nonché di conseguenza degli artt. 2 e 3 della stessa legge, che sono meramente attuativi del disposto del predetto art. 1 (previsione di particolari prestazioni odontoiatriche che, a giudizio, del ricorrente, sarebbero ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza fissati dalle norme statali).

**2024/0088** Nella sent. n. 88 del 2024, la Corte rigetta le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in quanto l'esclusione dalla depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non si pone in contrasto con il principio direttivo attinente alla cd. depenalizzazione "cieca", evocato dal rimettente come norma interposta, laddove il reato in questione è invece riguardato dalla cd. depenalizzazione nominativa, che prevede la medesima trasformazione per taluni reati specificamente individuati. Inoltre, il giudice *a quo* erroneamente indirizza le sue censure sull'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, che si occupa, invece, dell'abrogazione di fattispecie incriminatrici poi sottoposte dal successivo art. 4 a sanzioni pecuniarie civili.

**2024/0087** L'invalidità colpisce, nella sent. n. 87 del 2024, l'art. 8 della legge della Regione Piemonte 24 aprile 2023, n. 6, nella parte in cui, nel sostituire il comma 2 dell'art. 14 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 2016, n. 24, ha stabilito che «2. A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2032 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a 93.000.000,00 negli esercizi dal 2023 al 2025 e a euro 92.000.000,00 negli esercizi dal 2026 al 2032, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.», invece che «2. A decorrere dall'esercizio 2023 e fino all'esercizio 2026 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, di un importo complessivo pari a 923 milioni di euro, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015», secondo

modalità rimesse a successiva legge regionale. Secondo la Corte, infatti, tale “sostituzione” si è resa necessaria perché il predetto art. 8, nel prorogare all’anno 2032 il termine ultimo per la restituzione della parte rimanente della liquidità indebitamente sottratta al SSR, è venuta meno, unilateralmente, all’impegno di completare tale restituzione entro il decennio, soprattutto violando il principio di definizione concordata degli obiettivi e delle misure di mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale da considerarsi principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Ciò alla luce del comune e superiore scopo di assicurare una gestione del servizio sanitario efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini in coerenza con le regole di bilancio e in linea con il rispetto degli obblighi eurounitari e con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

**2024/0086** Nella sent. n. 86 del 2024, l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, comma 2, c.p. (rapina impropria) nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (e, in via consequenziale, del comma 1 del medesimo articolo: rapina propria) è motivata dalla Corte sia nella comparazione con il reato di estorsione, non sussistendo ragioni specifiche che valgano a giustificare invece l’esclusione dell’attenuante di lieve entità del fatto per la rapina, sia perché l’attenuante trova fondamento costituzionale nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa.

**2024/0085** Nella sent. n. 85 del 2024, la Corte, nella sostanza, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-*quinquies*, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, come conv., nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,», ritiene la disposizione irragionevole in quanto equipara detenuti e internati non colpiti dall’esclusione dai benefici in forza dell’art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit., a quelli che invece ne sono riguardati in quanto presunti socialmente pericolosi.

**2024/0084** Nella sent. n. 84 del 2024, la Corte dichiara inammissibili le questioni proposte, ritenendo meritevole di considerazione nel merito solo quella relativa al nuovo testo dell’art. 56, primo comma, della legge n. 689 del 1981 in riferimento all’art. 76 Cost., concernente la sua presunta discrasia rispetto al criterio formulato nella legge di delega. Con un articolato ragionamento, la Corte evidenzia, invece, come le scelte del legislatore delegato censurate si inseriscano coerentemente, dal punto di vista sistematico, nel quadro di un complessivo intervento legislativo volto anche ad assicurare risposte sanzionatorie al reato certe, rapide ed effettive, ancorché alternative rispetto al carcere. Sottolinea, inoltre, la Corte come il margine di discrezionalità connaturato all’istituto stesso della delegazione legislativa risulti specialmente ampio – fatte salve eventuali puntuali indicazioni su singoli profili che la legge delega abbia comunque fornito – nel caso in cui il

Governo sia chiamato a riforme normative di grande respiro, come quella oggetto della legge n. 134 del 2021 e poi attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022, le quali richiedono interventi su distinti *corpora* normativi e complesse operazioni di coordinamento sistematico tra le molteplici discipline su cui la riforma deve necessariamente incidere.

**2024/0083** Nella sent. n. 83 del 2024, tra i vari profili d'incostituzionalità prospettati, la Corte reputa ammissibile solo quello concernente l'art. 3 Cost, peraltro ritenuto infondato. Il rimettente si duole considerando irragionevole – se non addirittura «paradossale» – che, a parità di reato contravvenzionale, venga “trattato peggio” il patteggiamento - che è in grado di assicurare una definizione più rapida dei procedimenti e un maggior risparmio di risorse processuali - rispetto al rito abbreviato (art. 444 cod. proc. pen.). La Corte, però, rileva come la scelta del legislatore deve essere considerata espressiva dell'ampia discrezionalità che gli compete nella disciplina degli istituti processuali, il cui esercizio è censurabile solo ove decampi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Evenienza, questa, non ravvisabile nella specie, posto che il sistema in questione, se accresce l'incentivo all'accesso al giudizio abbreviato, non appare tale da compromettere, di riflesso, la convenienza del patteggiamento, tenuto conto della struttura di tale ultimo rito e del corposo insieme di altri vantaggi che esso assicura.

**2024/0082** Nella sent. n. 82 del 2024, è dichiarato incostituzionale l'art. 4 della legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., non spettando alla Regione decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l'esclusione dalle verifiche d'impatto ambientale, essendo, per l'appunto, nel suo complesso la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale riservata in via esclusiva alla legislazione statale.

**2024/0081** Benché l'ordinanza n. 81 del 2024 concluda per la manifesta inammissibilità delle questioni prospettate, la Corte non si esime, anche alla luce della precedente sent. n. 190 del 2023, dal ribadire «il pressante auspicio», «che il Governo dia efficace attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)».

**2024/0080** Con la sent. n. 80 del 2024, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, come conv., limitatamente alle parole "nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350", osservando che l'affermazione della natura non tributaria dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, operata dalla norma interpretativa censurata, si risolve in «una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria», sicché la norma, in violazione del principio di ragionevolezza, «lungi dall'esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata

natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico.

**2024/0077** L'illegittimità costituzionale dell'art. 36, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per violazione degli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, è argomentata dalla Corte, nella sent. n. 77 del 2024, col riscontro nelle norme invalidate della loro incisione su giudizi di cui è parte la pubblica amministrazione; giudizi dei quali si vuole vanificare o comunque condizionare l'esito, anche con riferimento ai collegati profili risarcitori; e, quindi, dall'uso improprio della funzione legislativa esercitata allo scopo di influire sul contenzioso in corso, vanificandone, nelle intenzioni, gli effetti.

**2024/0076** Nella sent. n. 76 del 2024, la Corte ricorda preliminarmente come, secondo la sua costante giurisprudenza, l'acquiescenza non si applichi nei giudizi in via principale, dal momento che la disposizione contestata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere. Censura, quindi, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 limitatamente alle parole «[l]a Commissione di cui all'art. 15, comma 7-bis, lett[era] a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico». Secondo la Corte, infatti, la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria va ricondotta alla potestà legislativa concorrente «tutela della salute», sicché la Regione, con la disposizione invalidata, in relazione ai principi fondamentali della materia «tutela della salute», avrebbe causato un'illegittima distonia dell'organo tecnico previsto dal legislatore regionale da quello previsto dal legislatore statale: per un verso, alterando il "peso" della partecipazione del direttore scientifico nel collegio, sia in termini numerici, sia in termini di posizione, e, per altro verso, sminuendo la competenza dei commissari nelle valutazioni dell'attività di ricerca e rimarcando quella di tipo clinico.

**2024/0075** Nella sent. n. 75 del 2024, la Corte costituzionale, dichiara, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'illegittimità dell'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 443 del 1992 nella parte in cui non prevedeva l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che aveva conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi del fatto. In particolare, la lesione di principio di eguaglianza e d'imparzialità amministrativa si è prodotta a causa dello "scavalcamento" determinato dalla retroattività di un trattamento più favorevole solo nei riguardi dei vice sovrintendenti che avevano superato le procedure selettive e i concorsi interni e non a quelli divenuti tali per merito straordinari

**2024/0074** L'infondatezza delle questioni sollevate, a fronte degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nei confronti dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, riposa, secondo la sent. n. 74 del 2024, sulla circostanza che, secondo la valutazione in astratto che sorregge l'individuazione delle ipotesi di incompatibilità del giudice, non avrebbe "forza pregiudicante" e perturbativa della terzietà e

dell'imparzialità, la pronuncia con cui il giudice abbia già rigettato la richiesta di decreto penale per ritenuta illegalità della pena proposta dal pubblico ministero, nel momento in cui egli sia chiamato a pronunciarsi su una nuova richiesta di emissione di decreto penale di condanna. E ciò perché, ai fini della prima pronuncia, non sarebbe stato necessario avviare ponderazioni del merito della richiesta stessa, potendosi, invece, prescindere da eventuali considerazioni circa la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

2024/0073

Nella sent. n. 73 del 2024, la Corte costituzionale respinge le censure formulate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nei confronti dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70. I dubbi del giudice remittente si erano appuntati sull'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, impeditiva che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici, attribuita dalla stessa legge agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo della loro indennità di anzianità. La Corte ha, invece, riconosciuto che il concetto di stipendio utile alla determinazione dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente, da un lato, è coerente con il contenuto precettivo e con la *ratio* della disposizione in scrutinio, concordando con la logica di fondo della legge n. 70 del 1975 e, più in generale, dell'ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato in cui essa si iscrive (talché la corrispondente regola non potrebbe essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva), e, dall'altro, valorizza congruamente le specificità connotative del termine «stipendio» impiegato nell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, collimando anche con le esigenze di uniformità e di razionalizzazione che permeano le previsioni che tale legge dedica al trattamento di quiescenza. La Corte ha ulteriormente osservato che il diverso *status* giuridico ed economico delle categorie di lavoratori poste a raffronto dal rimettente inficia il giudizio di comparazione richiesto, mentre non è sufficiente addurre la natura retributiva di un compenso per ritenere che la sua mancata considerazione ai fini del trattamento di fine servizio confligga con la garanzia della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Assai sinteticamente, dunque, la Corte riconosce, invece, agli onorari una specifica funzione premiale e incentivante, escludendo che costituiscano la normale retribuzione del patrocinio svolto dai legali del parastato in aggiunta allo stipendio.

2024/0071

Nella sent. n. 71 del 2024, la Corte costituzionale afferma che non è stata esercitata in maniera irragionevole la discrezionalità del legislatore nel prevedere un diverso regime di perseguibilità tra delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero di cui all'art. 574-bis cod. pen. (perseguibile d'ufficio) e quello di sottrazione di persone incapaci di cui all'art. 574 cod. pen. (perseguibile invece a querela). L'infondatezza della questione proposta discende infatti dal rilievo pubblicistico dell'interesse protetto dal primo reato, che non è più correlato al mantenimento delle prerogative genitoriali, ma al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all'estero e di ricondurlo in Italia.

**2024/0070** Nella sent. n. 70 del 2023, la Corte costituzionale, rammentato, tra l'altro, che la retroattività di una legge deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. In questo quadro, il «grado di meritevolezza dell'affidamento» generato dalla normativa può influenzare il risultato dell'operazione di bilanciamento con gli interessi antagonisti pure costituzionalmente protetti. Di tal che, nella specie, l'affidamento maturato in capo ai fruitori abusivi di beni pubblici – sui quali siano stati realizzati manufatti che incidono irreversibilmente sulle aree del demanio marittimo – può essere considerato recessivo rispetto ad altri interessi in gioco, che sono legati non solo alla valorizzazione dei beni demaniali, al fine di ricavare da essi una maggiore redditività, ma anche alla tutela di tali beni pubblici, in ambiti che incrociano altri delicati interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela del paesaggio e dell'ambiente marino; laddove la applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell'indennizzo per realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili sul demanio marittimo, parametrati ai valori di mercato e non ai criteri legislativi espressi nel precedente d.l. n. 400 del 1993, non potrebbe considerarsi né assolutamente imprevedibile alla luce di un processo «in corso da diversi decenni» in materia di un aumento degli indennizzi, anche in base al sistema di computo legato ai canoni, né sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

**2024/0069** La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, recante «Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) è ricondotta dalla Corte, nella sent. n. 69 del 2024, alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con riguardo alla materia «ordinamento civile», e all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento n. 679/2016/UE. Secondo la Corte, infatti, la norma impugnata, disciplinando il trattamento dei dati personali, ha invaso la competenza legislativa statale esclusiva e si è posta in contrasto con i vincoli posti dall'Unione europea.

**2024/0068** La Corte costituzionale, nella sent. n. 68 del 2024, dichiara, tra l'altro, incostituzionali gli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1, nel testo vigente *ratione temporis*, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto, eludendo le finalità di armonizzazione contabile, inseriscono, nel perimetro sanitario del bilancio regionale, spese che non possono essere ricondotte all'ambito applicativo delle eccezioni previste e che, in ogni caso, prescindono da qualsiasi finalità sanitaria.

**2024/0067** Nella sent. n. 67 del 2024 viene consolidata la giurisprudenza costituzionale che ha da tempo riconosciuto che il bisogno abitativo «esprime un'istanza primaria della persona umana radicata sul fondamento della dignità», ravvisando, conseguentemente, nel diritto all'abitazione «i tratti di un diritto sociale inviolabile» funzionale a che «la vita di ogni persona rifletta ogni

giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana». Nello specifico, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 25, c. 2, lettera a), della legge reg. Veneto n. 39 del 2017 nella parte in cui prevede[va], tra i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni», per violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza formale e sostanziale, di cui all'art. 3 Cost. Ed infatti: la soluzione adottata dal legislatore veneto, rifacendosi a un criterio di pregressa residenza prolungata nel territorio regionale è stato ritenuto irragionevole in quanto «privo di alcuna correlazione» con lo stato di bisogno, oltre che «insensibile» alla condizione di chi è costretto a muoversi proprio per effetto della sua condizione di fragilità economica; l'effetto dell'adozione di un criterio irragionevole rispetto alla *ratio* della prestazione sociale si è quindi tradotto, sempre secondo la Corte, nella violazione del principio di eguaglianza formale fra chi può o meno vantare una condizione – quella della prolungata residenza nel territorio regionale – del tutto dissociata dal suo stato di bisogno; inoltre la medesima norma ha violato anche il principio di eguaglianza sostanziale avendo aggiunto agli ostacoli di fatto costituiti dal disagio economico e sociale un ulteriore e irragionevole ostacolo «che allontana viepiù le persone dal traguardo di conseguire una casa», finendo con ciò per tradire l'ontologica destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all'abitazione della proprietà pubblica degli immobili (ERP).

2024/0066

Nella sent. n. 66 del 2024, disponendo una tutela additiva, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) nella parte in cui stabilì[va] che «la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione». La Corte ha censurato con ciò l'applicazione di un automatismo solutorio del rapporto di coppia in ragione dell'acquisita nuova identità di genere di uno dei suoi componenti, ravvisando la lesione del diritto inviolabile della persona alla propria identità (ex art. 2 Cost.), «di cui pure il percorso di sessualità costituisce certa espressione». Pertanto, nella specie, è stato dato contenuto al diritto inviolabile della persona di mantenere senza soluzione di continuità la pregressa tutela propria del precedente *status*, una volta condotto a compimento il percorso di affermazione della propria identità di genere, secondo principi di proporzione ed adeguatezza. In via consequenziale, ricorrendo ancora ad un dispositivo additivo, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 70-*octies*, c. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione

dell'ordinamento dello stato civile [...]). 76», nella parte in cui non prevede[va] che "l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione".

2024/0065

Nella sent. n. 65 del 2024, la Corte chiamata dalla Camera dei deputati, mediante un conflitto di attribuzioni, a fare "chiarezza" (e ad una rimediazione della questione) sulla sua possibilità di esercitare l'autodichia in materia di controversie relative all'affidamento di appalti pubblici, nega, con un'articolata argomentazione, che le sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato che, nel riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo hanno dato origine al conflitto abbiano determinato una lesione della sfera di attribuzioni della Camera dei deputati. La Corte tiene, tuttavia, a sottolineare come la corrispondenza tra autonomia e autodichia degli organi costituzionali debba essere intesa come mero criterio di massima, potendo gli organi costituzionali, anche in ambiti – come l'affidamento di appalti pubblici – rispetto ai quali non spetti loro alcun potere di autodichia, dettare regole con riferimento a esigenze di rilievo organizzativo, in relazione alle quali non sussistano vincoli discendenti dal diritto dell'Unione europea o dai principi costituzionali, la cui interpretazione e applicazione resta pur sempre affidata alla stessa giurisdizione amministrativa. Si noti che al giudizio prende parte anche il Consiglio di Stato, che evidentemente dubitando della tempestività della sua costituzione, si era proposto come eventuale (per vero eccentrico dato il suo interesse sostanziale) *amicus curiae*

2024/0064

Nella sent. n. 64 del 2024, la Corte di pronuncia sulla norma che il diritto vivente, attraverso un mutamento di orientamento a partire dal 2018, avrebbe tratto dall'art. 133, comma 1, del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. spese di giustizia), stabilendo che il giudice civile condanna la parte soccombente senza «il limite della coincidenza» con i «compensi anticipati dall'Erario all'avvocato della parte gratuitamente difesa», in violazione degli art. 76, 3, 23, 53 e 111, secondo comma, Cost. La Corte però giunge alla conclusione, per un verso, che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice rimettente, nella norma non sia ravvisabile una deviazione dalla natura propria dell'istituto del rimborso delle spese nel giudizio civile e, soprattutto, che essa non abbia carattere realmente innovativo rispetto al quadro normativo previgente all'esercizio della delega; e, per un altro verso, che la tesi del rimettente tragga origine da un errore di prospettiva, dato che nel caso particolare in cui la parte vittoriosa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto e autonomo, concettualmente estraneo alla logica propria dell'obbligazione tributaria. Ritenere altrimenti significherebbe, d'altro canto, garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell'onere del loro patrocinio

**2024/0063** Il caso affrontato nella sent. n. 63 del 2024 si origina da un ricorso della Regione Liguria promosso dal Consiglio delle Autonomie locali della medesima Regione. Le doglianze assumevano, in riferimento agli artt. 5, 114 e 119, commi primo e quarto, Cost., la lesione dell'autonomia politica e finanziaria dei comuni in conseguenza di un onere finanziario ad essi imposto dalla normativa statale impugnata (art. 1, commi 332 e 774, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), tra l'altro, in modo unilaterale, in asserita violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, secondo comma, Cost. La Corte respinge le questioni, fondandosi sulla natura eccezionale e temporanea della normativa impugnata e sottolineando come non sia stato dimostrato da parte ricorrente l'irreparabile pregiudizio lamentato, non risultando, d'altro canto, necessario il coinvolgimento regionale per uno specifico e temporaneo aumento retributivo, non destinato ad essere recepito in sede di contrattazione collettiva.

**2024/0060** La sent. n. 60 del 2024 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., in quanto ritenuto irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'IMU (per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte) gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen., o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

**2024/0059** Nella sent. n. 59 del 2024, dopo aver ribadito che il Procuratore generale della Corte dei conti non può ritenersi titolare di un interesse qualificato e che pertanto il suo intervento non è ammissibile, la Corte motiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regionale della Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, sotto il profilo della violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la Regione ha attribuito autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, invece di eventualmente limitarsi a disciplinare l'assetto organizzativo interno della gestione e gli ambiti della delega.

**2024/0058** Nella sent. n. 58 del 2024, l'illegittimità della legge regionale del Molise 31 dicembre 2022, n. 27 è motivata dall'omesso assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 per quanto riguarda l'esatta quantificazione del disavanzo complessivo e la quota annuale da ripianare: irregolarità, queste, già accertate dalla Corte nella sent. n. 39 del 2024, e che si riflettono sulla legge regionale di approvazione del rendiconto, che risulta pertanto in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

**2024/0057** Con la sent. n. 57 del 2024, la Corte, tra l'altro, dichiara, per violazione dell'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge

regionale campana n. 15 del 2005 limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria» in quanto il sovvenzionamento dell'attività di gestione societaria dell'aeroporto non risponde alle doverose finalità ambientali sottese all'imposizione del contributo previsto dalla legge stessa, non essendo funzionale a soddisfare l'interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della Regione. Talché terminati i lavori di completamento dell'aeroporto di Pontecagnano – Sa - e avviata l'attività aeroportuale, la contribuzione deve cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella Regione Campania.

2024/0055

Con la sent. n. 55 del 2024, la Corte costituzionale rileva come sussistano le medesime condizioni che l'avevano indotta a ritenere fondata, per violazione dell'art. 3 Cost., una analoga questione per la parte in cui una norma interpretativa non aveva previsto l'esonero, a tutela dell'affidamento scusabile riposto dai professionisti interessati, nella possibile interpretazione che li esentava dall'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi. Come già affermato per tale categoria forense, il legislatore, pur fissando legittimamente un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall'inizio idonea ad esprimere, avrebbe dovuto comunque tener conto del già insorto affidamento in una diversa interpretazione. La Corte dichiara pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, come conv., nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

2024/0054

Nella sent. n. 54 del 2024, la Corte costituzionale risponde ai dubbi di costituzionalità formulati, in primo luogo, in merito a fattispecie incriminatrici, assunte lesive del principio di tassatività, (art. 25 Cost.), prevedendo esse la punizione sia per l'omessa dichiarazione e comunicazione di «informazioni dovute» relativamente a vincite al gioco, ma senza fare alcun riferimento a cosa debba essere ricompreso in tale locuzione, sia omettendo di indicare le modalità con cui comunicare le vincite. L'illecito in discorso era stato commesso in sede di richiesta del reddito di cittadinanza. Con riguardo al primo profilo, il dubbio viene respinto, ritenendosi che la locuzione censurata, per quanto sommaria e non ulteriormente declinata in contenuti analitici, non può che collegarsi in via immediata ai requisiti previsti per l'accesso e per il godimento continuativo del reddito di cittadinanza: segnatamente, secondo la Corte, nonostante una complessa serie di rimandi normativi, è comunque possibile individuare con precisione le «informazioni dovute», la cui omessa dichiarazione o comunicazione integra le fattispecie penali rilevanti nel caso. Con riguardo al secondo profilo (oscurità circa come comunicare le variazioni del reddito del beneficiario conseguenti alle vincite), analogamente la Corte ritiene che sia possibile conoscere le modalità per informare l'INPS delle variazioni intervenute. I dubbi di costituzionalità sollevati riguardano, in secondo

luogo, il fatto che le disposizioni censurate rinvierebbero implicitamente alla previsione del t.u. imposte redditi secondo cui le vincite costituirebbero reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione, in violazione dell'art. 3 Cost., comma 2 (eguaglianza sostanziale). Anche questa prospettazione è ritenuta dalla Corte infondata, dal momento che il reddito di cittadinanza persegue obiettivi diversi da quelli previdenziali e che quindi coerentemente al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Inoltre, il reddito di cittadinanza risulterebbe strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere. Per la Corte, dunque, a ragionare altrimenti non solo si rischierebbe, in ipotesi, di alimentare la ludopatia in chi ancora ne soffre, ma anche di creare, in ogni caso, una rete di salvataggio che si risolverebbe in un deresponsabilizzante incentivo al gioco d'azzardo, i cui rischi risulterebbero comunque coperti dal beneficio statale del reddito di cittadinanza.

2024/0053

Nella sent. n. 53 del 2024, la Corte costituzionale, mentre ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale concernente il criterio della residenza protratta, previsto dall'art. 80, comma 1, lett. a), della legge valdostana n. 3 del 2013, per l'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, stimando non travalicato il limite della manifesta irragionevolezza dalla valorizzazione del radicamento territoriale per l'accesso al beneficio in questione, dichiara, invece, fondata la questione sollevata, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., concernente la pura esclusione dall'accesso al finanziamento di chi, pur se proprietario da quindici anni di un immobile fra quelli identificati dalla Regione come meritevoli di recupero, o proprietario di uno dei citati immobili e residente da almeno otto anni nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, risulti privo della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea, ritenendo quest'ultimo criterio del tutto scollegato dalla ratio della disciplina censurata.

2024/0052

Nella sent. n. 52 del 2024, il disposto, ritenuto illegittimo in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost, recato dall'art. 214, comma 8, cod. strada, per cui, in caso di in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», è sostituito dalla Corte dal disposto «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. Il vizio della norma è rinvenuto nella rigidità del meccanismo di revoca della patente che impedirebbe di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall'altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente avrebbe sulla vita del custode.

2024/0051

Nella sent. n. 51 del 2024, la Corte, chiamata a valutare, in riferimento agli artt. 3, 97, 105 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art.

8 CEDU, l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, «nella parte in cui dispone che si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice, senza prevedere che sia comunque rimessa all'Organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria, ne dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice». Tale dispositivo è motivato, da un lato, sotto il profilo della necessaria proporzionalità della sanzione, e, dall'altro, corrispondentemente, dall'impossibilità per il giudice disciplinare di valutare tale proporzionalità rispetto al reato da questi commesso, dal peculiare angolo visuale della eventuale inidoneità del magistrato a continuare a svolgere le proprie funzioni, sicché, conclusivamente, l'automatismo stabilito dalla disciplina censurata è suscettibile di produrre, in concreto, risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alle specifiche finalità della responsabilità disciplinare, in conseguenza dell'eterogeneità delle condotte suscettibili di essere sanzionate e della irragionevole sottrazione alla Sezione disciplinare di ogni potere di apprezzamento sulla inidoneità del magistrato condannato a continuare a svolgere le proprie funzioni.

[2024/0050](#)

Con la sent. n. 50 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la sanzione pecuniaria, comminata dalla legge provinciale di Bolzano, della violazione dell'obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde Covid-19. Per la Corte, infatti, il legislatore provinciale, nel disciplinare le conseguenze sanzionatorie della violazione dell'obbligo di controllo del green pass, ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale.

[2024/0049](#)

Nella sent. n. 49 del 2024, la Corte ribadisce preliminarmente come spetti al giudice rimettente accertare il nesso di rilevanza che deve avvincere giudizio incidentale e giudizio principale, a meno che tali valutazioni non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile; avendo, peraltro, la Corte stessa riconosciuto la sussistenza del requisito della rilevanza ogniquale sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi. Nel merito, chiamata a valutare la legittimità della normativa che colpisce fiscalmente alcune bevande contenenti edulcoranti (sugar tax) e non altre aventi identico contenuto, la Corte rigetta la questione, sottolineando che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira

l'attività di imposizione fiscale, restando tale attività comunque soggetta a sindacato circa il rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost. (uso ragionevole dei poteri discrezionali in materia tributaria e non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione), e ritenendo che, nella specie, il legislatore correttamente abbia raccolto l'invito dell'OMS a tassare le bevande in questione con l'obiettivo di limitarne il consumo e, conseguentemente, di contribuire alla riduzione dei tassi di sovrappeso e obesità, nel tempo stesso che in modo congruo e puntuale ne è stata identificata la base imponibile.

**2024/0048** Nella sent. n. 48 del 2024, viene in rilievo l'interessante caso della cd. pena naturale, ossia del patimento sofferto dall'autore del reato in conseguenza del reato stesso (nella specie l'uccisione colposa di un prossimo congiunto). Per il giudice a quo, infatti, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost., sotto i profili della necessità, proporzionalità e umanità della pena, in quanto, omettendo di considerare la predetta ipotesi, costringerebbe il giudice a infliggere una sanzione che, atteso il dolore già patito dal reo per la perdita del familiare, risulterebbe in concreto inutile, eccessiva e crudele. La Corte rigetta la questione in quanto il suo petitum risulta talmente ampio da risultare incompatibile con la tesi della sussistenza di un corrispondente vincolo costituzionale, trovando questa valutazione conferma nelle caratteristiche peculiari della fattispecie oggetto del giudizio principale. D'altro canto, secondo il suggerimento della Corte, non vi sarebbero ragioni costituzionali per cui la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, in tesi, un'esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva.

**2024/0047** Nella sent. n. 47 del 2024, la Corte manda indenne da censure la norma espressa dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, con specifico riguardo alla sanzione con ordine di allontanamento e divieto di accesso di condotte di impedimento all'accessibilità e alla fruizione delle aree delle infrastrutture di trasporto, normalmente prive di rilevanza penale, comparate dal giudice a quo con altre condotte costituenti invece reato e ben più pericolose per la sicurezza. L'esclusione del carattere illegittimo della norma è il riconoscimento che, nella specie, la selezione delle condotte cui anettere misure a carattere preventivo del genere considerato rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è sindacabile, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio

**2024/0046** Nella sent. n. 46 del 2024, la Corte costituzionale, nell'accogliere, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., le questioni di legittimità sollevate nei confronti dell'art. 646, comma 1, cod. pen., nella parte in cui punisce la condotta di appropriazione indebita con la reclusione da due a cinque anni, oltre alla multa, anziché con la reclusione da sei mesi a cinque anni, oltre alla multa, ritiene che la *reductio ad legitimitatem* della norma censurata esiga la sola dichiarazione di illegittimità costituzionale della pena minima di due anni di reclusione in quanto suscettibile di produrre in singoli casi concreti pene manifestamente sproporzionate per eccesso. Tale

soluzione, osserva, tra l'altro, la Corte non crea alcun insostenibile vuoto di tutela per il patrimonio, che continuerà ad essere efficacemente tutelato grazie alla pena prevista dall'art. 646 cod. pen., suscettibile di essere applicata dal giudice – nell'ipotesi delittuosa base – sino a un massimo di cinque anni di reclusione, e, al contempo, consentirà al legislatore di valutare se intervenire, nell'esercizio della sua discrezionalità.

2024/0045 Con un dispositivo classicamente sostitutivo, la sent. n. 45 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui stabiliva che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie dovevano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo d.lgs. Le ragioni della decisione vanno rinvenute, secondo la Corte, nella violazione da parte della previsione censurata del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Milita, infatti, contro tale principio, l'incoerenza del termine indicato: - sia con la marcata esigenza, propria del procedimento davanti al giudice di pace, di favorire, per il tramite dell'attività di mediazione del giudice, la conciliazione tra le parti anche e soprattutto mediante le condotte riparatorie dell'imputato; - sia con la finalità deflattiva del procedimento stesso (dato il risparmio di attività istruttorie e di spese processuali, allorché, integrata la fattispecie estintiva del reato conseguente a condotte riparatorie, non debba più avere inizio alcuna attività dibattimentale);- sia, ancora, con il ruolo più esteso e più bisognoso di tempo del giudice di pace rispetto al giudice ordinario: a lui spetta, infatti, non solo apprezzare l'adeguatezza e la completezza della riparazione, ma anche verificare il soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e di quelle di prevenzione. Infine, il disposto sostitutivo è giustificato dalla Corte dall'esigenza del riallineamento del termine in questione con il processo penale in generale, data anche la sua piena compatibilità col particolare processo innanzi al giudice di pace.

2024/0044 Nella sent. n. 44 del 2024, le censure mosse alla disciplina recata dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. (violazione della delega) sono rigettate poichè la previsione per cui il regime di tutela nei confronti dei licenziamenti debba essere quello contemplato dal decreto legislativo stesso e non già dall'art. 18 statuto lavoratori è ritenuta compatibile con il quadro disegnato dalla legge delega.

2024/0043 Nella sent. n. 43 del 2024, la Corte accerta l'irragionevolezza manifesta sottesa alla presunzione assoluta fatta derivare dalla commissione di un reato di ridotta pericolosità (piccolo spaccio) sicché ne viene inibita la possibilità di verificare in concreto se lo straniero autore del reato continui o meno a rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza, al momento in cui viene presentata l'istanza di accesso alle procedure di cui all'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2020 (emersione del lavoro irregolare e stipula di contratti di lavoro). Di qui la dichiarazione

2024/0042

d'incostituzionalità della la norma censurata in quanto travalicante il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione in riferimento all'art. 3 Cost. Nella sent. n. 42 del 2024, la Corte costituzionale accerta il carattere discriminatorio del possesso del requisito di un certo periodo di residenza continuativa (biennio) per poter fruire di un contributo economico stanziato per il sostegno delle famiglie con figli minori disabili, considerando che la selezione operata dal criterio in questione potrebbe portare ad escludere soggetti altrettanto, se non più, esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che il censurato sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale, senza che sia possibile presumere, in termini assoluti, che lo stato di bisogno di chi risieda in Toscana da meno di due anni sia minore rispetto a chi vi risieda da più anni; e rilevando, d'altro canto, l'assenza di un legame diretto tra periodo di residenza continuativa nel territorio regionale ed esigenze di contenimento della spesa.

2024/0041

Con la sent. n. 41 del 2024, la Corte costituzionale risponde ai dubbi di legittimità posti a fronte del diritto alla difesa in giudizio ed al contraddittorio, oltre che dell'eguaglianza di trattamento tra imputato e indagato, originati dalla mancata previsione (art. 411, comma 1-bis, c.p.), anche a favore di quest'ultimo, della possibilità di rinunciare alla prescrizione in caso di archiviazione per estinzione del reato, dal momento che non è stabilito che il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, come invece avviene nell'archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto. I dubbi sono, però, ritenuti infondati in quanto la Corte non ritiene che l'invocato diritto debba estendersi anche alla fase precedente all'esercizio dell'azione penale e, più precisamente, che debba riconoscersi in via generale alla persona sottoposta a indagini la titolarità di un diritto costituzionale ad un accertamento negativo su qualsiasi *notitia criminis* che la riguardi, da realizzare già nello specifico contesto del giudizio penale: un diritto, insomma, che implichi la possibilità di "difendersi provando" contro accuse mai formalizzate dal pubblico ministero. Secondo la Corte, inoltre, la sostenibilità costituzionale di tale conclusione riposa sull'assunto secondo cui né dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato, né dal provvedimento di archiviazione, dovrebbe essere fatta discendere alcuna conseguenza giuridica pregiudizievole per l'interessato.

In quest'ultima ottica, la Corte manifesta consapevolezza della gravità dei danni che, pur sussistendo i rimedi ordinari a difesa della reputazione, possono essere provocati alla reputazione delle persone – e, a cascata, alla loro vita familiare, sociale, professionale – a seguito della indebita propalazione, in particolare tramite la stampa, internet e i *social media*, della mera notizia dell'apertura di procedimenti penali nei loro confronti, così come di eventuali provvedimenti di archiviazione che diano comunque conto degli elementi a carico raccolti durante le indagini, pur concludendo poi nel senso della impossibilità di esercitare l'azione penale, per intervenuta prescrizione o per altra delle ragioni indicate dagli artt. 408 e 411 cod. proc. pen. Laddove è considerata ricadere in una specifica patologia la richiesta di

archiviazione per prescrizione, le cui argomentazioni sono integralmente fatte proprie dal GIP, nella quale si indulgia – prima della constatazione del decorso del termine prescrizionale dal momento di commissione del fatto descritto dalla *notitia criminis* – in apprezzamenti sulla fondatezza della *notitia criminis* stessa. Simili provvedimenti – sottolinea la Corte – privi del carattere di neutralità che li dovrebbe caratterizzare, sono comunque gravemente lesivi dei diritti fondamentali della persona interessata; e dovrebbero pertanto essere rimossi attraverso appropriati rimedi processuali.

2024/0040 Nella sent. n. 40 del 2024, la Corte costituzionale accoglie la questione sollevata, rilevando come la guida in stato di ebbrezza, costituente reato, attualmente non operi quale causa automatica di esclusione dal concorso per l'accesso alle Forze di polizia diverse dal Corpo della Guardia di finanza, ma deve essere valutata dall'amministrazione caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell'incensurabilità della condotta, e come, d'altra parte, le attribuzioni del Corpo della Guardia di finanza non costituiscano ragioni sufficienti a giustificare tale disparità, dandosi così luogo ad un rigido meccanismo preclusivo solo per l'accesso a tale Corpo con un'evidente irragionevolezza della diversità di trattamento (in violazione del principio di eguaglianza).

2024/0039 I dispositivi di incostituzionalità recati dalla sent. n. 39 del 2024 della Corte costituzionale colpiscono una pluralità di norme di carattere finanziario della Regione Molise in riferimento agli artt. 81, commi primo e terzo; 97, primo comma; 117, secondo comma, lettera e), «armonizzazione dei bilanci pubblici», e 119, primo comma, Cost. (leggi n. 6 e n. 7 del 2021).

La Corte costituzionale, dopo aver sottolineato che i parametri afferenti all'obbligo di copertura delle leggi, all'equilibrio di bilancio e alla sana e corretta gestione finanziaria si pongono in stretta interdipendenza e che essi, nella fattispecie considerata, si integrano con la funzione certificativa svolta dalla Corte dei conti attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, richiama le relazioni intercorrenti fra Corte dei conti (autorità remittente) ed enti territoriali nell'assetto costituzionale dopo la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. In tale quadro, si collocano, quindi, articolate censure di merito alla normativa regionale dianzi richiamata.

2024/0038 Le risposte fornite alle questioni trattate nella sent. n. 38 del 2024 della Corte costituzionale vanno alcune nel senso dell'inammissibilità ed altre in quello dell'infondatezza. Con riferimento a queste ultime, nella decisione la Corte ha escluso che violi il principio di ragionevolezza discendente dall'art. 3, comma 1, Cost. la soluzione adottata dal diritto vivente che circoscrive la compatibilità dell'indennità di mobilità con lo svolgimento di attività autonoma alla sola ipotesi in cui la corresponsione della prima sia chiesta in forma anticipata e *una tantum*. La Corte riconosce, invece, tra l'altro, che, lungi dal rivestire un carattere neutro, le modalità di erogazione dell'indennità, volte a incentivare l'autoimprenditorialità, sono state non irragionevolmente modellate dal legislatore. È, infatti, solo la forma dell'anticipazione *una tantum*, cui di necessità si accompagna la cancellazione dalle liste, a consentire l'immediata decongestione del settore

del lavoro dipendente nonché la riduzione degli oneri economici in capo all'ente previdenziale, anche in un'ottica di razionalizzazione dell'impiego delle risorse economiche pubbliche.

**2024/0037** Nella sent. n. 36 del 2024, la questione è dichiarata infondata, non condividendo la Corte l'interpretazione fornita dallo Stato ricorrente della normativa della Regione Calabria oggetto di censura. Secondo la Corte, infatti, tale normativa, non diversamente da quella statale statale evocata nello stesso giudizio, deve essere interpretata nel senso che non è impedito ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di NCC (noleggio con conducente) di erogare servizi innovativi, nell'osservanza degli obblighi sanciti dalla legge per la specifica attività svolta. Non sussisterebbe pertanto, da parte della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37, alcuna violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza).

**2024/0036** Nella sent. n. 36 del 2024, la questione è dichiarata infondata, non condividendo la Corte l'interpretazione fornita dallo Stato ricorrente della normativa della Regione Calabria oggetto di censura. Secondo la Corte, infatti, tale normativa, non diversamente da quella statale statale evocata nello stesso giudizio, deve essere interpretata nel senso che non è impedito ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di NCC (noleggio con conducente) di erogare servizi innovativi, nell'osservanza degli obblighi sanciti dalla legge per la specifica attività svolta. Non sussisterebbe pertanto, da parte della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37, alcuna violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza).

**2024/0035** La Corte costituzionale nella veste di giudice *a quo* solleva, con l'ord. n. 35 del 2024, questione di costituzionalità del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di NCC stabilito all'art. 10-*bis*, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 41 primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49 TFUE, che tutela la libertà di stabilimento. La risoluzione della questione è ritenuta, infatti, pregiudiziale rispetto alla questione recata dal ricorso statale avverso l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, che dispone: a) che, allo scopo di far fronte all'incremento della domanda dovuto all'aumento dei flussi turistici e garantire i servizi di trasporto, il competente dipartimento regionale rilascia alla Ferrovie della Calabria srl «titoli autorizzatori non cedibili» per lo svolgimento del servizio di NCC di cui alla legge n. 21 del 1992 (comma 1); b) che tali autorizzazioni sono rilasciate «nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992 e nelle more della specifica disciplina normativa, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge» (comma 2), assumendo violati l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia «tutela della concorrenza», e l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in riferimento al principio di sussidiarietà.

**2024/0032** La questione risolta con la sent. n. 32 del 2024 trova origine nella determinazione della Corte d'appello di Firenze, di sollevare, in riferimento

agli artt. 3 e 47 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, comma 2, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, come conv., e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come conv., nella parte in cui prevedeva un termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita. Un siffatto termine è stato ritenuto, infatti, dal giudice a quo, nella sua brevità, manifestamente irragionevole, in quanto di ostacolo al possibile esercizio di diritti derivanti da un contratto che ha una funzione di risparmio previdenziale. La Corte costituzionale accoglie la questione, condividendo la censura del remittente, non rinvenendo ragioni idonee a giustificare la previsione di una prescrizione breve nel delicato settore, oltre a considerare che, con il sopravvenuto obbligo di devolvere al fondo costituito con i rapporti "dormienti" le somme non richieste entro il termine di prescrizione, le imprese assicurative hanno preso ad eccepire la prescrizione invece che proseguire nella prassi di esaudire comunque le richieste di liquidazione pervenute entro dieci anni dalla morte dell'assicurato o dalla scadenza del contratto, quando i beneficiari non avessero potuto avere tempestiva conoscenza del proprio diritto: ciò ad ulteriore detrimento del diritto, postulato dal risparmio previdenziale, al pagamento delle somme dovute dall'assicuratore.

**2024/0031**

Nella sent. n. 31 del 2024, la Corte costituzionale risolve un contenzioso tra lo Stato e la regione Puglia provocato dal ricorso di quest'ultima avverso l'art. 33, comma 5-ter, del d.l. n. 13 del 2023, conv., con modif., nella l. n. 41 del 2023: precisamente, per la lett. a), n. 2, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione; e per la lett. b), con riferimento al principio di leale collaborazione. La Corte rigetta la questione di cui al profilo sub lett. a), n. 2, in quanto, per la nomina, ivi prevista, del commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzarsi per i Giochi del Mediterraneo 2026, il relativo d.p.c.m. può essere adottato sulla base di un semplice parere senza necessità dell'acquisizione dell'intesa della Regione Puglia, ovvero di altra forma di collaborazione. Accoglie invece la questione per il profilo sub b), riconoscendovi, in primo luogo, non l'esercizio di poteri sostitutivi da parte statale nei confronti della regione, sibbene una chiamata in sussidiarietà tesa ad attrarre sul versante statale compiti che incidono su materie rientranti nella competenza legislativa della Regione al fine di soddisfare l'esigenza di un esercizio unitario delle funzioni relative alla realizzazione delle infrastrutture per lo svolgimento dei Giochi; conseguendone, in secondo luogo, l'illegittimità della normativa impugnata nella parte in cui non richiede, ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali, l'acquisizione dell'intesa della Regione Puglia, unico strumento adeguato in una fase determinante quale è quella della valutazione circa le infrastrutture da realizzare e della definizione delle modalità di attuazione delle opere indicate nell'elenco predisposto dal commissario.

**2024/0029**

Con l'ord. n. 29 del 2024, la Corte costituzionale sottopone alla Corte di giustizia il quesito se l'art. 12, paragrafo 1, lett. e), della direttiva

2011/98/UE, quale espressione concreta della tutela del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale riconosciuta dall'art. 34, paragrafi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali UE, debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di applicazione rientri una provvidenza come l'assegno sociale e art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 e se, pertanto, il diritto dell'Unione osti ad una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva la provvidenza sopra citata, già riconosciuta ad essi a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Secondo la Corte costituzionale, infatti, nella specie verrebbe in discussione il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 12, paragrafo 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE che non potrebbe attribuire ai cittadini di Paesi terzi muniti dei titoli di legittimazione di cui all'art. 3, paragrafo 1, lett. b) e c), una tutela più ampia di quella delineata dalla disciplina di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, cui la stessa direttiva fa rinvio. La Corte costituzionale dubitando che la sola titolarità di un permesso di soggiorno che consente di lavorare conferisca anche al cittadino extra UE il diritto di accedere alle prestazioni "miste" alle stesse condizioni dei cittadini del Paese membro in cui soggiorna, richiede alla Corte di Lussemburgo l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione che incidono sulla soluzione delle sollevate questioni di legittimità.

**2024/0028**

Alla base della questione affrontata nella sent. n. 28 del 2024, stava la sollecitazione di un intervento manipolativo del giudice rimettente affinché fosse esclusa la punibilità della condotta ex art. 633 cod. pen. allorché si tratti di invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni, sostenendosi che solo ove l'agente non sia animato da tale scopo e l'immobile non versi in tali condizioni potrebbero ravvisarsi gli elementi idonei a garantire la reale offensività del fatto. La Corte respinge tale sollecitazione, pur riconoscendola improntata all'esigenza di tutelare il fondamentale diritto all'abitazione, in quanto la norma censurata non si appalesa manifestamente irragionevole, né lesiva del principio di offensività, inteso come precetto rivolto al legislatore affinché limiti la repressione penale a fatti che esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione.

**2024/0027**

Le questioni di costituzionalità sollevate dalla Regione Valle d'Aosta impugnando art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto valdostano, all'art. 2, comma 1, lettera b), della l. 26 novembre 1981, n. 690, all'art. 1 del d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, sono considerate dalla Corte nella sent. n. 27 del 2024 in parte inammissibili e in parte infondate. Con riferimento all'infondatezza, viene infatti confutato l'assunto regionale per cui le disposizioni impugnate coinvolgerebbero l'ordinamento finanziario riconosciuto alla Regione, dal momento che, invece, introducono una nuova e distinta tipologia di entrata (contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano

determinate attività nel settore dell'energia), per cui l'evocazione del metodo pattizio non risulta pertinente.

2024/0026 L'infondatezza dichiarata dalla Corte nella sent. n. 26 del 2024, relativa alle questioni proposte sull'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria) in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 2, lett. I), Cost. e agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto della Sardegna, riposa sulla circostanza che la disposizione impugnata persegue, in realtà, la prioritaria finalità di contribuire, attraverso l'incremento del massimale di assistiti per ciascun medico del ruolo unico dell'assistenza primaria, di assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione autonoma Sardegna, così sopperendo, in attesa della definizione dell'AIR, alle maggiori criticità che si sono presentate a livello locale, attestate dai lavori preparatori dell'iniziativa legislativa ed enunciate nell'atto di costituzione in giudizio della stessa Regione. In questo senso, la normativa risulta, dunque, esente dalle censure evidenziate nel ricorso statale.

2024/0025 Con la sent. n. 25 del 2024, la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non consente di presentare al giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. «ai condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento dell'entrata in vigore del succitato decreto, pendeva dinanzi alla Corte di appello il termine per il deposito della sentenza», ritenendo il rimettente di essere in presenza di una «lacuna involontaria» nella disciplina transitoria dettata dall'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022.

La Corte, pur considerando non implausibile tale assunto, rigetta la questione facendo appello alla giurisprudenza (diritto vivente) formatasi in seno alla Cassazione in virtù di un'interpretazione analogica, senz'altro consentita in materia processuale a fronte di una lacuna non intenzionale della legge, in applicazione degli ordinari canoni ermeneutici. Secondo la Corte costituzionale, infatti, tale interpretazione si accorda con la chiara intenzione del legislatore di assicurare la possibilità di accedere alle nuove pene sostitutive a tutti i processi in corso sino alla loro definizione con sentenza irrevocabile: possibilità assicurata, anche negli interstizi non coperti dal dato letterale del prodotto legislativo, proprio dall'interpretazione ora riferita della giurisprudenza di legittimità.

2024/0024 Con la sent. n. 24 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola ivi recata «espressamente», rilevandovi il vizio di eccesso di delega denunciato dal giudice remittente e individuato nella limitazione del diritto alla reintegrazione del posto di lavoro ai soli licenziamenti viziati da una nullità «espressamente» prevista; e ciò nel senso che la conseguente neutralizzazione di tutte le nullità diverse da quelle testuali non troverebbe rispondenza nella legge di delega, violandone, pertanto, il criterio direttivo nella parte in cui esso prescrive la tutela

reintegratoria in caso di licenziamento nullo *tout court*. La Corte perviene a tale esito con un'articolata ricostruzione della sua stessa giurisprudenza nel particolare settore, applicando la quale, nel caso di specie, l'eccesso di delega per violazione del citato criterio direttivo troverebbe riscontro sia nell'univoca "lettera" di quest'ultimo, che ammette distinzioni per i licenziamenti disciplinari, ma non anche per quelli nulli, sia nell'interpretazione sistematica per la contraddittorietà di una distinzione che non si accompagna, diversamente che per i licenziamenti disciplinari, alla previsione del tipo di tutela applicabile alla fattispecie esclusa dal regime della reintegrazione.

**2024/0021** Nella sent. n. 21 del 2023, la Corte costituzionale risponde ai dubbi formulati da alcuni giudici tributari in merito all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nella parte in cui prevede che «[l]'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento»: dubbi prospettati a fronte degli artt. 3, 41 e 53 Cost. La risposta della Corte è nel senso dell'inammissibilità, accogliendo l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, a motivo dell'insufficiente motivazione sulla rilevanza, evidenziando che il rimettente avrebbe «omesso il doveroso accertamento dell'effettiva strumentalità degli immobili e tale omissione determina l'inammissibilità della questione anche con riferimento all'indeducibilità dell'IMU dall'IRAP». Per il solo profilo riguardante la totale indeducibilità dell'IMU sui beni strumentali dall'IRAP, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost., l'esito è nel senso dell'infondatezza: a giudizio della Corte, infatti, tra l'altro, mancherebbero nell'IRAP le evidenze normative che hanno condotto nella sentenza n. 262 del 2020 a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell'IMU sugli immobili strumentali con riguardo all'IRES e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell'imposta. In sostanza, le diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline evidenzia come le medesime argomentazioni di tale sentenza non potrebbero essere estese all'IRAP.

**2024/0019** Nella sent. n. 19 del 2024 la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), limitatamente alle parole «e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro».

La questione di legittimità costituzionale ha riguardato la parte della disposizione regionale volta a stabilire la misura della sanzione, secondo le modalità indicate dalla stessa disposizione, con previsione di un minimo inderogabile (di cinquecento euro).

La Corte, prima di esaminare il merito, ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Ciò che ne ricava è che per costante giurisprudenza costituzionale la competenza a prevedere sanzioni

amministrative non costituisce materia a sé stante, ma “accede alle materie sostanziali” alle quali le sanzioni si riferiscono, spettando dunque la loro previsione all’ente “nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l’atto sanzionabile”.

Nel caso di specie l’atto sanzionabile era costituito dall’inosservanza della disciplina relativa alla tutela del vincolo paesaggistico-ambientale, e segnatamente dall’inosservanza delle norme che regolano l’autorizzazione paesaggistica: autorizzazione paesaggistica che per costante giurisprudenza costituzionale, deve essere annoverata tra gli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale. La disciplina sostanziale cui si riferisce la sanzione pecuniaria viene quindi dalla Corte ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», conseguendone la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

**2024/0017** Con la sent. n. 17 del 2024, il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati, avendo quest’ultima ritenute espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari talune opinioni di due suoi membri, è dichiarato inammissibile in quanto risulta in contrasto col principio di completezza e di autosufficienza del ricorso. Secondo la Corte, infatti, il tribunale ricorrente avrebbe ommesso di riportare le espressioni ritenute diffamatore in modo esatto ed obiettivo, rendendo anche impossibile la verifica dell’esistenza del nesso funzionale.

**2024/0016** Nella sent. n. 16 del 2024, vengono in rilievo alcune norme della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6. Per gli art. 1 e 2 della legge la Corte conclude nel senso dell’infondatezza delle questioni sollevate quanto all’asserita censura per contrasto con la competenza legislativa statale esclusiva dello Stato, in quanto dette disposizioni regionali, adottate nell’esercizio della competenza legislativa regionale residuale in materia di pesca, producono l’effetto di elevare, in relazione a specifiche esigenze del territorio, il livello di tutela ambientale. Fondata è invece la questione per la parte in cui i medesimi articoli introducono le nozioni di «mari regionali», di «mare territoriale della Puglia» e di «mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia»: qui la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. a), Cost. nelle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «rapporti dello Stato con l’Unione europea», in relazione all’art. 2 cod. nav., nella parte in cui gli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, è motivata dal fatto che tali sintagmi lessicali interferiscono direttamente con la nozione di mare territoriale, quale enucleata dall’art. 2 cod. nav. – che definisce un elemento costitutivo della sovranità –, ed evocano un frazionamento di tale paradigma su base regionale del tutto sconosciuto all’ordinamento giuridico.

**2024/0015** Con la sentenza n. 15 del 2024, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nella parte in cui prevede che l’ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza – documentazione richiesta per dimostrare l’impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale – debba essere presentata dai

cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e UE. Secondo la Corte, infatti, è evidente il vulnus discriminatorio a fronte dell'art. 3 Cost. A tale esito la Corte perviene dopo una vera e propria gincana interpretativa di notevole spessore argomentativo. In estrema sintesi, la Corte, dopo avere emarginato plurime questioni preliminari, afferma, in un primo momento, l'infondatezza del ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla predetta Regione, che erroneamente ritiene che il giudice ordinario (parte resistente del conflitto) non possa ordinare, nell'ambito del giudizio antidiscriminatorio di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, la rimozione di norme regolamentari discriminatorie, per poi, però statuire la fondatezza del ricorso stesso sotto il profilo che le norme regolamentari in questione sono, a ben vedere, riproduttive della legge regionale n. 1 del 2016. Infatti, secondo la Corte, il giudice ordinario non potrebbe ordinare la modifica di norme regolamentari che siano riproduttive di norme legislative, in quanto ordinerebbe alla pubblica amministrazione di adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa. L'esercizio di un siffatto potere viene, dunque, subordinato all'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura discriminatoria dell'atto regolamentare. Circa appunto tale questione (prospettata da uno dei due giudici a quibus e, che, come già riferito, viene accolta, interessa, tra le altre, la circostanza che la Corte la ritenga ammissibile anche a fronte della direttiva 2003/109/CE, che il giudice a quo reputa dotata di tutti i requisiti che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene necessari per ammettere la produzione di effetti diretti da parte di tale fonte del diritto comunitario, ovvero i requisiti di sufficiente precisione ed incondizionatezza. La Corte, dando atto che il primato del diritto dell'UE ha già avuto corso per la fattispecie in giudizio, ritiene infatti necessaria la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della normativa interna allorché possa verificarsi che, per mancata contezza dell'incompatibilità eurounitaria o in ragione di approdi ermeneutici che la ritengano insussistente, le norme interne continuino a essere utilizzate e applicate. In questo senso, dunque, la dichiarazione di illegittimità costituzionale offrirebbe, anzi, un *surplus* di garanzia al primato del diritto dell'Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione.

2024/0013

Nella sent. n. 13 del 2024, la Corte dichiara l'art. 1801 cod. ordinamento militare contrario all'art. 3 Cost, nella parte in cui subordina il beneficio stipendiale previsto per i militari che abbiano contratto un'infermità dipendente dal servizio al fatto che il riconoscimento della suddetta dipendenza avvenga in costanza di rapporto di impiego. Quest'ultima condizione imporrebbe, infatti, un elemento estraneo e distonico rispetto alla *ratio* dell'attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della "compensazione" dell'infermità e potrebbe comportare l'irragionevole conseguenza di negare il diritto maturato alla durata del procedimento amministrativo, che sfugge alla sfera di controllo del dipendente e non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso.

2024/0012 La sent. n. 12 del 2024 conclude per l'inammissibilità della questione sollevata per una pluralità di motivazioni, ossia l'inconferenza di uno dei parametri invocati (art. 102 Cost.), e per l'assenza di rilevanza di una delle norme impugnate (art. 61cod. antimafia). Inoltre, pur sussistendo la rilevanza per l'art. 55 cod. antimafia in quanto esclude che possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive dopo il sequestro di prevenzione di cui all'art. 20 dello stesso codice, l'inammissibilità è qui fatta derivare dalla Corte dall'insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale (nel caso di specie le modalità argomentative del g. *a quo* tradirebbero un'incertezza e contraddittorietà del petitum che non consente di enucleare con chiarezza il contenuto delle censure).

2024/0011 L'interesse dell'ord. n. 11 del 2024 deriva dalla circostanza che la carenza di oggetto che determina la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate trae origine dalla precedente sent. n. 2 del 2023, con cui la Corte aveva già invalidato la norma impugnata che secondo l'interpretazione invalsa nel diritto vivente vietava il possesso e l'utilizzo del telefono cellulare a chi fosse destinatario di un avviso orale rafforzato del questore.

2024/0010 La sent. n. 10 del 2024 invalida l'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini specificati nella stessa decisione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. La norma censurata è infatti ritenuta in contrasto con la tutela accordata alle relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza: libertà che non può essere annullata in radice nemmeno per le persone detenute, laddove, invece, il controllo a vista sullo svolgimento del colloquio obiettivamente restringe lo spazio di espressione dell'affettività, per la naturale intimità che questa presuppone, in ogni sua manifestazione, non necessariamente sessuale. Ciò che si risolve in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona, quindi in una violazione: vuoi dell'art. 3 Cost., sempre che, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né sussistano, rispetto all'imputato, specifiche finalità giudiziarie; vuoi dell'art. 27, comma 3, Cost., in quanto una pena che impedisce al condannato di esercitare l'affettività nei colloqui con i familiari rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa; vuoi ancora l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, a causa del carattere assoluto e indiscriminato del divieto di esercizio dell'affettività intramuraria, quale deriva dall'inderogabilità della prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento dei colloqui. Data la portata pratica della decisione, la Corte non omette di indicare in maniera

articolata quali siano le modalità più adeguate per la sua esecuzione (restando ovviamente salva la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi purché idonei a garantire l'esercizio dell'affettività dei detenuti, nel senso fatto proprio dalla decisione stessa), e di sottolineare come l'azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze, possa accompagnare una tappa importante del percorso di invero del volto costituzionale della pena.

2024/0009

La sent. n. 9 del 2024 presenta il preliminare interesse di riguardare anche un decreto di attuazione di uno statuto speciale (Sicilia). Come ricorda la stessa Corte, i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali presentano caratteristiche peculiari rispetto a quelli ordinari, in quanto emanati dal Governo in assenza della legge di delega preventiva del Parlamento; non sono sottoposti al parere parlamentare; necessitano del consenso della Commissione paritetica Stato-Regione, prevista da ciascuno statuto speciale, cui partecipano membri designati in misura uniforme dal Governo e dalla Regione. I presupposti del decreto legislativo di attuazione sono la Costituzione e lo statuto speciale, ed è a tali fonti che si fa riferimento per individuare l'oggetto delle disposizioni di attuazione. Nel merito sono accolte le questioni proposte (si noti, nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana davanti alla Corte dei conti), avverso l'art. 7 del decreto legislativo 27/12/2019, n. 158, nel testo vigente *ratione temporis*, in quanto lesivo del principio dell'equilibrio del bilancio di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. (a causa della procedura ivi prevista, valevole solo per la Regione Siciliana, per il recupero del disavanzo, in contrasto con l'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, che costituisce la regola generale posta dal legislatore statale per il recupero del disavanzo a tutela dell'equilibrio del bilancio del singolo ente e del complessivo equilibrio della finanza pubblica, e quindi non derogabile in sede di Commissione paritetica per la realizzazione del contingente interesse regionale); e avverso l'art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2019 per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. (la disposizione censurata, anziché prevedere misure di contenimento della spesa, dispone modalità di recupero del disavanzo che consentono addirittura di ampliarla senza adeguata copertura; e poiché i conti della Regione Siciliana confluiscono nelle risultanze dei conti nazionali, essa, inoltre, ostacola la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede eurounitaria e sovranazionale).

2024/0008

La sent. n. 8 del 2024 dichiara incostituzionale per violazione degli artt. 3, primo comma, e 41, primo comma, Cost., l'art. 8, comma 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 1995, nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame d'idoneità all'esercizio dei servizi di taxi e di NCC attesti «l'assenza di carichi pendenti». Sotto il primo profilo, infatti, l'articolo censurato, prescrivendo il requisito dell'insussistenza di carichi pendenti, viola, secondo la Corte, il principio di proporzionalità e quello di ragionevolezza, tutelati dall'art. 3 Cost., in quanto in questi termini essa

impedisce la partecipazione al suddetto esame in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale, sicché ogni ipotesi di reato finisce per determinare tale effetto ostativo. Sotto il secondo profilo, viene irragionevolmente compressa anche la libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41, primo comma, Cost., perché si traduce in «una indebita barriera all'ingresso nel mercato» dei servizi in questione, già, peraltro, caratterizzato, come più volte ha rimarcato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da una inadeguata apertura all'ingresso di nuovi soggetti (là dove, invece, la necessità di evitare ingiustificate barriere nello specifico settore del trasporto di persone mediante il servizio di NCC è stata di recente precisata anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea).

**2024/0007** Con la sent. n. 7 del 2024, la Corte, con un'estesa argomentazione, respinge *in toto* le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs Act), in riferimento agli artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 111, 76 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 e all'art. 24 della Carta Sociale Europea. Tutte le censure di illegittimità costituzionale erano focalizzate sul regime sanzionatorio del licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta, intimato a lavoratori assunti dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 (7 marzo 2015), che ha soppresso la reintegrazione come conseguenza dell'illegittimità di tale fattispecie di licenziamento.

**2024/0006** Nella questione affrontata nella sent. n. 6 del 2024, il giudice *a quo* aveva censurato l'omessa previsione, nella disciplina della liquidazione controllata introdotta dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di un termine di durata minima della apprensione dei beni sopravvenuti che fosse idoneo a preservare le ragioni creditorie, lamentando la mancata riproduzione, in detta disciplina, di una disposizione analoga a quella che l'art. 14-undecies della precedente legge n. 3 del 2012 prevedeva con riguardo alla liquidazione del patrimonio. La Corte, rilevato, con analitica argomentazione, il carattere erroneo dei diversi passaggi ermeneutici che compongono il presupposto interpretativo del giudice *a quo*, dichiara la non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

**2024/0005** Con la sent. n. 5 del 2024, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consentiva al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. La questione era stata sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma (in relazione agli artt. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948), e 30 Cost. La Corte osserva che l'adozione dei maggiorenni è regolata, dopo la riforma del 1983, dal codice civile, riservata al rapporto tra gli adulti, è revocabile e non crea, a differenza dell'adozione del minore di età, una relazione di parentela con i discendenti dell'adottante. Con un'articolata argomentazione, la Corte fornisce dell'istituto una lettura più

coerente con il rinnovato contesto di riferimento, sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale sicché esso ha da ultimo assunto anche la funzione di riconoscimento giuridico di nuove formazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive.

2024/0004

Nella sent. n. 4 del 2024, la disposizione impugnata viene dichiarata incostituzionale avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, ponendosi, con ciò, in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost. Nello specifico, la Corte ha evidenziato di dover esercitare uno scrutinio particolarmente rigoroso in ragione della centralità del principio di non retroattività della legge e del fatto che l'intervento legislativo retroattivo incide su giudizi ancora in corso, concernenti, per di più, un'amministrazione pubblica. Tra gli elementi sintomatici dell'uso distorto del potere legislativo, risulta significativo: «che lo Stato o l'amministrazione pubblica» siano «parti di un processo già radicato e che l'intervento legislativo si collochi a notevole distanza dall'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica; che la disposizione censurata, pur essendosi "auto-qualificata" come interpretativa, abbia in realtà introdotto un significato che non si poteva in alcun modo evincere dal testo; e soprattutto che il legislatore ha adottato la disposizione censurata per superare un orientamento giurisprudenziale consolidato, al fine specifico di incidere su giudizi ancora pendenti in cui era parte l'amministrazione pubblica, fatta salva la sola esecuzione dei giudicati già formati alla data di entrata in vigore della disposizione medesima.

2024/0002

Nella sent. n. 2 del 2024, la Corte accoglie i dubbi di costituzionalità sollevati avverso la norma di delega da parte della Regione Lazio alle province di alcune funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti: l'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), quest'ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonché», della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti). La Corte precisa, peraltro, che il contrasto della disposizione censurata con il parametro dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è sopravvenuto rispetto alla adozione della stessa disposizione. La discrasia rispetto all'assetto delle competenze, quale delineato dalla legge cost. n. 3 del 2001, si è dunque verificata solo nel momento dell'entrata in vigore delle norme interposte del codice dell'ambiente che, conformemente al nuovo quadro costituzionale, hanno ridisegnato, quanto alla gestione dei rifiuti, la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo. Ne consegue, secondo la statuizione della Corte, che l'illegittimità costituzionale della disciplina

censurata decorre dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore degli artt. 196 e 208 cod. ambiente.

2024/0001 Il 2024 esordisce con la dichiarazione d'incostituzionalità, alla luce della giurisprudenza della stessa Corte (sent. n. 1), della norma che disponeva l'assunzione a carico del bilancio della Regione Siciliana – impegnata nel piano di rientro dal disavanzo – di oneri non destinati all'erogazione dei LEA sia per contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano, sia per violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, dell'art. 117, terzo comma, Cost.

2023/0227 La sentenza n. 227 del 2023 accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato contro la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il Giudice per le indagini preliminari e il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale in relazione all'attività di intercettazione svolta a carico di Stefano Esposito, Senatore nella XVII legislatura. Con la decisione, infatti, la Corte costituzionale

- ha dichiarato che non spettava all'autorità giudiziaria disporre, effettuare e utilizzare intercettazioni rivolte nei confronti di terzi ma in realtà strumentali all'accertamento della responsabilità penale del parlamentare medesimo, senza aver mai richiesto l'autorizzazione alla Camera di appartenenza;

- per le intercettazioni disposte ed effettuate prima di una certa data, la Corte ha ritenuto altresì necessaria l'autorizzazione successiva;

- anche per l'acquisizione di messaggi WhatsApp intercorsi con l'interessato quando ricopriva ancora il mandato parlamentare ed estratti dalla copia forense delle comunicazioni contenute nel dispositivo di telefonia mobile di altro indagato, la Corte ha confermato la necessità della preventiva autorizzazione (v. sent. n. 170 del 2023).

2023/0225 Nella sent. n. 225 del 2023 sono rigettate le questioni sollevate nei confronti dell'art. 33-*quinquies* cod. proc. pen. , in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Secondo la Corte, infatti, un tale esito è consentito da una lettura costituzionalmente orientata della disposizione.

2023/0224 Nella sent. n. 224 del 2023, si ragiona delle censure mosse dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, ai commi 1 e 2, dell'art. 43, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, perché, rispettivamente (in violazione congiunta degli artt. 81, commi terzo e sesto, 97, primo comma, 119, commi primo e settimo, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge cost. n. 1 del 2012) introdurrebbero la facoltà di impiegare il fondo di rotazione come risorsa di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 dell'art. 243-bis t.u. enti locali, necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio; e interromperebbero il collegamento tra erogazione e obbligo di restituzione, imponendo di registrare i due flussi finanziari, in entrata e in spesa, come due trasferimenti tra loro non comunicanti, prima dallo Stato all'ente locale e poi dall'ente locale allo Stato ). Analogamente censurato è

l'art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, poiché avrebbe attribuito valenza legislativa al principio contabile applicato di cui al paragrafo 3.20-bis dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 che, a sua volta, riproducendo i contenuti dell'art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, «lo interpreta nel senso che esso autorizza l'utilizzabilità del fondo a scopo di copertura. [...] Il doppio richiamo normativo, quindi, espone l'art. 53, comma 4, agli stessi vizi di incostituzionalità delle norme richiamate».

La Corte accoglie solo le questioni prospettate nei confronti dell'art. 43 predetto: per il comma 1, nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), debba avvenire solo a titolo di cassa; per il comma 2, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

[2023/0223](#) Nella sent. n. 223 del 2023, accanto a plurime dichiarazioni di infondatezza e di inammissibilità, rileva in particolare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui non prevede che il decreto ivi indicato sia adottato «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», in quanto, tra l'altro, non si può ritenere che la competenza regionale in materia di istruzione scolastica sia del tutto estranea all'ambito del fondo ivi previsto, mentre l'ascolto della voce delle regioni sulla destinazione di tali risorse può consentire un migliore coordinamento e al contempo una maggiore efficacia nella programmazione degli interventi.

[2023/0222](#) Nella sent. n. 222 del 2023, al dubbio di incostituzionalità sollevato nei confronti dell'art. 696 c.p.c., comma 1, primo periodo, in quanto escluderebbe l'espletamento della consulenza tecnica in via preventiva per le obbligazioni derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, la Corte risponde affermativamente, riconoscendo che tale limitazione dell'ambito oggettivo di operatività della consulenza preventiva contrasta con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell'eguaglianza, sia sotto quello della ragionevolezza, e con l'art. 24 Cost., in quanto realizza una differenziazione nella tutela dei diritti non supportata da una ragionevole giustificazione. Derivandone pertanto, una sentenza additiva di una nuova norma nel codice civile di rito.

[2023/0221](#) Nella sent. n. 221 del 2023, accanto ad un profilo di inammissibilità rispetto ad uno dei parametri evocati (art. 54 Cost.) determinata da inadeguatezza della corrispondente motivazione, rileva un profilo d'infondatezza, essendosi il remittente, secondo la Corte, basato sull'erroneo presupposto interpretativo secondo cui mancherebbe una disciplina del compenso dell'amministratore giudiziario per l'attività di assistenza al giudice delegato

nella verifica dei crediti. Secondo una corretta ricostruzione, infatti, essa sarebbe, invece, prodotta mediante integrazione con regolamento attuativo della norma primaria in materia non coperta, peraltro, da riserva di legge; laddove il compenso così individuato non violerebbe, a sua volta, il canone della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost.

Merita altresì attenzione il richiamo alla giurisprudenza costituzionale secondo cui, se è vero che il *petitum* dell'ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure, la Corte non ne resta vincolata, stante anche che «l'assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate» non compromette l'ammissibilità delle questioni stesse quando sia rinvenibile nell'ordinamento una soluzione adeguata al parametro di riferimento. La questione è per converso inammissibile sia in mancanza di una soluzione costituzionalmente adeguata, sia se (come sarebbe nel caso di specie) il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale esiga un intervento di sistema del legislatore.

**2023/0220** Nella sent. n. 220 del 2023, con passaggi molto articolati, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all'ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. Secondo la Corte, infatti, le due situazioni poste a confronto non rispondono alla medesima ragione giustificatrice e si differenziano anche sotto il profilo soggettivo, oltre a non contrastare neppure con il principio di ragionevolezza. Pertanto, non risultano lesi gli evocati parametri (artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché l'art. 77 Cost. non essendo la normativa in scrutinio, inserita in sede di conversione, né estranea, né «intrusa» rispetto alla cornice teleologica dell'atto urgente).

**2023/0219** Nella sentenza n. 215 del 2023, la Corte chiamata a sciogliere il dubbio di costituzionalità circa l'omogeneità o meno di una disposizione inserita nella legge di conversione di un decreto legge a fronte dell'oggetto e delle finalità del medesimo decreto (peraltro già segnalata dal Presidente della sede di promulgazione della legge), accoglie la questione e dichiara la disposizione illegittima sulla base delle molteplici coordinate enunciate in precedenza.

**2023/0218** Con la sent. n. 218 del 2023, la Corte annulla la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica con riguardo alle condotte di un senatore penalmente contestate in giudizio (artt. 336 e 338 cod. pen.) in quanto non repute riconducibili alla nozione di espressione di una opinione, trattandosi, invece, di condotta coercitiva rispetto all'esercizio di altri poteri dello Stato e volta a far deviare dai doveri d'ufficio esponenti di altri poteri dello Stato e a comprimere la loro discrezionalità.

**2023/0217** Nella sent. n. 217 del 2023, la Corte dichiara illegittimo l'art. 628, quinto comma, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628, individuando nella scelta del legislatore di non estendere al condannato affetto da vizio parziale di mente la stessa regola derogatoria prevista per il condannato minorene la violazione dell'art. 3 Cost., laddove

rispetto a questo ultimo le ragioni dell'attenuazione di pena valgono *a fortiori*.

2023/0216 Nella sentenza n. 216 del 2023, la Corte reputa l'abrogazione di una disposizione a quattordici anni dalla sua originaria entrata in vigore una violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dal momento che produce effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio degli interessati in contraddizione *ex post* della *ratio* della normativa premiale.

2023/0215 Nella sentenza n. 215 del 2023, la Corte chiamata a sciogliere il dubbio di costituzionalità circa l'omogeneità o meno di una disposizione inserita nella legge di conversione di un decreto legge a fronte dell'oggetto e delle finalità del medesimo decreto (peraltro già segnalata dal Presidente della in sede di promulgazione della legge), accoglie la questione e dichiara la disposizione illegittima sulla base delle molteplici coordinate enunciate in precedenza.

2023/0212 Nella sentenza n. 215 del 2023, la Corte chiamata a sciogliere il dubbio di costituzionalità circa l'omogeneità o meno di una disposizione inserita nella legge di conversione di un decreto legge a fronte dell'oggetto e delle finalità del medesimo decreto (peraltro già segnalata dal Presidente della in sede di promulgazione della legge), accoglie la questione e dichiara la disposizione illegittima sulla base delle molteplici coordinate enunciate in precedenza.

2023/0211 Con la sent. n. 211 del 2023 la Corte accoglie le questioni di legittimità costituzionale sollevate, dichiarando illegittimi per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992 nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria – che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

2023/0209 Nella sent. n. 209 del 2023, la Corte, accertato preliminarmente che, con l'art. 103, commi 4, 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, non si è conferito all'amministrazione un potere "in bianco", indeterminato nel contenuto e nelle modalità, bensì il compito di dettare, in termini uniformi e generali per tutte le procedure di emersione del cd. lavoro nero, un requisito di carattere meramente tecnico, sulla base di ben specifici obiettivi da perseguire e di parametri a cui conformarsi, dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo 103, commi 4, 5 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 35, 97 e 113 Cost., in particolare perchè non è ravvisabile alcuna intrinseca contraddittorietà tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore - che attiene «tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalità del mercato del lavoro in un contesto d'inedita difficoltà» - e la norma censurata (che non consente, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, «a differenza di quanto era accaduto per la c.d. "emersione del 2012")).

2023/0208 Con la sent. n. 208 del 2023, la Corte ha escluso che la Costituzione imponga allo Stato di rimettere sul mercato le armi confiscate al fine di trarre un lucro dalla misura ablativa di talchè ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui prevede che «[l]e armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110». Secondo il rimettente, tale disposizione si sarebbe posta in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto «del tutto irrazionale», non essendovi alcun motivo per sottrarre alla vendita le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati e per privare lo Stato del relativo profitto.

2023/0207 Secondo la sent. n. 207 del 2023, il legislatore, nel prevedere, come circostanza aggravante del furto consumato o tentato, la violenza sulle cose, ha esercitato la discrezionalità che gli compete nella dosimetria penale, senza trasmodare in opzioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Per la Corte, infatti, la *ratio* della disposizione censurata attiene al danno funzionale della violenza reale, la quale atteggia il furto a reato complesso, intrinsecamente più grave del reato semplice. Per altro verso, circa il denunciato difetto di proporzionalità della pena, la Corte osserva che, alla fattispecie oggetto del giudizio principale (tentato furto aggravato da violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede), è, in base al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ora applicabile (ricorrendone gli ulteriori estremi) l'esimente per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.

2023/0206 Nella sent. n. 206 del 2023, la Corte dichiara incostituzionale, in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., l'art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, che, quanto all'impiego del gettito introitato, ha assimilato tra loro l'«attività di recupero fiscale» dei tributi propri derivati ed il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale»: impiego che, invece, il legislatore statale, nell'esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, ha differenziato per le due ipotesi. Nell'occasione, la Corte rammenta, peraltro, la perdurante necessità di un intervento organico e ponderato del medesimo legislatore finalizzato ad attribuire alle Regioni una effettiva autonomia finanziaria ex art. 119 Cost. e ad incentivarne il concorso alla lotta all'evasione fiscale.

2023/0205 Con la sent. n. 205 del 2023 è esaminata dalla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto, anche per il processo in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, considera ragionevole una durata del processo che non eccede la durata di tre anni in primo grado. La questione è rigettata dalla Corte, secondo cui la celerità di trattazione richiesta dai processi in questione non impone di individuare per essi un più breve termine di ragionevole durata, e pur condividendosi il principio secondo cui lo Stato è tenuto a concludere il relativo procedimento in termini più celeri di quelli occorrenti per le

procedure ordinarie, non ritiene irragionevole la prevista durata di tre anni per il primo grado di merito (data anche l'esigenza che i procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale siano disciplinati in modo tale da assicurare il completo esame della situazione individuale del richiedente).

**2023/0203** Nella sent. n. 203 del 2023, la Corte costituzionale ritiene fondate le censure statali avverso talune disposizioni regionali (legge reg. Puglia n. 2 del 2005). In particolare, secondo la Corte, le disposizioni invalidate miravano ad eludere il principio funzionale aut simul stabunt aut simul cadent, col procrastinare, mediante la surrettizia introduzione dell'incombente della presa d'atto delle dimissioni del Presidente della Regione, il termine di sei mesi, già sensibilmente lungo, entro cui, ai sensi dell'art. 5, comma 2, secondo periodo, della stessa, avrebbero dovuto essere indette le nuove elezioni. E ciò in violazione degli artt. 123, in relazione all'art. 22, comma 4, dello statuto reg. Puglia, e 126, terzo comma, Cost.

**2023/0202** Il diritto di agire in giudizio sancito dall'art. 24 Cost. come diritto inviolabile e quindi fondamentale è ritenuto leso dalla Corte costituzionale nella sent. n. 202 del 2023 (ed altresì il canone di ragionevolezza ex art. 3, primo comma, Cost.), derivandone l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis del medesimo codice.

**2023/0201** Nella sent. n. 201 del 2023, la Corte accoglie la questione proposta sull'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti (per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.) La Corte ritiene infatti che la previsione ridondi in un vizio di irragionevolezza intrinseca della disciplina, che finisce per frustrare lo scopo perseguito dal legislatore mediante la previsione della circostanza attenuante, in violazione dell'art. 3, Cost.

**2023/0200** Con la sent. n. 200 del 2023, la Corte costituzionale rigetta le questioni proposte avverso l'art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost., ritenendo che il mantenimento dell'emolumento per diritti di rogito per i soli segretari comunali e provinciali fruanti di un trattamento stipendiale complessivamente meno elevato sia frutto di una scelta razionale sotto diversi profili, particolarmente sotto il profilo della comparazione rispetto ai segretari che rivestono figure apicali e sono già destinatari di un trattamento economico significativamente superiore.

**2023/0197**

Nella sent. n. 197 del 2023 le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'assise di Cagliari e dalla Corte d'assise d'appello di Torino - concernono l'art. 577, terzo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui vieta di considerare prevalenti le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e della provocazione di cui all'art. 62, primo comma, numero 2), cod. pen. rispetto alla circostanza aggravante dell'omicidio prevista dall'art. 577, primo comma, numero 1), cod. pen.

Premessa una sintetica ricognizione del contesto normativo in cui le due circostanze attenuanti svolgenti «un ruolo essenziale» trovano collocazione, la Corte rileva che:

- il delitto di omicidio può essere connotato, nei singoli casi concreti, da livelli di gravità notevolmente differenziati che non possono non riflettersi nella misura della pena concretamente applicabile a chi abbia ucciso volontariamente un'altra persona (p. 5.1. c.d.);
- in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena, il Codice penale italiano (come altri dalle comuni tradizioni giuridiche) consente in via generale di adeguare la pena dell'omicidio alla gravità della singola condotta (p. 5.2. c.d.);
- tanto l'attenuante della provocazione quanto le attenuanti generiche sono strumenti essenziali a disposizione del giudice per adeguare la misura della pena alla concreta gravità del singolo fatto di omicidio (p. 5.3. c.d.);
- il divieto, stabilito dalla disposizione censurata, di applicare la diminuzione di pena prevista per le due attenuanti nei casi di omicidi commessi in contesti familiari o para-familiari, mentre determina una drastica limitazione del potere del giudice di calibrare la pena al disvalore effettivo del fatto compiuto, non si fonda su alcuna plausibile ragione giustificativa (p. 5.4. c.d.) rispetto alla generica volontà di assicurare un trattamento sanzionatorio particolarmente severo;
- tale divieto deve ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., per plurime e concorrenti ragioni (p. 5.5. c.d.). Segnatamente, esso:
  - viola il principio di eguaglianza davanti alla legge (p. 5.5.1. c.d.);
  - produce una irragionevole disparità di trattamento tra gli omicidi commessi all'interno di contesti familiari e affettivi e la generalità degli omicidi volontari (p. 5.5.2. c.d.);
  - risulta intrinsecamente irragionevole, nella misura in cui prevede che una sola circostanza aggravante abbia l'effetto di impedire un giudizio di prevalenza di una pluralità di circostanze attenuanti (p. 5.5.3. c.d.);
  - produce risultati incoerenti rispetto al proprio stesso scopo di tutela, in violazione, come per i precedenti profili, dell'art. 3 Cost. (p. 5.5.4. c.d.);
  - last but not least, viola il principio di proporzionalità delle pene, desumibile dall'art. 3 in combinato disposto, qui, con l'art. 27, c.3 della Costituzione (p. 5.5.5. c.d.).

Di qui, dunque, la fondatezza della questione portata alla sua attenzione, con l'ulteriore precisazione della Corte che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale che ne discende «non si pone in contrasto con la

finalità complessiva perseguita dal legislatore del 2019 di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, ma semplicemente evita che dalla legge n. 69 del 2019 discenda un effetto collaterale incongruo rispetto alla sua stessa ratio».

**2023/0195** Nella sent. n. 195 del 2023, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, ritenendo adeguata la pena fissa ivi comminata per la fuga realizzata da un conducente responsabile di gravi lesioni personali seguite a un incidente stradale. Secondo la Corte, se è sicuramente preferibile consentire al giudice di calibrare il trattamento punitivo al caso concreto, nella specie l'indizio di illegittimità costituzionale che grava sulla norma censurata non vale a far concludere nel senso della fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. Rileva in particolare la Corte che il legislatore ha configurato una nuova fattispecie astratta che descrive due condotte strettamente connesse, le lesioni gravi e la fuga, la seconda delle quali, essendo dettata unicamente dall'intento del soggetto di conseguire l'impunità per il primo comportamento, è idonea a imprimere, in realtà, uno speciale disvalore all'intera vicenda.

**2023/0194** Con la sent. n. 194 del 2023, la Corte costituzionale rigetta la questione sollevata con riferimento alla sanzione accessoria della revoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'aver provocato un incidente in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, ritenendola misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito sanzionato dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nell'ambito di una previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata.

**2023/0192** Con la sent. n. 192 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse procedere anche in assenza per i delitti commessi mediante gli atti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo. L'invalidità in questione è stata accertata a fronte degli art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura; dell'art. 2 Cost., poichè l'impedimento sine die del processo annulla un diritto inviolabile della persona che di tale reato è stata vittima; nonché del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in ragione di un quadro normativo che impedisce di compiere quegli stessi accertamenti giudiziari che sono stati previsti in sede pattizia.

La Corte precisa tuttavia che resta salvo il diritto dell'imputato a un nuovo processo per il riesame del merito della causa, semplicemente comparando, anche prima della pronuncia di un'eventuale condanna, e quindi anche senza ricorrere a un'impugnazione. Con l'avvertenza che siffatta possibilità non

riduce il processo stesso a un simulacro dal momento che l'accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde a un obbligo costituzionale e sovranazionale, e già solo per questo non è mai inutile anche quando circostanze esterne lo privino del contraddittorio dell'imputato.

**2023/0190** La sent. n. 190 del 2023 della Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni proposte dal momento che il rimedio al vulnus riscontrato dal giudice a quo richiederebbe un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. In particolare, il vulnus consisterebbe nella deteriore tutela giurisdizionale del contribuente dinanzi al giudice tributario rispetto al giudice ordinario conseguita alla novella legislativa del 2021 ed alla successiva interpretazione delle SS.UU. del 2022, poiché un'intervenuta prescrizione del debito tributario non potrebbe più essere dedotta «in via immediata» dinanzi al giudice tributario tranne che nelle ipotesi previste dalla novella stessa, essendo necessario attendere la notifica di un atto successivo (magari esecutivo) per poter contestare la pretesa, con evidenti rischi di tutela meramente risarcitoria: il che si riverbererebbe nella violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La Corte, peraltro, non si esime dal formulare il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

**2023/0189** Con la sent. n. 189 del 2023 della Corte costituzionale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che non ha previsto la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, in quanto tale esclusione non trova alcuna logica giustificazione e comporta una irragionevole disparità di trattamento con un'altra categoria di soggetti ritenuti invece meritevoli della protezione in parola.

**2023/0188** Con la sent. n. 188 del 2023, la Corte riscontra nella norma (art. 69, comma 4, c.p., nella versione vigente fino alla sua sostituzione ad opera del d.lgs 8 novembre 2021, n. 195) che irroga una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base di autoricciclaggio, allorché lo stesso delitto risulti aggravato dalla recidiva reiterata, una violazione del canone della proporzionalità della pena fondato sugli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nonché un vulnus al principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo "fatto" di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali.

**2023/0186** Nella sent. n. 186 del 2023 la Corte risponde ai dubbi di legittimità a fronte dell'art. 3 Cost. suscitati dall'obbligo vaccinale imposto anche ai dipendenti ospedalieri con funzioni amministrative la cui struttura lavorativa è collocata esternamente alla struttura sanitaria vera e propria e a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Con riguardo specifico al secondo profilo, la questione è ritenuta infondata poiché, anche sulla scorta

della precedente giurisprudenza, la norma impugnata non è ritenuta in sé irragionevole e non sproporzionata quanto alle conseguenze previste in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale.

**2023/0185**

Con la sent. n. 185 del 2023 la Corte ha risposto al giudice a quo che reputava irragionevole la generale imposizione dell'obbligo vaccinale agli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, e in particolare agli iscritti nell'albo dei chimici e dei fisici, in quanto disposta in maniera indistinta senza attribuire alcuna rilevanza alle concrete tipologie di svolgimento della professione. Rilevando che l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate con riguardo all'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione, non può ritenersi irragionevole e lesiva dei parametri costituzionali evocati (artt. 3 e 32 Cost.) la Corte la dichiarata infondata la questione, anche in considerazione che l'imposizione dell'obbligo vaccinale in questione non risulta sproporzionata.

**2023/0184**

Nella sent. n. 184 del 2023, la Corte, dichiarata l'inammissibilità di talune delle questioni di costituzionalità proposte e valutato l'assorbimento di talaltre, accoglie nel merito quella formulata, a fronte degli artt. 2, 3 e 18 Cost., con riguardo alla disposizione (art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999) nella parte in cui preclude radicalmente agli associati della Federazione Italiana Tennis la possibilità di candidarsi nell'ambito degli organi direttivi qualora abbiano già svolto tre mandati elettivi.

Considerato preliminarmente lo statuto costituzionale della libertà di associazione, particolarmente nella sua attitudine ad un più generale bilanciamento con altri diritti o interessi pubblici di analogo rango sempre che sussista la «necessaria connessione strumentale [del vincolo] con il fine» e che il bilanciamento non risulti irragionevole o sproporzionato, la Corte, mentre, sotto il primo profilo, non rileva motivi di invalidità della normativa scrutinata, sotto il secondo, invece, perviene ad un esito negativo, ritenendo il divieto precitato nella sua assolutezza eccessivo rispetto alla finalità pur legittimamente perseguita.

**2023/0183**

Le questioni affrontate nella sent. n. 183 del 2023 hanno per oggetto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24 CDFUE. Tali questioni sono state dichiarate in parte inammissibili (non riscontrandosi le ragioni per l'invocazione del diritto dell'Unione europea) ed in parte infondate (sia sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento con la disciplina dell'adozione in casi particolari, sia perché in realtà la formulazione della disposizione censurata induce ad escludere che la norma contempli un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine del minore (anzi il relativo interesse troverebbe tutela proprio in un'interpretazione conforme a Costituzione,

oltre nel complessivo tessuto della legge). Sicché, mentre la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali, quanto all'interruzione dei rapporti di natura socioaffettiva, vige invece una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore.

2023/0182

La sentenza n. 182 del 2023 della Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate a causa dell'inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento che finisce per compromettere le valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. Il dubbio di costituzionalità verteva sull'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria dalla legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. La Corte non manca, peraltro, di invitare il legislatore a ridisciplinare la materia.

2023/0181

Nella sent. n. 181 del 2023, la Corte, rifacendosi alla propria giurisprudenza pregressa, si è pronunciata per l'illegittimità costituzionale, in riferimento a tutti i parametri evocati, dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede(va) il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque avesse riportato lesioni o infermità da cui fosse derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione (contro il contagio da papillomavirus umano).

Chiarito che la ratio della disciplina legislativa è rinvenibile nella reciprocità dei vincoli che scaturiscono dal principio di solidarietà – la collettività è tenuta a essere “solidale” e a tutelare il diritto alla salute di chi sia stato, a sua volta, “solidale” con gli altri, per aver tenuto un comportamento che protegge la salute di tutti – il giudice costituzionale ha stabilito che chiunque riporti per effetto del vaccino una patologia con effetti menomativi permanenti della propria integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione sia stata obbligatoria o raccomandata, trattandosi di tecniche diverse di cui l'autorità pubblica può ritenere di avvalersi ma di cui non è dato apprezzarsi una diversità qualitativa.

Nello specifico, il disposto è stato dichiarato illegittimo in quanto lesivo: dell'art. 2 Cost., poiché viola il principio di solidarietà che impone alla collettività di essere, per l'appunto, “solidale” con chi ha subito un danno in seguito all'osservanza di condotte raccomandate dalle autorità pubbliche – anche a livello regionale - a tutela dell'interesse collettivo;

dell'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente pregiudizievole nei confronti di chi si attiene in modo spontaneo alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie per proteggere la salute della collettività, rispetto a coloro che, invece, vi aderiscono in forza di obblighi giuridici presidiati da rimedi deterrenti; ed infine

dell'art. 32 Cost., non offrendo alcuna tutela al diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell'interesse della collettività.

2023/0178

Nella sentenza n. 178 del 2023, la Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno», con riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 17, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP), nonché con gli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, Cost. La Corte, rilevato che anche i chiarimenti interpretativi forniti dalla Corte di giustizia in seguito al rinvio pregiudiziale operato con l'ordinanza n. 217 del 2021 confermano i dubbi di incompatibilità con lo stesso diritto dell'Unione – oltre che con la Costituzione italiana – della disciplina censurata, ne dichiara, a sua volta, la contrarietà agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché 27, terzo comma, Cost.

2023/0177

Nella sent. n. 177 del 2023, la Corte è chiamata a valutare la legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell'ambito delle procedure di mandato d'arresto europeo, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta». Ritiene tuttavia la Corte che alla questione possa darsi risposta in via interpretativa, senza che sia necessaria la dichiarazione di illegittimità costituzionale sollecitata dal giudice rimettente. Se, infatti, l'autorità giudiziaria italiana non potrebbe rifiutare la consegna delle persone richieste sulla base di «standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali [...] laddove ciò possa compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione, occorre altresì evitare che l'esecuzione dei mandati di arresto conduca a risultati contrari ai diritti fondamentali nell'estensione loro attribuita dal diritto dell'Unione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In definitiva, precisa la Corte, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost. non sono fondate, essendo possibile ovviare alla mancata previsione, nelle disposizioni censurate, di un motivo di rifiuto fondato sul grave rischio per la salute dell'interessato attraverso un'interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005, che ne assicura la conformità ai parametri costituzionali evocati.

2023/0176

Nella sent. n. 176 del 2023 viene, tra l'altro, in rilievo l'attribuzione da parte della legge regionale (Abruzzo) di un contributo “una tantum” non inferiore

a 1.000,00 euro a ciascun lavoratore e lavoratrice impiegato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo la Corte, la corrispondente previsione, non coinvolgendo in alcun modo la contrattazione collettiva, al contrario di quanto richiedono i principi espressi dagli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, disposizioni interposte dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia dell'«ordinamento civile», risulta costituzionalmente illegittima.

2023/0170

La sent. n. 170 del 2023 dichiara, in primo luogo, che non spettava alla Procura della Repubblica di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745 del registro generale delle notizie di reato del 2019, sulla base di decreti di perquisizione e sequestro emessi il 20 novembre 2019, la corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione WhatsApp tra il senatore Renzi medesimo e V. U. M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018, e tra il senatore Renzi e M. C. nel periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019, nonché da posta elettronica intercorsa fra quest'ultimo e il senatore Renzi, nel numero di quattro missive, tra il 1° e il 10 agosto 2018.

A tale esito, la Corte perviene, dopo avere escluso innanzi tutto il ricorrere nella fattispecie dell'ipotesi dell'intercettazione, ed appurato trattarsi invece di corrispondenza idonea a ricadere sotto le guarentigie dell'art. 68, terzo comma, Cost.: infatti anche la posta elettronica ed i messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp rientrano, secondo la Corte, a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. D'altro canto, la nozione di «corrispondenza» utilizzata anche nell'art. 68, terzo comma, Cost. pur senza ulteriore specificazione appare comunque sufficientemente ampia da ricomprendere le forme di scambio di pensiero a distanza costituenti altrettante «versioni contemporanee» della corrispondenza epistolare e telegrafica. Talchè sostenere il contrario, in un momento storico nel quale la corrispondenza cartacea, trasmessa tramite il servizio postale e telegrafico, è ormai relegata, nel complesso, a un ruolo di secondo piano, significherebbe deprimere radicalmente la valenza della prerogativa parlamentare.

In seconda battuta, la Corte accerta il permanere della natura di corrispondenza dei messaggi di posta elettronica e WhatsApp conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente anche dopo la loro ricezione e lettura da parte del destinatario. Del resto, se, in base alla stessa giurisprudenza costituzionale, l'acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute (quali quelli memorizzati in un tabulato) gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost., sarebbe impensabile che non ne fruisca, invece, il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario: operazione che consente di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, possedendo, dunque, una attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore.

Circa invece l'acquisizione dell'estratto di conto corrente bancario, la Corte esclude che possa configurare un sequestro di corrispondenza, considerato che nella specie l'estratto del conto corrente bancario del senatore Renzi è entrato negli atti di indagine tramite un decreto, emesso l'11 gennaio 2021, di acquisizione di segnalazioni di operazioni bancarie sospette effettuate in base alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2007: segnalazioni tra i cui allegati figurava l'estratto conto in questione ricavato dalla segnalante Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia tramite interrogazione delle banche dati in suo possesso. Con riferimento all'atto investigativo in questione, il ricorso viene quindi ritenuto non fondato, poiché esso resta al di fuori del perimetro applicativo della prerogativa parlamentare invocata.

La Corte non si esime, peraltro, dal precisare in quale modo, nella fattispecie considerata, il regime dell'autorizzazione al sequestro di corrispondenza, previsto dall'art. 68, terzo comma, Cost. e dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, sia destinato ad operare. Nella specie si tratta di "contenitori" di dati informatici appartenenti a terzi – telefoni cellulari, ma potrebbe trattarsi, allo stesso modo, di computer o di altri dispositivi – nella cui memoria sono conservati, tra l'altro, messaggi inviati in via telematica a un parlamentare, o da lui provenienti: in una simile evenienza, gli organi inquirenti debbono ritenersi abilitati a disporre – in confronto al terzo non parlamentare – il sequestro del "contenitore" (nella specie, del dispositivo di telefonia mobile). Nel momento, però, in cui riscontrano la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro. E ciò a prescindere da ogni valutazione circa la natura "mirata" o "occasionale" dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare, operata tramite l'apprensione dei dispositivi appartenenti a terzi.

2023/0169

Nella sent. n. 169 del 2023, considerato come la revoca delle prestazioni sociali (prevista dal comma 61 dell'art. 2 della legge n. 92 del 2012) costituisca un effetto extrapenale della condanna penale e, in ogni caso, una misura sanzionatoria amministrativa non afflittiva, priva di natura sostanzialmente penale, la Corte esclude che possa operare il principio dell'art. 25, secondo comma, Cost., ossia il divieto di applicazione retroattiva di una legge penale, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale del precitato art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui prevede la revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previdenziali o assistenziali, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58 del medesimo art. 2.

**2023/0168** Nella sent. n. 168 del 2023, la Corte, considerata la gamma di tutele sostanziali e processuali che l'ordinamento appronta a tutela dell'incapace, ritiene non fondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., in relazione sia all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, sia agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'interruzione del processo in attesa che si definisca l'eventuale giudizio sulla incapacità legale della parte.

**2023/0167** Nella sent. n. 167 del 2023, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero, le spettanze – e quindi l'onorario, le spese e le indennità indicati nell'art. 49 t.u. spese di giustizia – dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario. Tale omissione, infatti, determina, una differenziazione con analoghi procedimenti del regime del carico delle spese non supportata da una ragionevole giustificazione, valendo anche qui la medesima ratio ossia l'esigenza di correggere l'irrazionalità delle conseguenze derivanti dalla impossibilità di imputare le spese processuali all'organo propulsore dell'attività giurisdizionale, in quanto titolare di una legittimazione ex lege svincolata dal rapporto sostanziale dedotto in giudizio e strumentale alla tutela di un interesse pubblico (in via consequenziale è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno; e dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno).

**2023/0166** Con la sent. n. 166 del 2023, è dichiarato incostituzionale l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nella parte in cui prevede che «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi», poiché risulta dal raffronto con la disposizione delegante come l'infermità quale causa di impedimento venga ignorata nella previsione delegata, che convoglia nell'unica indistinta categoria dell'impedimento ultrasemestrale ogni regolamentazione della dispensa dal servizio del magistrato onorario, in violazione dell'art. 76 Cost.

**2023/0165** Nella sent. n. 165 del 2023, la legge regionale (Sicilia) impugnata viene invalidata dalla Corte in quanto ha previsto una pluralità di interventi e misure senza una adeguata programmazione e una idonea copertura finanziaria, con ciò disattendendo, nell'esercizio di riferimento, con particolare gravità, il valore del ciclo di bilancio, che assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive possibilità di

realizzazione dei programmi e sull'effettivo mantenimento degli impegni elettorali, "onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività"

2023/0164

Nella sent. n. 164 del 2023, sgombrato il campo da diverse eccezioni, la Corte riconosce la fondatezza delle questioni proposte in riferimento agli artt. 117, terzo comma (per contrasto con il principio fondamentale nella materia «governo del territorio» contenuto nell'art. 89 t.u. edilizia), 3 e 97 Cost. avverso una disposizione legislativa della regione Umbria, sia perché essa individua la competenza in capo al comune a rendere il giudizio di compatibilità sismica sull'atto pianificatorio comunale (laddove la rilevanza del bene protetto, che involge i valori di tutela dell'incolumità pubblica, non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali), sia perché consente il parere di compatibilità sismica dell'ufficio tecnico dopo l'avvenuta approvazione con valore di conferma retroattiva del PRG, senza margini di modifica delle previsioni urbanistiche già vigenti.

2023/0163

Nella sent. n. 163 del 2023, oltre a questioni sollevate nei confronti di una legge regionale del Molise dichiarate inammissibili o infondate, sono dichiarate invece fondate, in primo luogo, le questioni sollevate nei confronti della norma che prolunga il termine entro cui sono transitoriamente ammessi gli interventi modificativi dell'aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica, in attesa che sopraggiunga un accordo tra Regione e competente Ministero, per contrasto con il principio di leale collaborazione, essendo il legislatore regionale venuto meno ad un impegno già assunto dalla Regione Molise con il Governo, nonché «con i principi di copianificazione obbligatoria (in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.)».

Del pari fondate solo dichiarate le questioni concernenti la modifica, estendendone la portata, della disciplina degli interventi edilizi straordinari di cui alla legge reg. Molise n. 30 del 2009 (cosiddetta "legge sul piano casa") poiché tale ampliamento oggettivo degli interventi edilizi in deroga, assentibili secondo la legge sul "Piano casa" (a notevole distanza di tempo dall'approvazione di quest'ultima), non risulta assistito da adeguate clausole di salvaguardia paesaggistica, in un contesto che tuttora vede inattuato le norme del cod. beni culturali sulla pianificazione paesaggistica condivisa (viene in rilievo violazione della competenza esclusiva del legislatore statale – che, nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ha codificato il principio della pianificazione paesaggistica congiunta agli artt. 135 e 145 cod. beni culturali – ed il conseguente abbassamento del livello di tutela ambientale (art. 9 Cost.).

Ulteriormente fondate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sono le questioni riguardanti le previsioni che riconoscono all'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma e per le opere strategiche e la tutela del territorio (ARPS) la facoltà di assumere personale «al ricorrere delle condizioni previste dalla vigente normativa, previa predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei vincoli assunzionali». Anche la stabilizzazione del personale "precario" della Regione, degli enti strumentali e dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), secondo

le modalità, i tempi e i requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 è dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. poiché nel consentire la trasformazione del rapporto di lavoro precario del personale dell'ASREM, si muove al di fuori dei limiti individuati dalle fonti statali, con conseguente invasione della competenza esclusiva del legislatore statale nella materia ordinamento civile.

Infine, sono dichiarate infondate le questioni attinenti alla previsione per cui le funzioni inerenti all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei centri di formazione professionale e delle sedi di svolgimento dei corsi, nonché quelle di vigilanza e di controllo tecnico, didattico, amministrativo e contabile sullo svolgimento delle attività corsuali «possono essere espletate anche mediante ricorso a figure esterne all'Amministrazione regionale, ove il dirigente del settore istruzione e formazione professionale ne ravvisi l'opportunità» a patto che il ricorso a siffatte figure avvenga nel rispetto dei rispettati requisiti e delle modalità che le norme statali di settore impongono per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni.

2023/0161

Nella sent. n. 161 del 2023, la Corte è chiamata a decidere circa la costituzionalità dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, «quanto meno nella parte in cui non prevede, successivamente alla fecondazione dell'ovulo, un termine per la revoca del consenso»: questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte, dopo aver articolatamente rilevato come, a seguito dei suoi stessi interventi rivolti a dare corretto rilievo al diritto alla salute psicofisica della donna, il rapporto regola-eccezione relativo al divieto di crioconservazione originariamente impostato dalla legge n. 40 del 2004 si sia nei fatti, rovesciato (con espansione della tecnica della crioconservazione con la conseguente possibilità di una scissione temporale tra la fecondazione e l'impianto), dichiara non fondata tale questione.

In estrema sintesi, dunque, escluso, a motivo dell'eterogeneità di situazioni, che la norma impugnata produca la denunciata disparità di trattamento perché l'irrevocabilità del consenso sacrificerebbe, in realtà, soltanto la libertà individuale dell'uomo, potendo invece la donna sempre rifiutare il trasferimento in utero dell'embrione, l'infondatezza dell'ulteriore profilo, attinente alla presunta violazione della libertà di autodeterminazione dell'uomo (a fronte degli artt. 2 e 3 Cost.), è fatta derivare dalla centralità che il consenso assume nella PMA, che fa sì che l'uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare padre, rendendo difficile inferire, nella fattispecie censurata dal giudice a quo, una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità. D'altro canto, aggiunge la Corte, l'investimento, fisico ed emotivo della donna, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternità, è decisamente sostenuto dal consenso dell'uomo al comune progetto genitoriale, la cui irrevocabilità appare quindi funzionale a salvaguardare l'integrità psicofisica della donna – coinvolta in misura ben maggiore rispetto all'uomo.

Assume anche rilievo la dignità dell'embrione crioconservato, che potrebbe attecchire nell'utero materno, sì da giustificare in ordine alla prospettiva di una paternità, una compressione della libertà di autodeterminazione dell'uomo.

Infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, quanto al diritto al rispetto della propria vita privata, viene escluso tenendo conto dell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nel fornire soluzioni alla complessa problematica, come dimostrato anche dall'esperienza comparatistica alla quale, sempre secondo la Corte, il legislatore potrebbe utilmente attingere per fornire maggiore equilibrio alla materia.

**2023/0160** Nella sent. n. 160 del 2023, la Corte dichiara l'incostituzionalità dell'art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, nella parte in cui ha trasferito ai comuni le funzioni che, a livello statale, l'art. 242 cod. ambiente attribuisce alle regioni, che le esercitano attraverso procedure nelle quali i comuni intervengono rilasciando solo un parere in ordine all'approvazione da parte delle stesse regioni dei progetti di bonifica dei siti inquinati. La previsione regionale, secondo la Corte, lede la potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale

**2023/0159** La questione affrontata dalla Corte nella complessa sent. n. 159 del 2023 s'inquadra nella tematica della riparazione dei danni di guerra. In tal senso, assume rilievo ai fini del decidere, particolarmente, la sent. n. 238 del 2014 della Corte stessa, che ha affermato la sussistenza della giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi o iniziati sul territorio italiano.

Si è posto, dunque, il problema dell'efficacia dell'Accordo ratificato con legge n. 406 del 1963 recante una clausola liberatoria, per cui, con il pagamento ivi stabilito, sono state regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania formanti oggetto dell'accordo stesso; e ciò anche in conseguenza di varie iniziative giudiziarie avverso le quali la Germania ha lamentato, anche in sede giudiziaria internazionale, il disconoscimento (o meglio, il rischio di disconoscimento) dell'immunità ristretta degli Stati quanto meno nella fase del processo esecutivo. La Corte ricorda quindi, da un lato, che, anche in vista del mantenimento dei buoni rapporti con la Germania, l'Italia, proprio in continuità con il predetto Accordo, si è fatta carico del «ristoro» dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani e, dall'altro, di avere già escluso la illegittimità costituzionale di disposizioni di

carattere processuale che incidono sui giudizi pendenti, determinandone l'estinzione, in presenza di disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscono, anche per altra via che non fosse quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte: come sarebbe, infatti, nella fattispecie in esame, in cui a fronte dell'arresto della procedura esecutiva in corso vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia. Di qui, pertanto, il riconoscimento della sussistenza di un diritto soggettivo di accesso al Fondo "ristori" avente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che, peraltro, vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Di qui, finalmente, l'infondatezza della questione di legittimità proposta avverso la disposizione censurata (art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come convertito) ritenuta dal giudice a quo incompatibile con gli artt. 2 e 24 Cost. in quanto la stessa avrebbe compromesso il diritto alla tutela giurisdizionale, diritto nel quale sarebbe ricompresa quella esecutiva, non solo negando sine die la possibilità di promuovere procedure di esecuzione forzata, ma estinguendo anche quelle già in corso.

2023/0157

Con la sent. n. 157 del 2023, la Corte risolve il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in riferimento alla deliberazione del 12 gennaio 2022 con cui la Camera dei deputati ha negato l'autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche di conversazioni del deputato Cosimo Maria Ferri, nel procedimento disciplinare a suo carico, nella sua qualità di magistrato fuori ruolo, effettuate nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di altri diversi soggetti, ritenendo tali captazioni sin dall'inizio preordinate a captare anche conversazioni cui ha preso parte l'on. Ferri e per le quali non era stata acquisita l'autorizzazione preventiva richiesta dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003. La Corte, ritenuto che le circostanze sulla base delle quali la Camera dei deputati ha negato l'autorizzazione non siano tali da evidenziare che l'attività di captazione fosse univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell'on. Ferri, accoglie il ricorso della Sezione disciplinare del CSM, rilevando, tuttavia, che la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Sezione disciplinare richiede una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della medesima legge.

2023/0156

La questione affrontata dalla Corte nella complessa sent. n. 159 del 2023 s'inquadra nella tematica della riparazione dei danni di guerra. In tal senso, assume rilievo ai fini del decidere, particolarmente, la sent. n. 238 del 2014 della Corte stessa, che ha affermato la sussistenza della giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale

tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi o iniziati sul territorio italiano.

Si è posto, dunque, il problema dell'efficacia dell'Accordo ratificato con legge n. 406 del 1963 recante una clausola liberatoria, per cui, con il pagamento ivi stabilito, sono state regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania formanti oggetto dell'accordo stesso; e ciò anche in conseguenza di varie iniziative giudiziarie avverso le quali la Germania ha lamentato, anche in sede giudiziaria internazionale, il disconoscimento (o meglio, il rischio di disconoscimento) dell'immunità ristretta degli Stati quanto meno nella fase del processo esecutivo. La Corte ricorda quindi, da un lato, che, anche in vista del mantenimento dei buoni rapporti con la Germania, l'Italia, proprio in continuità con il predetto Accordo, si è fatta carico del «ristoro» dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani e, dall'altro, di avere già escluso la illegittimità costituzionale di disposizioni di carattere processuale che incidevano sui giudizi pendenti, determinandone l'estinzione, in presenza di disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantivano, anche per altra via che non fosse quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte: come sarebbe, infatti, nella fattispecie in esame, in cui a fronte dell'arresto della procedura esecutiva in corso vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia. Di qui, pertanto, il riconoscimento della sussistenza di un diritto soggettivo di accesso al Fondo "ristori" avente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che, peraltro, vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Di qui, finalmente, l'infondatezza della questione di legittimità proposta avverso la disposizione censurata (art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come convertito) ritenuta dal giudice a quo incompatibile con gli artt. 2 e 24 Cost. in quanto la stessa avrebbe compromesso il diritto alla tutela giurisdizionale, diritto nel quale sarebbe ricompresa quella esecutiva, non solo negando sine die la possibilità di promuovere procedure di esecuzione forzata, ma estinguendo anche quelle già in corso.

2023/0155

La sentenza n. 155 del 2023 è adottata in esito all'impugnazione di varie disposizioni della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022: le questioni sono decise tutte nel senso dell'inammissibilità e dell'infondatezza, salvo quella proposta nei confronti dell'art. 13, comma 92, che aveva previsto forme di ristoro per determinati centri di riabilitazione e centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, destinatari di apposito budget per l'anno 2020, che avevano temporaneamente sospeso l'attività a causa dell'emergenza da Covid-19 e che non avevano attivato le procedure di cassa

integrazione per i propri dipendenti. La previsione è ritenuta dalla Corte in contrasto con gli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in quanto le vigenti disposizioni in materia di Piano di rientro dal disavanzo sanitario per cui la Regione è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne altri che siano di ostacolo alla piena attuazione del suddetto piano, si configurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

**2023/0149** Nella sent. n. 149 del 2023, la Corte dichiara fondata la questione proposta avverso la legge regionale (Liguria) che ha previsto che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. L'invalidità si basa sulla circostanza per cui la norma risulta manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare eccessivamente restrittivo anche in considerazione delle specifiche finalità che la procedura di emersione di cui al d.l n. 34 del 2020 era destinata a soddisfare.

**2023/0148** Nella sent. n. 148 del 2023, secondo il giudice remittente talune norme di legge regionale (Veneto) sono assunte come illegittime in quanto, da un lato, la scelta della Regione Veneto di approvare il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla riserva di amministrazione imposta dal legislatore statale in una materia di competenza esclusiva, concernente la fissazione dei livelli minimi di tutela ambientale; e dall'altro, l'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla zona faunistica delle Alpi contrasterebbe con gli artt. 3 e 117 Cost., in quanto manifestamente irragionevole e contraddittoria rispetto agli atti endoprocedimentali di formazione del piano e carente dei presupposti di fatto legittimanti il potere esercitato. La Corte accoglie entrambe le questioni in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

**2023/0147** Nella sent. n. 147 del 2023, la Corte esamina l'impugnativa degli artt. 12, comma 11, e 13, commi 15, 32, 90 e 93 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e interposti. Non tutte le questioni sono accolte dal momento che quella vertente sul comma 13 è dichiarata infondata (ma in via consequenziale è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), come modificato dall'art. 13, comma 58, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), limitatamente alle parole «alla data del 30 giugno 2023» e «alla medesima data»).

Sostanzialmente ed in estrema sintesi le violazioni accertate da parte della legge intervenuta in materia edilizia riguardano la concessione di una sanatoria paesaggistica ex post, pur se non in aree con vincolo paesaggistico ope legis, in violazione mediata ed immediata dell'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., oltre che dell'art. 14 dello statuto speciale; la possibilità d'interventi edilizi e di recupero volumetrico in deroga in violazione degli artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lettera s), e terzo, Cost., oltre che dell'art. 14 dello statuto speciale; il permesso di costruire, entro i 150 metri dalla battigia, opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare in violazione dell'art. 14 dello statuto speciale; la possibilità di consumo delle fasce costiere, paesaggisticamente vincolate, con interventi parcellizzati, senza quella «visione d'insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite» in violazione dell'art. 9 Cost.; la proroga del termine di ultimazione dei lavori rispetto ai quali i permessi a costruire siano stati rilasciati prima della pubblicazione della legge regionale n. 16 del 2016, e per i quali sia stato già comunicato l'inizio dei lavori» in violazione dell'art. 14 dello statuto speciale.

2023/0146

Nella sent. n. 146 del 2023, la Corte ritiene infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente l'astratta ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in ipotesi di omicidio stradale allorché non ricorra alcuna aggravante e sussistano gli estremi dell'attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale, specificando che l'attenuante è prevista dall'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. Le questioni sono infatti rigettate innanzi tutto in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo della denunciata disparità di trattamento, coniugata alla censura di irragionevolezza intrinseca per la mancata rilevanza delle attenuanti ad effetto speciale e segnatamente di quella prevista per il reato di omicidio stradale dal settimo comma dell'art. 589-bis cod. pen. («qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole»). Del pari sono rigettate in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La Corte peraltro non si esime dall'evidenziare la criticità segnalata dal giudice rimettente data dal fatto che l'allargamento dell'area di applicazione della messa alla prova con sospensione del procedimento penale anche a reati molto gravi, in ragione delle aggravanti ad effetto speciale, non preclusive dell'accesso al beneficio, ha lasciato immutata la perdurante mancanza di rilevanza, a tal fine, delle attenuanti parimenti ad effetto speciale, che, all'opposto, possono ridurre notevolmente la pena, talora finanche in misura inferiore a quella prevista per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Di qui l'invito al legislatore di farsi carico della questione.

2023/0145

Nella sent. n. 145 del 2023, la Corte ritiene fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost. e al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, Cost. Viene dunque invalidata la normativa regionale (Marche) che elencava una serie di requisiti

per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata non ritenuti costituzionalmente legittimi anche sulla scia di una copiosa giurisprudenza della stessa Corte.

**2023/0143** Nella sent. n. 143 del 2023, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 937, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), che stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, ritenendo la norma in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione. La Corte conclude per l'infondatezza basandosi principalmente sulla specialità variamente argomentata, del lavoro nautico, sia marittimo, sia aereo.

**2023/0142** Le questioni di legittimità costituzionale affrontate nella sent. n. 142 del 2023 riguardano l'art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione, in favore di chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata di un processo, all'esperimento del rimedio preventivo del deposito, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, di un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che sia trascorso il termine di cui all'art. 2, comma 2-bis, della medesima legge. Le questioni sono ritenute infondate dal momento che tale disciplina processuale non ricollega al deposito dell'istanza di accelerazione alcun effetto significativo sui tempi del procedimento. Sicché la mancata presentazione di tale istanza «può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell'interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001», risulta invece incompatibile parametri costituzionali evocati (artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU) che l'omesso deposito dell'istanza possa condizionare la stessa ammissibilità della domanda di equa riparazione.

**2023/0141** Nella sent. n. 141 del 2023, è all'attenzione della Corte la legittimità costituzionale o meno dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Ricordando di aver già invalidato per violazione segnatamente del principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., il meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, riconducibile alla regola generale di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., la Corte ritiene fondata anche la questione al suo esame così da porre in condizioni il giudice di non dover necessariamente irrogare una pena manifestamente sproporzionata al disvalore del singolo fatto di reato, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

**2023/0139** Nella sent. n. 139 del 2023, la Corte, non ravvisando i vizi dedotti dal giudice a quo, dichiara non fondate le questioni proposte nei confronti dell'art. 4,

secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975, che vieta, sotto comminatoria di sanzione penale, di portare, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche, nella parte in cui non richiede, ai fini della punibilità del fatto, «la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona». Secondo il rimettente, la disposizione è censurata avrebbe violato l'art. 3 Cost., in quanto generatrice di una irragionevole disparità di trattamento rispetto al porto degli strumenti "innominati", l'art. 25, secondo comma, Cost., per contrasto con il principio di necessaria offensività del reato, sia nella sua declinazione astratta (con riguardo, cioè, al momento di redazione della norma), sia nella sua declinazione concreta (con riferimento, cioè, alla fase di applicazione giudiziale) e l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto l'irrogazione di una sanzione penale in difetto di una reale aggressione ai beni protetti genererebbe in chi ne è colpito un senso di sfiducia nell'ordinamento, atto a compromettere la funzione rieducativa della pena.

[2023/0138](#)

Nella sent. n. 138 del 2023, dopo avere, tra l'altro, premesso che, in tema di delegificazione sul modello tracciato dalla legge n. 400 del 1988, «le norme generali regolatrici della materia hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più stringente rispetto ai principi e criteri direttivi» di cui all'art. 76 Cost., rileva trattarsi comunque di un requisito da assumere con un certo grado di flessibilità, non potendo pertanto escludersi che anche norme di scopo, con le quali la legge di autorizzazione alla delegificazione aspira ad indirizzare il regolamento verso un obiettivo specifico, possano integrare le norme generali regolatrici. In quest'ottica, la Corte, nello scrutinare la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010 (in riferimento agli artt. 97, 121 e 123 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 56, comma 4, dello statuto reg. Campania), che autorizza la delegificazione dell'ordinamento amministrativo della Giunta regionale, censura l'insufficienza quanto alla predeterminazione del contenuto del regolamento, nonché la frammentarietà di talune previsioni e la presenza di norme generali regolatrici della materia solo per profili parziali e dunque privi di organicità.

La Corte dichiara, pertanto, invalida la normativa scrutinata per violazione dell'art. 123 Cost.; del pari illegittima in via consequenziale risulta il comma 2 dell'articolo censurato, che prevede che la legge reg. Campania n. 11 del 1991 sia abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento, poi sopraggiunto, poiché ove la legge di autorizzazione alla delegificazione, come nella specie, sia costituzionalmente illegittima, l'effetto abrogativo ad essa imputabile non può prodursi in ragione dell'adozione del regolamento stesso.

[2023/0137](#)

Nella sent. n. 137 del 2023 si verte in un conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ad (una parte di) un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

La Corte si pronuncia per l'infondatezza del ricorso, ritenendo che il giudice amministrativo, nell'adottare una misura cautelare di natura sospensiva (dunque, "tipica"), si fosse limitato a chiarire quali fossero gli effetti necessariamente conseguenti all'esercizio del potere cautelare di sospensione degli atti applicativi della legge (segnatamente, specificando quale fosse la disciplina del prelievo venatorio nei territori interessati, come conseguenza diretta e automatica della disposta sospensione), al fine di garantire l'effettività della tutela cautelare e di evitare possibili pregiudizi irreparabili (nelle more della definizione di una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale).

La pronuncia del giudice amministrativo si è, dunque, mantenuta, secondo la Corte, nei limiti del potere giurisdizionale, senza invadere la competenza legislativa (nel caso di specie, residuale) regionale né interferire con le attribuzioni del Consiglio regionale veneto.

**2023/0136**

Nella sent. n. 136 del 2023 vengono affrontate talune questioni di legittimità costituzionale concernenti la legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (di variazione al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024).

Nella prima, viene dichiarato costituzionalmente illegittima (per contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost.) la norma che aveva prolungato ingiustificatamente di un (ulteriore) anno le mai celebrate elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitanici siciliani; sollecitando, la Corte un tempestivo svolgimento delle elezioni, affinché (anche) in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell'autonomia loro costituzionalmente garantita, ponendosi fine alla più volte prorogata gestione commissariale.

Nella seconda, per la Corte l'illegittimità costituzionale derivata dal fatto che, con la disposizione scrutinata, il legislatore siciliano aveva inteso recepire nel territorio regionale, con proprio intervento unilaterale, le semplificazioni già operanti nel resto del territorio nazionale, con riferimento però a funzioni (di polizia amministrativa) rimaste nella competenza dell'autorità di pubblica sicurezza statale, finendo così per interferire con la disciplina dettata dal TULPS (che è espressione della competenza esclusiva statale nella materia «ordine pubblico e sicurezza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.): del resto, dette funzioni non erano state trasferite ai comuni, né sarebbero potute esserlo in quanto la Regione non si è ancora dotata di apposite norme di attuazione statutaria ai sensi dello statuto speciale.

La terza censura riguarda una disposizione che consentiva l'effetto di variante del piano urbanistico previsto eccezionalmente dalla legge statale a determinate condizioni. Nello specifico, la variazione del piano urbanistico sarebbe stata effettuabile solo se l'immobile fosse effettivamente utilizzato come comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo per persone disabili da almeno vent'anni. Per contro, secondo la Regione, l'immobile sarebbe potuto essere utilizzato per un periodo di tempo inferiore al richiesto ed a fini diversi, usufruendo ugualmente dei benefici previsti dalla legge regionale.

**2023/0135** Nella sent. n. 135 del 2023, dopo aver ricordato la sua giurisprudenza, secondo cui va ritenuta «inammissibile la questione di legittimità costituzionale posta senza un'adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato», la Corte si concentra sulla questione di legittimità proposta in riferimento all'art. 2 Cost. per violazione del diritto all'identità personale, e all'art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza, dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui preclude all'adottando maggiore d'età la possibilità di anteporre il suo originario cognome a quello dell'adottante. La soluzione fornita è nel senso dell'accoglimento, anche perché la questione risulta proposta in una prospettazione diversa da quella analoga affrontata nella precedente sent. n. 120 del 2002 conclusasi nel senso dell'infondatezza.

L'argomentazione della Consulta poggia su una serie di passaggi tesi a rilevare come ormai la rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischi di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto dell'adozione svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. Nel dispositivo (che reca un profilo di additività) si conclude, pertanto, per l'irragionevolezza e la lesività del disposto impugnato nei confronti dell'identità personale, poiché non consente al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione – di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

**2023/0134** Tra le diverse questioni affrontate nella sent. n. 134 del 2023, si segnala, oltre a quelle dichiarate inammissibili o infondate, quella concernente l'art. 16 della legge reg. Puglia n. 14 del 2022 teso a consentire lo screening per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto in regime di gratuità (attraverso uno specifico codice di esenzione) per la consulenza oncogenetica, i test molecolari e i programmi di sorveglianza clinico strumentale di cui all'art. 13 della medesima legge regionale: l'impugnativa censura l'introduzione da parte regionale di un livello ulteriore di assistenza sanitaria non ricompreso tra quelli individuati dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, che, per le regioni impegnate in piani di rientro dal disavanzo sanitario, pone il divieto di effettuare spese non obbligatorie. La Corte, appurata la non inclusione delle prestazioni in parola nei LEA, dichiara la disposizione censurata illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica recato dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.

**2023/0133** Chiamata a valutare la legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6 – nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2016 – là dove concorrono ad escludere l'applicabilità alle Autorità portuali dello statuto del pubblico impiego e a

disciplinare i relativi rapporti di lavoro secondo le disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro la Corte, nella sent. n. 133 del 2023, dichiara infondata la questione, sottolineando che la regola del concorso pubblico non è assoluta, essendo consentite deroghe legislativamente disposte per singoli casi, purché siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione, rispondano a criteri di ragionevolezza e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali. Appare pertanto nella specie non irragionevole l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. – consentita dalla legge n. 84 del 1994 – al passaggio a qualifica superiore non dirigenziale, particolarmente perché trattasi di una scelta finalizzata a mantenere un trattamento adeguatamente differenziato per rapporti che, sia per la loro genesi, sia per esigenze di flessibilità connesse al concreto svolgimento delle prestazioni lavorative, presentano tratti di accentuata specialità.

2023/0132 Nella sent. n. 132 del 2023, la Corte, dopo aver, tra l'altro, ricordato che, in base alla sua stessa giurisprudenza, l'attrazione di una disposizione nell'area del diritto privato dipende dall'oggetto e dal contenuto della norma, così come dalla sua ratio e dalla finalità che persegue, e che, affinché una disposizione regionale che intersechi la materia privatistica possa superare il vaglio di legittimità costituzionale in riferimento all'«ordinamento civile», occorre che essa sia connessa con una materia di competenza regionale, e che sia di portata marginale e di tenore conforme al principio di ragionevolezza, nel rispetto del principio di eguaglianza, perviene ad invalidare la disposizione regionale (Puglia) impugnata proprio in ragione del difetto in essa dei suddetti requisiti.

2023/0131 L'ord. n. 131 del 2023 si conclude con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere determinata dal sopravvenuto mutamento del quadro normativo (Abruzzo) in senso satisfattivo per il ricorrente, nel tempo stesso che le disposizioni impuginate non risultano aver prodotto effetti di sorta.

2023/0130 Con la sent. n. 130 del 2023, la Corte risponde ai dubbi di legittimità sollevati avverso la normativa che prevede il differimento e la rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori pubblici per contrasto con la garanzia costituzionale della giusta retribuzione. La Corte, pur riconoscendo come il termine dilatorio di dodici mesi quale risultante dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e successive modificazioni, oggi non rispetti più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, addiuvata ad una pronuncia di inammissibilità non ritenendo allo stato di poter porre rimedio al vulnus costituzionale riscontrato dal momento che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore nel determinare i mezzi e le modalità del necessario intervento (discrezionalità da considerarsi tuttavia temporalmente limitata, come avverte la Corte stessa)  
V. ordinanza dibattimentale allegata

2023/0129 Nella sent. n. 129 del 2023, la Corte è chiamata a scrutinare, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della

legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede che la medesima tutela riconosciuta per le vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, spetti anche ai soggetti che tali conseguenze abbiano patito «per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica».

L'esito di inammissibilità della questione consegue al fatto che il giudice remittente abbia omissso di misurarsi con il significato e gli effetti di tali disposizioni, anche solo al fine di stabilirne eventualmente l'irrilevanza, determinando perciò una lacuna che compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza.

Emerge peraltro come sarebbe stata possibile una lettura della normativa impugnata idonea ad autorizzare un'applicazione retroattiva dell'indennizzo riconosciuto solo a partire dall'entrata in vigore della disposizione, valorizzando il richiamo omnicomprensivo, nell'art. 5-quater, alle «disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210», disciplina che prevede l'indennizzabilità degli «eventi ante legem, al pari di quelli post legem» (sentenza n. 118 del 1996), purché relativi a vaccinazioni evidentemente obbligatorie anche prima della sua entrata in vigore.

**2023/0128** Nella sent. n. 128 del 2023 trovano applicazione recenti statuizioni della giurisprudenza costituzionale per cui le risorse occorrenti per effettuare la spesa derivante dal riconoscimento del debito fuori bilancio non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta; e, pertanto, l'individuazione e la copertura deve essere contestuale alla previsione dell'onere per cui la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve apprestare la relativa copertura facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili, con conseguente invalidazione delle disposizioni regionali (Molise) impugate per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al principio di annualità del bilancio contemplato dal paragrafo 1, Allegato 1, richiamato dall'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011.

**2023/0127** Nella dec. n. 127 del 2023, vengono all'attenzione della Corte disposizioni regionali (Molise) tese a disciplinare l'attività professionale svolta dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Secondo la Corte, al di là delle pur apprezzabili finalità della legge, l'intervento normativo viola i principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dal d.lgs. n. 30 del 2006 e non è conforme alle statuizioni della Corte stessa in ordine al riparto di competenze fra Stato e regioni nella materia in questione con conseguente caducazione dell'intera legge impugnata.

**2023/0126**

**2023/0124** Nell'articolata sentenza n. 124 del 2023, la Corte effettua lo scrutinio di plurime disposizioni della legislazione della regione speciale FVG respingendo tutte le censure formulate, sia perché, in un caso, per individuare la materia cui ricondurre la norma impugnata occorre tenere

conto della sua ratio, della finalità che persegue e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l'interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza, sia perché, con riferimento a norme regionali di asserita deroga al divieto ex art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del limite dell'ordinamento civile è esclusa perché sostanzialmente osservate le condizioni stabilite dal legislatore nazionale; sia ancora in quanto, per le regioni a statuto speciale che provvedono in autonomia al finanziamento del proprio servizio sanitario, lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario; sia, infine, perché la norma impugnata contiene una clausola di salvaguardia idonea ad assicurare l'osservanza del nucleo essenziale del regime delle incompatibilità di servizio, venendo fatti salvi «a garanzia dell'orario svolto alle dipendenze dell'ente pubblico e il rispetto dell'orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi».

**2023/0123** Nella sent. n. 123 del 2023, la Corte ha, innanzi tutto, occasione di ribadire come nel giudizio di costituzionalità la costituzione del pubblico ministero (nella specie il Procuratore Generale della Corte dei conti) sia inammissibile, benché gli si debba riconoscere la qualità di parte nel processo a quo. Nel merito, la Corte è chiamata a valutare una censura formulata, per presunta violazione dell'art. 3 Cost., avverso norme interpretate come dirette a porre limiti all'azionabilità del diritto al risarcimento del danno per lesione all'immagine della pubblica amministrazione, ritenuto ammesso per le sole sentenze penali irrevocabili di condanna, con esclusione di quelle di estinzione del reato, precedute da sentenza di condanna in primo grado. La Corte respinge però i dubbi così sollevati ritenendo invece la pronuncia di estinzione non idonea a superare la presunzione di innocenza dal momento che essa presuppone soltanto la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato. Anche un seconda censura concernente il diverso trattamento riservato alla giurisdizione contabile rispetto a quella civile nei rapporti con l'accertamento proprio del giudice penale viene superata a motivo dell'eterogeneità delle situazioni messe a confronto

**2023/0122** In base ad una giurisprudenza costante, la Corte, nella sent. n. 122 del 2023, invalida le disposizioni di legge regionale (Molise), che, avendo imputato i debiti scaturenti da fatture all'esercizio di bilancio 2021 anziché a quelle del 2022, nonostante il relativo riconoscimento fosse avvenuto solo ad agosto 2022, si sono poste in collisione col parametro interposto rappresentato dal principio contabile generale dell'annualità del bilancio espresso nel paragrafo 1 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, in ragione del quale il bilancio è predisposto con cadenza annuale secondo periodi di gestione coincidenti con l'anno solare; le stesse disposizioni sono censurate anche per violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa, di cui all'art. 81, terzo comma, Cost.

**2023/0121** Nella sent. n. 121 la Corte dopo aver preliminarmente ribadito che la competenza a prevedere sanzioni amministrative non costituisce materia a sé stante, ma «accede alle materie sostanziali» alle quali le sanzioni si riferiscono, e ristabilisce la regola della prevalenza della legge penale statale

su quella amministrativa regionale nell'ipotesi in cui entrambe convergono sul medesimo fatto storico, dichiara, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale di un disposto di una legge regionale (Sicilia) una volta appurata la «pressoché totale sovrapposibilità» del relativo contenuto con una fattispecie di reato prevista dal Codice penale (per contrasto con l'art. 117, c. 2, lett. l), Cost.).

In particolare, la disposizione regionale censurata viene reputata non solo priva di qualsiasi ambito autonomo di applicazione e del tutto inutile rispetto alle finalità di tutela che il legislatore regionale si era prefisso, ma anche ed addirittura potenzialmente dannosa, in quanto in grado di pregiudicare l'effettività della corrispondente disposizione penale statale, per effetto del generale divieto di ne bis in idem (la cui base legale è data dalla Costituzione e dalle norme internazionali e del diritto dell'Unione europea vincolanti per il nostro Paese), rischiando così di frustrare – nel solo ambito regionale (siciliano) – le stesse finalità di politica criminale del legislatore statale, in particolare, in quei casi in cui le sanzioni amministrative vengano in ipotesi applicate dall'autorità amministrativa prima che possa svolgersi il processo penale.

2023/0120

Nella sentenza n. 120 la Corte dopo aver richiamato la propria giurisprudenza che vuole che il raffronto tra fattispecie normative diretto a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di «dosimetria penale» abbia ad oggetto casistiche omogenee, «risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione» (sentt. n. 136 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009), ravvisa, nello specifico, una affinità tra estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione (in ragione della parziale coincidenza dell'oggettività giuridica e del parallelismo evolutivo dei rispettivi trattamenti sanzionatori). Di qui l'affermazione della Corte della necessaria estensione «all'un titolo di reato la medesima “valvola di sicurezza” introdotta per l'altro», dopo che lo stesso giudice costituzionale (nella sent. n. 68 del 2012) aveva appurato che la mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

2023/0119

Nella sent. n. 119 del 2023 oggetto del lamentato vulnus è la norma concernente l'inalienabilità delle terre private gravate da usi civici non ancora liquidati.

La Corte ritiene che l'esigenza, sottesa alla disciplina degli usi civici, di preservare profili dell'ambiente e del paesaggio, a beneficio di interessi generali che si protendono anche verso le generazioni future, evochi «senza dubbio» una finalità idonea a plasmare la proprietà privata, al fine di renderla coerente con la funzione sociale; considerando, tuttavia, la mera riconduzione nel paradigma della funzione sociale dello scopo perseguito dal legislatore non sufficiente a far ritenere la norma “automaticamente

compatibile” col dettato costituzionale, dovendosi invece accertare che la disciplina volta a definire il modo di essere della proprietà privata (nello specifico di una proprietà terriera), nella sua relazione con interessi generali, non risulti affetta da illogicità, incoerenza e intrinseca irragionevolezza, oltre che da sproporzione, rispetto all’obiettivo prefissato.

È una siffatta prospettiva a condurre il giudice costituzionale a rilevare una irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata da parte della legge (in violazione degli artt. 3 e 42, 2° c. Cost.), “nella parte in cui non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati”. Secondo la Corte, infatti, l’inalienabilità della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati non presenta alcuna ragionevole connessione logica con la conservazione degli stessi e, per il loro tramite, con la tutela dell’interesse paesistico-ambientale; apparendo, per contro, di immediata evidenza la sufficienza ad assolvere alle ragioni di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, attratte nella funzione sociale, nella fase antecedente alla liquidazione degli usi civici, la preservazione «semplicemente» della piena tutela degli usi civici stessi, in quanto in grado di assicurare «grazie anche al vincolo paesaggistico, la conservazione della destinazione paesistico-ambientale del territorio».

**2023/0118**

Nella sent. n. 118 del 2023 viene ravvisata la violazione da parte di alcuni disposti di una legge regionale (Molise) del principio di annualità del bilancio: “chiara espressione”, secondo la Corte, della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto rivolto all’armonizzazione dei bilanci pubblici. Si ribadisce poi quanto già affermato con riferimento ad analoghe leggi della stessa Regione (Molise) e cioè che la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve (ai sensi del comma 3 dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011) contestualmente individuare nel bilancio «le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti» a tale riconoscimento, per cui le risorse occorrenti «non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio in cui la spesa è introdotta» (sentt. n. 114, n. 81 e n. 51 del 2023).

**2023/0116**

Nella sent. n. 116 del 2023 il sindacato di legittimità costituzionale verte, tra l’altro, sull’effetto di allungamento dei tempi processuali derivante dal meccanismo procedurale per il proscioglimento per particolare tenuità del fatto in sede di indagini preliminari (art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.), per come interpretato dal diritto vivente, il quale prevede, da un lato, l’iniziativa del pubblico ministero, al quale spetta la prima valutazione dei presupposti della causa di non punibilità e, dall’altro, la notifica preventiva di un avviso scritto alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, mediante il quale esse sono invitate a manifestare la propria eventuale opposizione nei successivi dieci giorni.

Un siffatto “schema legislativo” – che, dunque, esige che in caso di dissenso del GIP sulla richiesta del pubblico ministero la parola torni a quest’ultimo per le determinazioni di sua competenza, e che tutti i soggetti processuali

siano posti in condizioni di interloquire su tali eventuali determinazioni, potendo contare sul necessario spatium deliberandi – viene reputato dalla Corte tutt’altro che irragionevolmente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità. Esso, infatti, risulta funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa di entrambi i soggetti processuali coinvolti; mentre ove, come prospettato dal giudice remittente, si consentisse al GIP di disporre direttamente l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in difformità dalla richiesta del pubblico ministero e in esito a un’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., senza la previa notifica alle parti la possibilità di una formula di archiviazione diversa da quella prospettata dal pubblico ministero, e sulla base soltanto di un contraddittorio sollecitato per la prima volta durante l’udienza, ne risulterebbero effetti potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa. Di talché, laddove il pubblico ministero abbia invece richiesto l’archiviazione ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen., ritenendo insussistente o comunque non sufficientemente provato il fatto di reato, è del tutto coerente con il sistema disegnato dal legislatore la soluzione interpretativa, cui è pervenuta la Corte di cassazione, di non consentire al GIP di surrogarsi al pubblico ministero e di apprezzare direttamente l’avvenuta commissione del fatto medesimo, anche soltanto al fine di dichiararlo non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Ciò che se ne conclude è che, non potendosi ritenere sfornito di ogni legittima ratio giustificativa, l’allungamento dei tempi processuali non entra in collisione né con il generale principio di ragionevolezza, né con quello della ragionevole durata del processo

**2023/0115**

Nella sent. n. 115 del 2023 viene in rilievo il principio di copianificazione paesaggistica Stato-Regione, assunto violato dalla legge regionale (Liguria), che ha disposto una nuova perimetrazione di parchi naturali regionali con esclusione di alcune zone dalle aree protette, a discapito della tutela paesaggistica. Le questioni sono rigettate, riconoscendosi come l’intervento rientri nella competenza regionale (ai sensi degli artt. 2 e 22 della legge n. 394 del 1991). L’obbligo di pianificazione paesaggistica congiunta non comporterebbe, peraltro, secondo la Corte, alcun vincolo per la Regione quanto alla possibilità di riesercitare i suoi poteri di individuazione dell’area del parco, né, d’altro canto, la normativa impugnata pregiudicherebbe la futura pianificazione paesaggistica congiunta statale e regionale, la cui assenza non può comunque vanificare le competenze regionali in materia di classificazione e di istituzione dei parchi naturali regionali.

**2023/0114**

Nella sent. n. 114 del 2023, la Corte, tra l’altro, censura le disposizioni di una legge regionale (Molise) che hanno imputato un debito all’esercizio di bilancio 2021, anziché al 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo nell’agosto 2022, per violazione del principio contabile generale dell’annualità del bilancio, e quindi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., (competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici».); e perché prive della necessaria copertura finanziaria, per violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

**2023/0113** Nella sent. n. 113 del 2023, i dispositivi di'illegittimità costituzionale (principale e conseguenziale) ruotano intorno ai limiti costituzionali dell'istituto della conversione dei decreti legge ex art. 77 Cost. La Corte rammenta, infatti, tra l'altro, come l'omogeneità costituisca un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, dato che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, laddove, in particolare, per i decreti-legge a contenuto ab origine plurimo ed eterogeneo, occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira. Ciò vale anche per le disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge in sede di conversione, le quali devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal medesimo decreto, così da consentire una verifica sulla continuità delle rispettive rationes ispiratrici: tale continuità venendo meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura intruse rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi.

Nella specie, la Corte rileva che le disposizioni della legge di conversione censurate si dimostrano del tutto estranee all'impianto del decreto originario (ossia "intruse", con riguardo tanto all'oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, quanto, infine, all'esigenza di coordinamento rispetto alle materie "occupate" dall'atto di decretazione,

**2023/0112** Nella sent. n. 112 del 2023, la Corte, tra l'altro, ha occasione di rammentare il suo costante orientamento secondo cui l'istituto dell'acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale, atteso che la disposizione contestata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere. Nel merito delle questioni, la Corte respinge quella proposta contro la norma regionale (Veneto) che fissa un massimale di assistiti in carico ai medici in formazione più elevato rispetto a quello stabilito dalla norma statale, dal momento che quest'ultimo limite quantitativo non costituisce una modalità organizzativa vincolante, essendo la ratio di fondo piuttosto la tutela del principio fondamentale della materia «tutela della salute», attraverso la qualità della formazione; respinge altresì, nella medesima prospettiva, la questione proposta contro la norma regionale che prevede che, per il triennio 2022-2024, i medici specializzandi possono prestare attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile. La Corte accoglie invece la questione relativa all'introduzione di una disciplina della procedura concorsuale per il reclutamento del personale medico diversificata rispetto a quella nazionale per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992

**2023/0111** Nella sent. n. 111 del 2023, la Corte ritiene preliminarmente che il diritto costituzionale al silenzio si estenda alle domande di cui all'art. 21 norme att.

cod. proc. pen. (possesso di soprannome o di pseudonimo, di beni patrimoniali, condizioni di vita individuale, familiare e sociale, altri processi penali subiti, condanne nello Stato o all'estero riportate, esercizio di uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità, cariche pubbliche ricoperte) e che di conseguenza una tutela effettiva di questo diritto non possa prescindere dalla formulazione di un previo avvertimento alla persona sottoposta alle indagini o imputata della facoltà di non rispondere anche a tali domande. Pertanto, in un quadro normativo e giurisprudenziale giudicato insufficiente per la tutela del diritto al silenzio, alla luce del generale principio di effettività della garanzia dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, la Corte, esclusa una dichiarazione di illegittimità secca della norma impugnata (soluzione ritenuta "eccedente"), ne censura, tuttavia, la parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni.

2023/0110

Nella sent. n. 110 del 2023, la Corte ritiene fondate le censure formulate avverso la legislazione regionale (Molise) in quanto volte a determinare il sostanziale accollo a fondo perduto dei debiti della procedura di liquidazione della società da parte della Regione, senza che ciò sia giustificato da alcun prevalente interesse pubblico, secondo i criteri elaborati dalla Corte dei conti in materia, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (principio fondamentale della materia coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 14, comma 5, TUSP, che stabilisce un generale divieto di "soccorso finanziario" delle società partecipate da parte degli enti pubblici partecipanti, nonché principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.) Sono censurate, inoltre, talune disposizioni in quanto non corredate da alcuna clausola di invarianza finanziaria, e al tempo stesso non quantificanti gli eventuali oneri da esse derivanti. Del pari illegittime sono ritenute talune disposizioni poiché irrimediabilmente oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, in contrasto con il canone di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 Cost. Infine, altre disposizioni sono ritenute collidere con gli artt. 97, quarto comma (violazione principio del pubblico concorso), e 81, terzo comma, Cost. (mancata copertura finanziaria).

2023/0108

Nella sent. n. 108 del 2023, la Corte affronta le questioni di legittimità sollevate nei confronti della disciplina legislativa delle conseguenze contabili e fiscali dell'aumento di capitale della Banca d'Italia in esito alla riforma del 2013 che ha attribuito un nuovo valore economico della partecipazione detenuta, valore cui, sempre secondo la Corte, può e deve essere riconosciuto il connotato di elemento rivelatore di nuova ricchezza e di capacità contributiva. Sulla premessa, dunque, che la detta rivalutazione del capitale della Banca possa essere configurato come specifico indice di capacità contributiva dei detentori della sue quote, viene escluso che la corrispondente scelta impositiva sia arbitraria, potendo tale capacità rilevare anche in altre e più evolute forme che ben possono denotare una forza o una

potenzialità economica. Per altro verso, il regime impositivo in questione non rappresenta né una doppia tassazione della medesima ricchezza, né è foriera di disparità di trattamento rispetto ai detentori di partecipazioni durevoli in altri enti e società commerciali o agli stessi partecipanti al capitale della Banca d'Italia che avessero realizzato le medesime plusvalenze entro il 31 dicembre 2013, attesa la disomogeneità delle situazioni messe in comparazione.

**2023/0107** Nella sent. n. 107 del 2023, la Corte respinge i dubbi di costituzionalità avanzati (in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU) nei confronti dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui dispone l'inammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo amministrativo nel caso di mancata presentazione dell'istanza di prelievo, sul presupposto che propria tale istanza per come introdotta dalla legge n. 208 del 2015 costituisce in via preventiva uno strumento funzionale al raggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio, non avendo più come in passato una funzione puramente dichiarativa.

**2023/0106** Nell'ord. n. 106 del 2023, la Corte, nel ricordare che i regolamenti eurounitari non sono suscettibili di al sindacato di legittimità costituzionale (né tampoco di interpretazione da parte della Corte stessa), in quanto atti normativi non imputabili né allo Stato né alle regioni, coglie l'occasione per rammentare come condizione per l'applicazione del diritto dell'Unione europea in Italia sia comunque l'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona, dovendo, in caso di supposta inosservanza, essere posta la questione di legittimità costituzionale non sulla fonte del diritto dell'Unione europea ma sulla legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell'ipotesi normativa si realizzi.

**2023/0105** Nella sent. n. 105 del 2023 la dichiarazione d'infondatezza delle norme scrutinate poggia sulla ritenuta (da parte della Corte) non condivisibilità dell'interpretazione fornite (dal rimettente) per cui risulterebbe necessitato in ogni circostanza e senza possibilità di deroga attrezzare i locali destinati ad ospitare i colloqui dei detenuti soggetti al regime differenziato con un vetro divisorio a tutta altezza anche in presenza di soggetti minorenni. Sembra piuttosto corretto (alla Corte), a fronte di una legge che indica con chiarezza l'obiettivo di impedire il passaggio di oggetti, ritenere che debbano essere ricercate le soluzioni più adeguate alla situazione concreta. Sicché sarà quindi ben possibile disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta o al contrario rifiutare – con provvedimento comunque soggetto al vaglio giurisdizionale – una richiesta di colloquio non schermato anche con un minore infradodicesimo, nei casi in cui, nel bilanciamento tra il suo interesse, i diritti del detenuto e le esigenze di sicurezza, risultino elementi specifici, tali da rendere oggettivamente prevalente l'esigenza di contenimento del rischio di contatti con l'ambiente esterno.

**2023/0104**

Nella sent. n. 104 del 2023 sono dichiarate infondate dalla Corte le questioni proposte avverso le disposizioni che prevedono l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'accisa gravante sul gasolio commerciale a favore esclusivamente di talune categorie di operatori (quali enti pubblici o imprese pubbliche locali, imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, autoservizi di competenza regionale e locale, autoservizi regolari in ambito comunitario come meglio definite dalla corrispondente normativa) che utilizzano il carburante come propellente per il trasporto di persone. Laddove, in realtà, il rimettente era stato più complessivamente mosso dall'assunto che nelle ipotesi in cui l'impresa pubblica eserciti, unitamente alla attività di trasporto di persone a carattere regolare, anche una parallela attività di trasporto di persone a connotazione occasionale, gli sarebbe stato attribuito il beneficio fiscale per l'esercizio di ciascuna delle due attività, invece, precluso alle imprese private di trasporto di persone che svolgono solo attività di trasporto occasionale. La Corte, sgombrato il campo dall'interpretazione per cui, in caso di "doppia attività" di trasporto, a carattere tanto regolare quanto occasionale, anche questo secondo tipo di trasporto beneficerebbe dell'agevolazione fiscale, ha ritenuto che il beneficio tributario per il trasporto regolare sia in linea con la giurisprudenza costituzionale che ha valorizzato, in riferimento alle agevolazioni fiscali in senso proprio, l'esistenza di una finalità extrafiscale riconducibile all'attuazione di principi costituzionali, anche quale elemento che, in presenza di una sostanziale eadem ratio, ne giustifica l'estensione. Sicché da questo punto di vista, l'agevolazione in questione, in quanto riferita, appunto al solo trasporto regolare risponde sia a interessi sociali inerenti alla mobilità, in particolare di lavoratori e studenti, sia ad esigenze di tutela dell'ambiente, oggi peraltro precisate nel nuovo testo dell'art. 9 Cost. anche «nell'interesse delle future generazioni.

**2023/0102**

Nella sent. n. 102 del 2023, la Corte, ribadita la linea interpretativa che riconduce la disciplina dei procedimenti di selezione del concessionario all'ambito della tutela della concorrenza senza trovare ostacolo nel loro inerire allo specifico settore energetico, dichiara incostituzionale la normativa regionale (Abruzzo) scrutinata in quanto indirizzata ad escludere le grandi concessioni di derivazione idroelettrica dall'applicazione della normativa attuativa dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che dà a sua volta attuazione all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

**2023/0101**

Nella sent. n. 101 del 2023, la Corte, in primo luogo, rammenta che, se è vero che la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, il suo difetto determina l'inammissibilità della questione per irrilevanza solo ove sia macroscopico e, quindi, rilevabile *ictu oculi*.

Viene quindi sottoposta al vaglio di legittimità la conclusione esegetica tratta dalla normativa scrutinata a cui sono pervenuti il Consiglio di Stato, le linee guida ANAC e su questa stessa base il giudice remittente, per cui, nel commissariamento prefettizio antimafia dell'impresa, alla conferma giurisdizionale del provvedimento interdittivo antimafia consegue la retrocessione degli utili e, dunque, il riversamento delle somme accantonate

nel fondo in favore dell'amministrazione contraente o del soggetto finanziatore dell'investimento pubblico. Secondo la Corte, però, considerato che con la determinazione prefettizia è richiesta all'imprenditore l'esecuzione di attività gravose e protratte nel tempo, con distoglimento dei relativi mezzi aziendali a lui necessari per intraprendere o svolgere attività imprenditoriali di cui, nonostante l'interdizione, rimane capace o che potrebbe altrimenti mettere a frutto, l'acquisizione pubblica delle «utilità» prodotte con il compendio aziendale e sotto "controllo pubblico" senza alcun compenso cui si porrebbe sulla base di una tale interpretazione, darebbe luogo a misura che, aggiungendosi agli effetti restrittivi dell'interdittiva, andrebbe a comprimere in termini sproporzionati, e quindi incostituzionali, il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica.

2023/0100

Nella sent. n. 100 del 2023, la Corte, sgombrato il campo dalle questioni di rito, ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, promossa per violazione dell'art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell'art. 97 Cost., in quanto introduce una modalità straordinaria e temporanea di iscrizione all'albo regionale dei segretari degli enti locali, esimendo dalla previa necessaria partecipazione ad alcuni specifici corsi di formazione e dalla partecipazione ai relativi esami finali (non essendo, d'altro canto equiparabile al superamento di un concorso pubblico, ai sensi dell'art. 97 Cost. la frequenza di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti)

2023/0099

Nella sent. n. 99 del 2023, la Corte, dopo aver ricordato, tra l'altro, come la disciplina sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione introduca una deroga temporanea al principio del pubblico concorso, in esito ad un giudizio di ponderazione che appartiene primariamente al legislatore statale, peraltro suscettibile di censure solo nei casi di manifesta irragionevolezza, sottolinea che la delimitazione della possibilità di stabilizzazione ai soli lavoratori preliminarmente reclutati con contratto a tempo determinato che abbiano superato un concorso non comporta una irragionevole disparità di trattamento, poiché difetta la condizione di sostanziale identità con le ipotesi di lavoratori reclutati con altre forme contrattuali flessibili. Non spettando, pertanto, al legislatore regionale (Molise) incidere sugli anzidetti profili (essendogli consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti da quest'ultima indicati), la Corte conclude per l'illegittimità costituzionale della normativa scrutinata nelle parti che prevedono di avviare le procedure selettive riservate «in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; consentono la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e stabiliscono che i diciotto mesi di servizio prescritti per l'assunzione debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente *ratione temporis*.

2023/0098

Con la sent. n. 98 del 2023, è ritenuta irragionevole la limitazione soggettiva della facoltà di esercitare la libera professione a carico degli psicologi militari, attesa la ritenuta omogeneità di situazione con quella dei medici militari (a

partire, infatti, dalla legge n. 3 del 2018, la professione di psicologo è stata espressamente ricompresa «tra le professioni sanitarie» di cui al d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946). Tra l'altro, la Corte ricorda di aver già statuito nel senso che, una volta riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più generale (nella specie: l'attribuzione ai soli medici della facoltà di svolgere la libera professione, in deroga al generale regime di incompatibilità previsto per tutti i militari), il legislatore non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità.

2023/0097

L'ord. n. 97 del 2023 si limita ad effettuare la correzione materiale di una precedente sentenza (la n. 5 del 2023), come previsto dall'art. 36 delle Norme integrative. Interessante, tuttavia, l'uso del sostantivo "capoverso" in senso dissimile da quello corrente e da quello che la Crusca identifica nell'"inizio di un blocco di testo separato dal precedente da un punto e a capo" (per cui, ad es., il primo capoverso è il periodo dopo il primo punto a capo). A meno di non voler computare (sarebbe il caso di specie) i capoversi considerando già come primo periodo la formula "Considerato in diritto". In ogni caso, la circostanza richiede probabilmente una qualche attenzione.

2023/0094

In un vero e proprio articolato repertorio penale, quale risulta essere la sent. n. 94 del 2023, la Corte censura la fissità della pena edittale dell'ergastolo prevista per il reato di cui all'art. 285 cod. pen., laddove la fissità della pena comminata appare aggravata per essere la sanzione più elevata in assoluto, in quanto perpetua al momento della sua irrogazione, e marcatamente più afflittiva rispetto a quella irrogabile per lo stesso reato circostanziato da una diminuente. Di qui l'esigenza, secondo la Corte, a fronte degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., che non sia precluso, anche in caso di recidiva reiterata, l'ordinario bilanciamento delle circostanze attenuanti del reato, le quali, se esclusive o ritenute dal giudice prevalenti sulle aggravanti, comportano che alla pena dell'ergastolo sia sostituita quella della reclusione da venti a ventiquattro anni. Analoga esigenza richiede di essere tenuta presente con riguardo ad ogni altra attenuante, comprese le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pe, e per tutti gli altri reati puniti allo stesso modo, ossia con la pena edittale fissa dell'ergastolo.

2023/0093

Con la sent. n. 93 del 2023, è scrutinato dalla Corte il complesso di disposizioni contenute nell'art. 66 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2005 che detta norme speciali per la riqualificazione delle aree terremotate in cui sono state realizzate, prima del 31 dicembre 2000, strutture non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, per sostituire alcune tipologie di edifici abitativi e produttivi che, per effetto del terremoto del 1997, erano stati oggetto di sgombero totale. L'esito di incostituzionalità segue all'accertamento della violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (per contrasto con il principio fondamentale nella materia «governo del territorio» della cosiddetta doppia conformità, posto dall'art. 36 t.u. edilizia.), dal momento che le norme censurate, nella loro portata principale, consentono il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per immobili edificati in difetto di conformità, totale o parziale, agli strumenti urbanistici all'epoca vigenti, condizionando il permesso a costruire postumo al solo riscontro della

conformità alle previsioni della variante successivamente e appositamente approvata; accertata altresì la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento penale», derivando dal condono extra ordinem la cessazione degli effetti penali dell'abuso edilizio.

2023/0092

Anche la sent. n. 92 del 2023 s'inserisce nella diuturna dialettica tra lo Stato centrale e l'autonomia speciale siciliana. Questa volta le doglianze statali accolte riguardano le violazioni sia della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per contrasto con l'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, così come convertito (da parte della previsione regionale dell'erogazione di un anticipo di una quota del trattamento di fine servizio da parte di una società interamente partecipata della Regione ai dipendenti regionali in quiescenza), sia dell'art. 97, secondo comma, Cost. (da parte della previsione regionale dell'assunzione a tempo determinato di un numero molto elevato di dirigenti, confermando, peraltro, il generico riferimento all'esigenza di favorire, attraverso tali assunzioni, un incremento della capacità di gestione tecnico-amministrativa dei progetti finanziati dalle risorse della politica unitaria di coesione per gli enti territoriali beneficiari).

Di rilievo nella decisione anche la giurisprudenza che esige che quando venga sottoposta a censura di illegittimità costituzionale una disposizione di un soggetto ad autonomia speciale, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, basta che, dal contesto del ricorso, emerga l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, tramite una pur non diffusamente argomentata evocazione dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo: giurisprudenza che non risulta, nella specie, contraddetta dalla ritenuta ammissibilità quando l'omessa individuazione di specifiche competenze statutarie sia conseguenza della prospettazione radicale del ricorrente, contestando, quest'ultimo, il coinvolgimento di qualsiasi competenza legislativa regionale statutaria.

2023/0091

Di rilievo, benché conclusa da un dispositivo d'infondatezza, è la sent. n. 91 del 2023, che concerne l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice. La Corte ricorda infatti che in base alle condizioni prodotte dall'evoluzione della giurisprudenza perché si verifichi un'incompatibilità endoprocedurale è necessario che la valutazione contenutistica sulla medesima res iudicanda si collochi in un precedente e distinto grado del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito: condizione che non si ha con riferimento ai procedimenti cautelari, per i quali anzi vale l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In conclusione, la decisione adottata dai giudici del riesame in materia cautelare reale non riveste capacità pregiudicante della successiva decisione cautelare in sede di rinvio, nella quale i componenti del collegio debbono uniformarsi alle regole prescritte dalla Corte di cassazione.

2023/0090

Nell'ampia e complessa sentenza n. 90 del 2023, la Corte, tra l'altro, dichiara incostituzionale un primo fascio di norme della legislazione regionale (Sicilia) che consente interventi edilizi senza doversi munire di titolo abilitativo in

contrasto con il t.u. edilizia, che reca una normativa espressiva dei principi fondamentali in materia di «governo del territorio». Se, infatti, secondo la Corte, l'attività demandata alla Regione si inserisce nell'ambito derogatorio definito dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA, non è però pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l'intera disciplina dei titoli edilizi, ma solo che abbia aperto la possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma ulteriori, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 6. Un secondo fascio di normativa scrutinata riguarda le disposizioni regionali siciliane che consentono la realizzazione di interventi edilizi previa soltanto la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): anche in questo caso sono censurate le ipotesi da ricondursi a quelle per cui il legislatore statale ha previsto che fosse invece necessario il permesso di costruire o la SCIA. Altre censure colpiscono, poi, le norme permissive di recupero a fini abitativi di determinati manufatti, o accordanti la possibilità di chiedere un'autorizzazione paesaggistica postuma o tolleranti la realizzazione di interventi edilizi anche su immobili che hanno usufruito del condono edilizio o, ancora, contrastanti col divieto statuito dalla Corte stessa di reiterate proroghe di discipline eccezionali e transitorie, volte ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario.

2023/0089

Nella sent. n. 89 del 2023, la Corte, nel disporre, a motivo di ius superveniens, la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni sollevate (su legislazione regionale della Sicilia), ammette in modo articolato la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana nella particolare sede di certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali dei costi derivanti da un'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro, assumendovi una funzione di garanzia dell'ordinamento in quanto riconducibile a un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo. Diversamente opinando, sempre secondo la Corte, lo stesso giudice contabile si troverebbe costretto a certificare positivamente un accordo contrattuale la cui copertura finanziaria ritenesse, tuttavia, riposare su norme di dubbia legittimità costituzionale. Si tratta in definitiva di un ulteriore passo sulla strada già intrapresa da tempo, di consentire, da un lato, il vaglio di costituzionalità nei contesti che possono maggiormente rappresentare "territori di rischio" per la finanza pubblica, e, dall'altro, di fugare zone d'ombra nel controllo di legittimità costituzionale, affermata dalla stessa Corte quale tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale.

2023/0088

Nella sent. n. 88 del 2023, la Corte, nel contempo superando una precedente giurisprudenza che aveva ritenuto non manifestamente irragionevole il condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto non ritenuto in allora

espressivo di una volontà punitiva, perviene, sulla base della successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale e convenzionale in tema di proporzionalità, a dichiarare l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il predetto reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., senza, cioè, che l'autorità competente possa verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

2023/0084

Nella sent. n. 84 del 2023 vengono in rilievo molteplici impugnative statali della legislazione regionale (Sicilia) intesa ad applicare il regime delle assunzioni a tempo indeterminato (cui ai commi 292-296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 17) anche ai lavoratori inseriti in uno speciale elenco (recato dall'art. 30, comma 1, della legge reg. n. 5 del 2014), prevedendosi, inoltre, misure indennitarie per favorire l'uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti, nonché interventi di sostegno al reddito. La Corte ritiene fondate le questioni proposte per contrasto della normativa regionale con una pluralità di parametri costituzionali, ossia la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), il principio dell'obbligo di copertura della spesa sancito dall'art. 81, terzo comma, Cost., la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 e l'art. 97, primo comma, Cost. che pone il principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

2023/0082

Nella sent. n. 82 del 2023, la Corte ricorda come il legislatore regionale sia tenuto alla redazione della relazione tecnica anche nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l'entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti: in questo senso, infatti, la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e la pretesa autosufficienza non può essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. Da qui segue la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legislazione regionale (Abruzzo) in quanto corredata da clausola di invarianza finanziaria della spesa non supportata dalla relazione tecnica e dagli allegati richiesti dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009, al fine di dimostrare la possibilità di fare conto sulle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Legittimamente, invece, la Regione ha potuto, in applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, rinviare l'obbligo di copertura finanziaria a decorrere dal 2023 con l'adozione della legge di bilancio, quale momento in cui sono compiute le scelte allocative delle risorse, trattandosi di previsioni di spese di natura non obbligatoria.

**2023/0081** Nella sent. n. 81 del 2023, la Corte, dopo aver rammentato che i principi contabili statali contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011 costituiscono espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, e che gli enti territoriali devono ad attenersi a essi, censura la legislazione regionale (Molise) impugnata, nonché quella non impugnata ma consequenzialmente collegata, a motivo dell'imputazione di un debito all'esercizio di bilancio 2021 anziché al 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo nel marzo 2022, in violazione del principio contabile generale espresso nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 1, a tenore del quale il bilancio è predisposto con cadenza annuale secondo periodi di gestione coincidenti con l'anno solare.

**2023/0080** Rileva, in particolare, nella sent. n. 80 del 2023, tra i vari dispositivi di infondatezza e di rito, l'accoglimento della questione proposta nei confronti delle disposizioni legislative regionali (Sicilia) per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., come specificato dalla legge n. 196 del 2009. Tali disposizioni, infatti, ricorrendo per la copertura finanziaria ad entrate dipendenti dall'andamento del gettito, correlato a future variabili dei mercati finanziari, contrasterebbero con l'art. 17, comma 1, lettera c), della suddetta legge che richiede la copertura delle maggiori spese mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; laddove le stesse risorse, consistendo in maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, in forza del comma 1-bis del medesimo art. 17, devono essere finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In definitiva, secondo la Corte, le coperture delle spese in questione difettano di un legittimo fondamento giuridico, così come le altre norme che ad esse sono collegate da un'inscindibile connessione funzionale.

**2023/0079** Nella sent. n. 79 del 2023, in estrema sintesi, la legislazione scrutinata (provincia di Bolzano) è dichiarata incostituzionale in quanto, nel modulare la disciplina delle polizze assicurative dovute dall'esecutore di contratti pubblici d'appalto, è entrata in contrasto con il nucleo essenziale della norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dall'art. 103 cod. contratti pubblici a garanzia di interessi generali attraverso un adeguato livello di protezione delle pubbliche amministrazioni committenti. Al contempo, essa differenzia, a livello provinciale, la disciplina di un profilo basilare del contratto pubblico d'appalto relativo alla sua efficacia, oltre che alla sua esecuzione, profilo che necessita di uniformità a livello nazionale.

**2023/0077** Nella sent. n. 77 del 2023, tra gli altri profili, rilevano:

- sul piano processuale, la sottolineatura che la titolarità di un interesse semplice meramente regolato dalla normativa scrutinata e non invece di un interesse qualificato inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, rende inammissibile la costituzione di terzi nel giudizio costituzionale;
- sul piano del merito, la fondatezza, anche in base alla pregressa giurisprudenza costituzionale, della questione sollevata avverso la prescrizione del requisito di cinque anni di residenza nel bacino d'utenza interessato dal bando, per l'accesso agli alloggi ERP, in quanto ,

determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, stranieri o italiani che siano, privi del requisito previsto dalla disposizione censurata, contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost.

**2023/0076**

Nella sent. n. 76 del 2023, tra gli altri profili, rilevano

- sul piano processuale, il ribadimento da parte della Corte che, anche dopo le nuove Norme integrative del 2020, resta fermo l'orientamento per cui il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi;

- sul piano del merito, la dichiarazione di fondatezza delle questioni proposte avverso

- - la previsione regionale (Sicilia) secondo cui possono essere inseriti negli elenchi degli idonei alla carica di direttore amministrativo anche coloro che hanno maturato un'esperienza settennale in settori diversi da quello sanitario, individuandovi, in particolare, la violazione di un principio fondamentale vincolante rispetto alla potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica, espressione, inoltre, nel settore sanitario, del principio di buon andamento dell'azione amministrativa;

- - la previsione per cui per l'anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale sono calcolati sul consolidato dell'anno 2019, per la violazione così effettuata dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.;

- - la previsione secondo cui ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, a una ricognizione dei fabbisogni di personale, anche nel periodo pandemico, e applicano i CCNLL dell'ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno di personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturerà alla data del 31 dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. (ovvero dei limiti introdotti dal legislatore statale al fine di sottoporre a vincoli stringenti la stabilizzazione del personale cosiddetto precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare, tra l'altro, l'indiscutibile necessità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza da COVID-19 con l'altrettanto pressante esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale).

**2023/0075**

Con la sent. n. 75 del 2023, ricca di riferimenti interni e sovranazionali, la Corte, oltre a pronunciarsi nel senso dell'inammissibilità di alcuni motivi di impugnazione da parte dello Stato di una legge regionale (Sicilia), dichiara l'infondatezza del motivo rivolto avverso la denominazione comunale (De.Co.) come «attestazione di identità territoriale» per determinati prodotti

in quanto destinata (solo) a individuare l'origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale, senza quindi certificarne la qualità; laddove essa non intende nemmeno costituire un marchio di qualità o di certificazione, inteso ad assegnare e un regime di protezione a qualche prodotto del territorio. In altri termini, la denominazione comunale De.Co. è una mera "attestazione di identità territoriale", che rientra a pieno nella nozione di «indicazione geografica semplice», la quale, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG). La sua natura meramente ricognitiva della presenza storicamente radicata di un prodotto agroalimentare tipico, espressivo delle tradizioni locali, comporta di conseguenza l'immunità da vizi della normativa regionale scrutinata.

2023/0074

La sent. n. 74 del 2023, chiarendo preliminarmente come sia ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale di soggetto non costituito nel giudizio principale ma che sia stato evocato nello stesso giudizio, ritiene, sul piano del merito, fondate questioni sollevate. Più precisamente è considerata un'irragionevole e sproporzionata compressione dell'iniziativa economica privata, in aperto contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., la disposizione legislativa regionale (Campania) che determina in automatico, ai fini della verifica di compatibilità che condiziona l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura, la localizzazione delle residenze diurne per anziani (solo una per ciascun distretto sanitario di base). Si precisa che tale illegittimità costituzionale rende, dunque, possibile una valutazione in concreto, volta a verificare la compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture già presenti, in relazione agli obiettivi posti dalla normativa statale.

2023/0073

Con la sent. n. 73 del 2023 La Corte rileva l'anomalia costituita dal fatto che la normativa regionale (Sicilia) indichi esclusivamente le risorse di cui gode l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, senza individuare alcuna forma di finanziamento a beneficio degli enti comunali, nonostante siano state ad essi trasferite le strade con i connessi compiti, in origine spettanti all'IRSAP, di manutenzione delle infrastrutture stradali. Richiamando, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale in tema di assegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali trasferite, dichiara incostituzionale la normativa scrutinata in quanto non risulta conforme alla Costituzione la mancata previsione legislativa della riassegnazione delle risorse necessarie, pur chiarendo che l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa e che le risorse disponibili possono subire modifiche, anche in diminuzione, purché non si renda così difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite (conseguenzialmente illegittima è dichiarata la cessione da parte dell'IRSAP ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'Istituto stesso, nella parte in cui non subordina la cessione ai comuni competenti per territorio delle strade progettate,

realizzate e gestite dall'IRSAP alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite).

2023/0072

D'interesse processuale risulta, nell'ord. n. 72 del 2023, il richiamo alla costante giurisprudenza costituzionale che afferma la necessità di restituire gli atti al giudice a quo per una rivalutazione della non manifesta infondatezza e/o della rilevanza delle questioni sollevate, quando le modifiche conseguenti a uno *ius superveniens* incidano profondamente sull'ordito logico che sta alla base delle censure prospettate, oppure intacchino il meccanismo contestato dal rimettente,

2023/0071

La sent. n. 71 del 2023 ruota intorno alle doglianze formulate da parte regionale (Liguria), per l'asserito contrasto con la disciplina costituzionale degli strumenti di perequazione, dei vincoli di destinazione imposti dallo Stato in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o, nell'attesa della definizione di questi ultimi, di obiettivi di servizio, alle maggiori risorse stanziare a valere sul Fondo di solidarietà comunale. Secondo la regione ricorrente, infatti, il regime dell'intero ammontare degli ulteriori finanziamenti introdotti dovrebbe essere rimodulato, destinandolo ad una ripartizione tra i comuni senza più vincolo di destinazione.

La Corte, tuttavia, partendo dalla premessa che siffatta rimodulazione non costituisce l'unica modalità con la quale sarebbe possibile rimediare al vulnus lamentato dalla Liguria, conclude al momento per l'inammissibilità delle questioni a causa dell'impossibilità di esercitare, da parte sua, una supplenza, dettando relazioni finanziarie alternative a quelle adottate dallo Stato pur in difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato; ma richiamando il legislatore ad intervenire tempestivamente per superare una soluzione perequativa ibrida che non è coerente con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost.

2023/0070

Nella sent. n. 70 del 2023, la Corte, dopo aver sottolineato che la fattispecie (ricorso della Regione Veneto avverso l'obbligo imposto dallo Stato di redazione del Piano di fabbisogno triennale del personale sanitario al fine di accedere alle quote aggiuntive di fondo sanitario nazionale), caratterizzandosi per la presenza di un intreccio inestricabile di competenze, sia esclusive che concorrenti, nessuna delle quali assume carattere prevalente, esigerebbe, affinché l'intervento legislativo statale sia legittimo, l'impiego della leale collaborazione, ne rinvia, appunto l'impiego nella corretta avvenuta acquisizione dell'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Anche un'ulteriore doglianza regionale (l'omessa fissazione di termini perentori per l'adozione del decreto interministeriale recante la metodologia di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di personale degli enti del servizio sanitario regionale) è ritenuta infondata in quanto la fissazione di un termine ordinatorio, anziché perentorio, non rappresenta, infatti, un impedimento per l'erogazione delle prestazioni essenziali da parte delle regioni ma, al contrario, la favorisce. Analogamente infondata è la censura formulata dal Veneto avverso la prevista valutazione e approvazione del Piano di fabbisogno triennale del personale sanitario regionale da parte sia del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sia del

Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA, poiché si tratta di meccanismi tesi a salvaguardare precipuamente gli equilibri della finanza pubblica e pertanto applicabili solo alle regioni sottoposte al Piano di rientro. Di segno diverso è invece il dispositivo riguardante l'ulteriore impugnazione riguardante l'attribuzione della determinazione dell'ammontare del contributo per la rigenerazione urbana spettante a ciascun comune a un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza alcuna forma di coinvolgimento delle regioni. La Corte osserva, infatti, che dalla riconducibilità delle disposizioni impuginate alla materia «governo del territorio» di legislazione concorrente consegue che le norme dettate dallo Stato possano trovare legittimazione solo se stabiliscono principi fondamentali, secondo quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost., ovvero se dettate per effetto della «chiamata in sussidiarietà», purché vengano garantite idonee procedure collaborative: ciò che appunto non si ataglia alla normativa statale scrutinata che viene pertanto dichiarata illegittima. Del pari illegittima ma per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. è ritenuta la disposizione statale che circoscrive l'applicazione dei tirocini curriculari a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa.

**2023/0069**

Con la sent. n. 69 del 2023, la Corte ribadisce, in primo luogo, che, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la competenza legislativa in tema di polizia amministrativa locale, già “concorrente”, è ora divenuta “residuale”, pur non potendosi affermare che l'insieme degli interessi corrispondenti sia rimesso al solo assetto normativo regionale, poiché le stesse competenze residuali non restano insensibili alle norme poste in essere dallo Stato nell'ambito delle proprie competenze legislative trasversali. In questo quadro, è ritenuta immune da vizi di costituzionalità la normativa regionale lombarda che permette alla polizia locale di operare oltre i limiti territoriali che il legislatore statale ha determinato, prevedendo, allo scopo, patti di sicurezza urbana tra amministrazioni locali, per la cui stipula non è ritenuto incostituzionale nemmeno il ruolo propulsivo riconosciuto alla Regione (anche perché con tali patti in realtà si supera l'ambito della sola sicurezza urbana, intersecando profili di sicurezza integrata di sicura competenza anche regionale).

Infine, resta priva di censure anche la normativa grazie a cui la Regione intende, mediante una strumentazione tecnologica, garantire, nell'ambito della circolazione stradale, effettività delle misure necessarie a preservare la qualità dell'aria, non trattandosi, infatti, di un'invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza dal momento che, come rammenta la Corte, la disciplina sulla revisione dei veicoli appartiene anche alla materia della tutela dell'ambiente (d'altro canto, le predette misure sono rimesse dal legislatore statale con gli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2010, adottato in attuazione della direttiva 2008/50/CE, alla stessa Regione tenuta a determinarsi nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e previa intesa con i competenti organi statali).

**2023/0068** Nella sent. n. 68 del 2023 è censurata la norma regionale (Toscana) che consentiva l'utilizzo per finalità edificatorie di volumetrie "trasferite" provenienti da una localizzazione diversa da quella in cui si svolge l'attività agrituristica, in contrasto con il principio fondamentale dell'art. 3 della legge n. 96 del 2006, che impone il requisito della preesistenza dell'edificio nel fondo. Peraltro, la disciplina regionale impugnata si pone in contrasto con il medesimo principio anche col consentire l'utilizzo delle le volumetrie trasferite per interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e quindi per la realizzazione di strutture per definizione diverse e autonome rispetto a quelle originarie. Gli utilizzi di volumetrie trasferite, consentiti dalla disposizione impugnata, si risolvono, dunque, secondo la Corte, nell'estensione delle possibilità edificatorie per finalità agrituristiche e, quindi, in interventi di trasformazione del territorio agricolo che esorbitano dalle finalità di recupero del preesistente patrimonio immobiliare.

**2023/0067** Sulla base di un'ampia ricostruzione storica e sistematica, la Corte, nella sent. n. 67 del 2023 ritiene ancora valida la ratio giustificativa della scelta del legislatore, per il processo del lavoro diversamente da quanto avviene nel processo ordinario di cognizione, di rimettere all'udienza di discussione la decisione del giudice sull'autorizzazione, o no, della chiamata in causa del terzo, richiesta tempestivamente dal convenuto nella memoria ex art. 416 cod. proc. civ. invece che anticiparla con provvedimento reso dal giudice a seguito della costituzione in causa del convenuto prima dell'udienza. Secondo la Corte, infatti, tale scelta rappresenta una peculiare declinazione del principio di ragionevole durata del processo, in coerenza con le finalità che connotano tale rito speciale.

**2023/0066** Nell'articolata decisione n. 66 del 2023, la Corte si confronta con l'istituto della libertà vigilata (per cinque anni in caso di condanna all'ergastolo) connessa con la liberazione condizionale; istituto di cui la Corte aveva già avuto occasione di chiarire le finalità: ossia una situazione in cui lo Stato attende la conferma della prognosi del già avvenuto ravvedimento, non senza però dover garantire i terzi, la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall'anticipata liberazione del condannato. In tal senso, secondo la Corte, la libertà vigilata scaturente dall'ammissione alla liberazione condizionale risponde ad una logica ben diversa da quella dalle ordinarie misure di sicurezza, come disvelato particolarmente dalla connessione tra essa e la liberazione condizionale. Non risultano, pertanto, applicabili all'istituto nè lo statuto proprio delle misure di sicurezza, che comporterebbe l'attribuzione al giudice di una valutazione in concreto della sussistenza, in fase genetica, della pericolosità sociale del soggetto e, in costanza di esecuzione della misura, della permanenza di tale requisito; nè il principio di mobilità della pena, trattandosi, in sostanza, di espiare in forma diversa la pena originariamente inflitta doverosamente commisurata alle specificità della situazione concreta. La Corte rileva tuttavia come anche qui debba operare il disposto di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., attraverso le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalla sottoposizione a libertà vigilata per il sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà del

[2023/0065](#)

condannato. Del resto, il contenuto non tipizzato della liberazione condizionale permette al magistrato di sorveglianza di individualizzarne la portata e l'inevitabile afflittività e di adattarla alle esigenze del singolo caso. Nella sent. n. 65 del 2023, la Corte, dopo aver sottolineato l'essenzialità dell'autodifesa, autonoma e ulteriore rispetto alla difesa tecnica, soprattutto nell'ambito di quegli atti che richiedono la diretta partecipazione dell'imputato in maniera cosciente e attiva, esclude che ci possa riferire a tale scopo solo alla sfera psichica dell'imputato in quanto si determinerebbe così un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato, il quale non possa esercitare l'autodifesa in modo pieno a causa di un'infermità mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilità per un'infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale tuttavia comprometta anch'essa le facoltà di coscienza, pensiero, percezione, espressione.

Ne consegue l'illegittimità sotto il profilo dell'art. 3 Cost., dall'art. 72-bis . comma 1, cod. proc. pen., che la Corte riconduce a validità, sostituendo nel relativo testo alla parola «mentale» la parola «psicofisico» (e conseguenzialmente dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., relativo agli accertamenti sulla capacità dell'imputato, nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla revoca dell'ordinanza di sospensione, nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».)

[2023/0064](#)

Nella sent. n. 64 del 2023, la Corte, dopo aver ricordato di avere più volte ritenuto ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure, richiama altresì la sua giurisprudenza secondo cui per le leggi regionali il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera sia direttamente, sia in virtù delle plurime disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale quali parametri interposti, procedendo quindi alla declaratoria di illegittimità costituzionale della legislazione siciliana ad essa sottoposta proprio perché adottata in violazione dell'obbligo costituzionale imposto ad ogni legge comportante maggiori oneri di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte.

[2023/0063](#)

Con la sent. n. 63 del 2023, la Corte ritiene non giustificata sul piano costituzionale (per violazione degli art. 3 e 24) Cost.) la disparità di rimedi e garanzie posti a disposizione del ricorrente, a seconda che egli agisca dinanzi al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione Siciliana: disparità che si è venuta a determinare per effetto della sopravvivenza del potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del CGARS, nonostante l'avvenuta soppressione, per il corrispondente rimedio nazionale, del potere in capo al Presidente della Repubblica di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato. Siffatta sopravvivenza è particolarmente

indubbiata dall'acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato con un ampliamento delle garanzie dei ricorrenti che non potrebbe essere limitato al solo livello statale.

2023/0062

Con l'ordinanza n. 62 del 2023 è dichiarato in prima battuta ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino nonché del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale a motivo dell'acquisizione da parte di questi ultimi agli atti di un procedimento penale a carico del senatore Stefano Esposito e altri, e dell'utilizzazione del contenuto di plurime intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto il medesimo senatore Esposito, senza che alcuna autorizzazione sia mai stata richiesta al Senato della Repubblica

2023/0061

Con la sent. n. 61 del 2023, è ribadita la stretta attinenza alla materia di competenza statale in materia di ordinamento civile della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e del d.lgs. n. 165 del 2001 come testo recante norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono, pertanto, limiti anche per l'esercizio delle competenze legislative esclusive della Regione (Sicilia). La violazione censurata nella specie consiste nella carenza nella normativa regionale dei caratteri della necessità e dell'urgenza che soli potrebbero autorizzare la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale ex ARAS in base all'art. 36, comma 2, del t.u. pubblico impiego.

2023/0060

Nella sentenza n. 60 del 2023 è scrutinata la legislazione regionale (Sardegna) in materia di numero di mandati consecutivi alla carica di sindaco e di modalità di accesso alla sezione regionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Nel primo caso, l'esito d'invalidità della normativa poggia sulla violazione, in sede di esercizio della competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in specie quello di eguaglianza sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall'art. 51, primo comma, Cost.; nel secondo caso, anche del principio dell'accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici, di cui agli artt. 3 e 51 Cost.

Come ricorda, peraltro, la Corte, il limite ai mandati consecutivi si presenta quale punto di equilibrio tra il modello dell'elezione diretta dell'esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva: sistema che può produrre effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione, e come tutela del diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, e dell'imparzialità dell'amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo.

2023/0059

Nella sentenza n. 60 del 2023 è scrutinata la legislazione regionale (Sardegna) in materia di numero di mandati consecutivi alla carica di sindaco e di

modalità di accesso alla sezione regionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Nel primo caso, l'esito d'invalidità della normativa poggia sulla violazione, in sede di esercizio della competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in specie quello di eguaglianza sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall'art. 51, primo comma, Cost.; nel secondo caso, anche del principio dell'accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici, di cui agli artt. 3 e 51 Cost.

Come ricorda, peraltro, la Corte, il limite ai mandati consecutivi si presenta quale punto di equilibrio tra il modello dell'elezione diretta dell'esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva: sistema che può produrre effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione, e come tutela del diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, e dell'imparzialità dell'amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo.

[2023/0058](#)

Nella sent. n. 58 del 2023, la legislazione provinciale di Trento del 2022 in materia di fonti di energia rinnovabili sottoposta a scrutinio risulta immune da censure a fronte in particolare della genericità e delle carenze ricostruttive dell'impugnativa statale. Qualche dettaglio di rilievo si coglie nella riaffermazione, da parte della Corte, di alcuni suoi orientamenti, quali: quello per cui nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione; e quello secondo cui l'impugnazione avverso una disposizione regionale assunta come lesiva di competenze legislative dello Stato deve essere adeguatamente motivata e, quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate, è necessario che siano evidenziate la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato.

[2023/0057](#)

Con l'articolata sentenza n. 57 del 2023, la Corte affronta, per diversi aspetti, la problematica della coltivazione degli stupefacenti al cospetto delle competenze regionali (Sardegna). In un quadro di enunciazioni favorevoli ad interventi legislativi regionali se volti a mera attività di promozione, diverso esito ha lo scrutinio delle disposizioni regionali che destinerebbero al florovivaismo prodotti stupefacenti che risultano invece autonomamente indirizzati al commercio. In questo senso, la legislazione regionale, da un lato, fuoriesce dal perimetro entro il quale può svolgersi la competenza legislativa regionale primaria della Regione nella materia «agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario»; e, dall'altro, perviene a violare i principi fondamentali posti dallo Stato a tutela della salute pubblica.

[2023/0054](#)

Nella sent. n. 54 del 2023, la Corte ritorna sulla nozione di diritto vivente, escludendo che lo possano integrare solo alcune pronunzie adottate in sede

di merito, essendo, per contro, necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità o comunque espresso dalla Cassazione a Sezioni unite.

**2023/0053** Nella sent. n. 53 del 2023, la Corte, tra le diverse questioni proposte, ne accoglie solo due. La prima concerne la proroga prevista dalla legge regionale (Puglia) della possibilità di assumere lavoratori a tempo determinato in mancanza delle condizioni stabilite dal legislatore statale per il legittimo ricorso a questa tipologia contrattuale, ritenuta lesiva a lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la materia dell'ordinamento civile riservata in via esclusiva al legislatore statale ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. La seconda riguarda l'istituzione, da parte della Regione, per l'anno 2022, di uno specifico corso di formazione per il personale finalizzato al riconoscimento di una particolare qualifica professionale senza che tuttavia sia accompagnata dalla quantificazione delle nuove spese che ne possono derivare, né dall'indicazione del relativo stanziamento, in violazione, pertanto, dell'art. 81, terzo comma, Cost.

**2023/0052** Nella sent. n. 52 del 2023, conclusa da un esito di inammissibilità, la Corte richiama la giurisprudenza lavoristica che attribuisce al contratto aziendale, in linea solo tendenziale, efficacia generale in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria; laddove tale efficacia trova, infatti, un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali. Tuttavia, la Corte ricorda come, a colmare tale lacuna applicativa, soccorra, in via del tutto eccezionale e sempre che sussistano le condizioni indicate nell'art. 8 del decreto legge d.l. n. 138 del 2011, come convertito, una speciale fattispecie, già ritenuta ammissibile dalla Corte stessa, di contratto collettivo aziendale cd. di prossimità, che, ha appunto, efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati.

**2023/0051** Nella sent. n. 51 del 2023, viene in rilievo il principio contabile dell'annualità del bilancio di cui all'art. 3 del d.lgs. 118/2011 con riferimento alla regioni, per cui va ritenuto illegittimo un riconoscimento di un debito fuori bilancio che non individui contestualmente nel stesso bilancio di previsione, che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta, le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti.

**2023/0050** Nella sent. n. 50 del 2023, la Corte, rilevato, sul piano processuale, che la mancata corrispondenza, nella specie, tra i parametri costituzionali evocati nel ricorso e quelli indicati nella delibera con cui il Consiglio dei ministri ha autorizzato la proposizione dell'impugnativa, non determina l'inammissibilità della censura (in quanto diversi passaggi della relazione ministeriale rendono evidente la volontà dell'organo politico di porre la questione di legittimità costituzionale concernente la violazione dei suddetti parametri), statuisce, sul piano sostanziale, nel senso dell'illegittimità della norma regionale (Lombardia) impugnata in quanto tesa ad attenuare il vincolo in materia di discariche posto dalla legislazione statale, alla cui competenza (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) va ricondotta la disciplina dei rifiuti.

2023/0048 Con la sent. n. 48 del 2023, viene identificato nella massima apertura delle comunità di energia rinnovabile (CER) un principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» finalizzato a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la più ampia possibilità di partecipare a una CER in attuazione di quanto disposto dal legislatore europeo.

Nella stessa decisione, nel ricordare che il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira, prevedendo una copertura di nuove spese credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale ed in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri, la Corte precisa, altresì, che, se è vero che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente a prescindere dall'esistenza di norme interposte, nondimeno sussistono plurime disposizioni che ne sono puntualmente attuative sicché anche dei principi così espressi la Corte deve tenere conto nel suo scrutinio.

2023/0047 Con la sent. n. 47 del 2023, la Corte, pur dichiarando l'inammissibilità della questione per la sussistenza di una pluralità di esiti ricostruttivi rientranti nella discrezionalità del legislatore, ricorda la centralità assunta dal contraddittorio endoprocedimentale quale espressione del «principio del "giusto procedimento, da ritenersi operativa anche in ambito tributario, dove il contraddittorio endoprocedimentale, da un lato, persegue lo scopo di "ottimizzare" l'azione di controllo fiscale, risultando così strumentale al buon andamento dell'amministrazione finanziaria; dall'altro, garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare, sin dalla fase amministrativa, eventuali errori a lui pregiudizievoli. In questo senso, secondo la Corte, la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale.

2023  
2 /004 Nella sent. n. 42 del 2023, la Corte, nel confrontarsi con l'istituto del silenzio-rigetto sulla domanda del titolo edilizio in sanatoria, ne evidenzia la ratio sotto diversi profili tutti legittimi, quali la difesa del corretto assetto del territorio dagli abusi edilizi, la plausibilità dell'inversione dell'onere della prova circa la sanabilità dei manufatti a carico di chi si è sottratto al previo controllo di conformità alla pianificazione urbanistica, la necessità che la sospensione del procedimento penale correlato all'illecito edilizio incontri un contenimento temporale, e l'opportunità offerta al privato di una sollecita tutela giurisdizionale mediante impugnazione dello stesso silenzio-rigetto.

2023/0041 Con la sent. n. 41 del 2023, la Corte, ribadito che la disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimenti conclusivi delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, afferiscono a profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, afferma che va, invece, ascritta alla competenza statale in materia di ordinamento civile la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche quand'anche riguardino i dipendenti delle regioni e delle autonomie speciali, dal momento che tali incentivi costituiscono un elemento specifico del trattamento economico del

pubblico dipendente in termini di corrispettivo di determinate attività svolte nell'ambito degli appalti pubblici.

2023/0040

La Corte, nella sent. n. 40 del 2022, ricorda che previsioni sanzionatorie rigide non sono in linea con il volto costituzionale non solo del sistema penale, ma anche di quello amministrativo: da qui l'esigenza di verificare che la sanzione amministrativa non sia, pure essa, manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte meno gravi. Evidenziato, poi, come un suo intervento sarebbe possibile solo a condizione che il trattamento sanzionatorio possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento già rinvenibili nel sistema legislativo, la Corte perviene ad individuare, nella specie, tali punti nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 20 del 2018, che punisce con sanzione graduabile le violazioni degli organismi di controllo sui prodotti BIO, sulla base di una tecnica casistica e con la ripartizione delle condotte illecite sul piano sanzionatorio in ragione della loro decrescente gravità.

Ne consegue la dichiarazione d'illegittimità della norma impugnata nella parte in cui prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissa anziché nell'ambito di una forbice edittale reperita dalla stessa Corte.

2023/0035

La sent. n. 35 del 2023, dopo aver affermato, tra le altre premesse, che la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo, e che resta comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione del contenuto e delle modalità di realizzazione dell'indennizzo erogato purché non affetta da palese arbitrarietà o irrazionalità, conclude per l'illegittimità della norma che fa decorrere il termine per la domanda dell'indennizzo dal momento della conoscenza del danno e non da quello della conoscenza dell'indennizzabilità del danno.

2023/0033

Nella sent. n. 33 del 2023, la Corte, dopo aver ricordato

- che non inficia la corretta instaurazione del giudizio di legittimità la contestuale adozione di una sentenza parziale (non definitiva) e dell'ordinanza di rimessione della questione, sempre che rimanga ancora da decidere, nel giudizio principale, una parte dell'originario oggetto della domanda o del thema decidendum e che il giudice rimettente non abbia, in realtà, deciso interamente la controversia, e

- come, in punto di merito, compete al legislatore, nel preminente rispetto dei diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali, dichiara che le posizioni del personale a ordinamento civile e quello a ordinamento militare non sono comparabili quanto al criterio di calcolo della base pensionabile nel sistema "misto" della riforma del 1995 e che la differenziazione denunciata nell'ordinanza di sollevazione, poiché riconducibile al generale diverso regime pensionistico del personale civile e di quello militare, non lede il principio di eguaglianza.

2023/0029

Nella sent. n. 29 del 2023, la Corte, pur pervenendo per plurime ragioni alla dichiarazione d'inammissibilità della questione, non si esime dal ricordare

che le province sono chiamate a «rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. [Pertanto,] la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente». Sicché na dotazione finanziaria estremamente ridotta e l'incertezza sulla definitiva entità delle risorse disponibili non consentono una proficua utilizzazione delle stesse in quanto «[s]olo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse [...] e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati».

2023/0028

Nell'ord. n. 28 del 2023, ci si sofferma sulla portata del principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito sia dall'art. 111, secondo comma, Cost., sia dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU. Tale principio, secondo la Corte, se è vero che esclude che possa giudicare di una controversia un giudice che abbia un interesse proprio nella causa, ovvero che abbia già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa, non è invece mai stato evocato sul piano giurisprudenziale in relazione a supposti vincoli derivanti dalle decisioni di altri giudici intervenuti nella medesima causa; nè si è mai ritenuto che il principio dell'indipendenza "interna" del giudice osti a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, ovvero da atti di altri soggetti; o che vi sia violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost. nel caso in cui il giudice sia vincolato alla decisione di altro giudice, come accade al giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ovvero al giudice contabile rispetto alla questione di massima decisa dalle sezioni riunite della Corte dei conti. Più in generale, a tenore dell'ord. in parola, si deve escludere che possa prodursi un vulnus all'art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, che è anch'essa parte integrante di quella "legge" a cui il giudice è soggetto in forza della previsione costituzionale.

2023/0027

Con la sent. n. 27 del 2023. analogamente al precedente costituito dalla sent. n. 77 del 2022, viene dichiarata l'illegittimità dell'ulteriore rinvio da parte regionale del meccanismo sospensivo delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per violazione dei principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., a loro volta, anche attuativi di direttive emanate dall'Unione europea. Analogamente, è censurata la norma regionale che demanda ai Comuni l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, che resta, invece compito di esclusiva competenza regionale (trattandosi di conciliare «le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)»

**2023/0026** Nella sent. n. 26 del 2023, la Corte, nel rimarcare l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, peraltro nemmeno in esito ad una procedura di garanzia per gli interessati, dell'interruzione automatica del rapporto di lavoro del direttore sanitario o di quello amministrativo nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale, ammonisce come il potere sostitutivo, «in situazioni estreme come quella in oggetto, non può essere certo attuato attraverso il mero avvicendamento del vertice, senza considerare l'inefficienza dell'intera struttura sulla quale tale vertice è chiamato a operare in nome dello Stato».

**2023/0025** A tenore della sent. n. 25 del 2023, la normativa impugnata (art. 206-bis, comma 1, ord. militare), che assoggetta il personale militare all'obbligo di vaccinazione, sia pure nel quadro di precisi orientamenti operativi, va considerata costituzionalmente illegittima in quanto si sottrae al compito essenziale di fornire la determinatezza - richiesta dall'art. 32 Cost. - all'obbligo vaccinale che intende introdurre, omettendo di individuare, quantomeno, l'elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori alla luce delle diverse condizioni di impiego del personale militare stesso.

**2023/0020** Importante monito nella sent. n. 20 del 2023 quanto all'anomalia di un commissariamento della sanità regionale molisana che si protrae da oltre tredici anni, senza che gli obiettivi per cui è stato predisposto siano stati raggiunti, con tutte le ripercussioni che esso determina sulla forma di governo regionale, sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sull'equilibrio finanziario della sanità, e ribadimento che il lungo protrarsi del commissariamento costituisce un sintomo negativo dell'andamento di questo processo, cosicché si accentua l'esigenza di soluzioni strutturali univoche ed efficaci e del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite

**2023/0019** Nella sent. n. 19 del 2023, si ha la ulteriore conferma che consentire, a mezzo di reiterate proroghe, interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito finisce per danneggiare il territorio regionale in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell'art. 9 Cost.; laddove la lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in un lungo lasso di tempo, non si è ancora proceduto all'approvazione del piano paesaggistico regional

**2023/0018** Secondo la sent. n. 18 del 2023, il legislatore non potrebbe, senza violare il principio di eguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale, introdurre un termine di decadenza per il compimento di un atto processuale già in parte, o finanche interamente, decorso al momento dell'entrata in vigore della disposizione che lo prevede. Operazione compiuta nella specie mediante una solo sedicente legge di interpretazione autentica, dal momento che una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. Rileva, quindi, a tal fine, che la disposizione interpretativa rientri nell'ambito delle possibili varianti di senso del testo originario, ossia che venga reso vincolante un significato che,

secondo gli ordinari canoni dell'interpretazione della legge, sarebbe stato riconducibile alla disposizione precedente.

2023/0017 Nella sent. n. 17 del 2023, è censurata la normativa che – ultimo di una serie di reiterati interventi di proroga della medesima disciplina eccezionale e transitoria disposti per oltre dieci anni e progressivamente estesi a edifici di recente realizzazione – ne dispone l'ennesima proroga poiché rendendo sostanzialmente stabile una disciplina nata come transitoria, essa favorisce la generalizzata fattibilità di interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, mettendo così a repentaglio «l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica», per cui, nella specie, risultano superati i limiti di tollerabilità della previsione di interventi difformi dalla pianificazione territoriale e di conseguenza violato l'indicato principio fondamentale della materia del governo del territorio.

Per altro verso, la Corte ribadisce come un prolungato e più volte ripetuto succedersi di proroghe esponga a rischio il buon andamento dell'azione amministrativa nella corretta gestione del territorio e nella sua tutela, consegnandole a una dimensione perennemente instabile e precaria

2023/0013 Sul piano processuale, l'ord. n. 13 del 2023 rammenta che, in base all'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte stessa, l'improcedibilità del giudizio a quo non produce effetti sullo svolgimento del giudizio di legittimità costituzionale; e che non ha rilievo che le questioni siano state promosse con sentenze non definitive anziché con ordinanze, avendo comunque il giudice a quo disposto la sospensione dei procedimenti principali e la trasmissione dei fascicoli alla cancelleria della Corte, sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza.

2023/0011 Nella sent. n. 11 del 2023, la Corte costituzionale afferma, tra l'altro, che "All'interno di un determinato contesto territoriale, infatti, il raggiungimento dell'auspicabile obiettivo di produrre energia dai rifiuti urbani non riciclabili non dipende solo dalla decisione di investimento di un determinato imprenditore, ma anche, secondo le normative vigenti, da determinazioni delle autorità pubbliche, quanto, ad esempio, alla pianificazione, alle autorizzazioni ambientali, alla programmazione. Né può essere trascurato il rilievo di un coinvolgimento della popolazione interessata. Tanto più l'incentivo statale si rifletterà anche sulla comunità territoriale di riferimento, tanto maggiore sarà quindi la possibilità che possa effettivamente raggiungere il proprio obiettivo, ovvero quello di indurre soluzioni ambientalmente virtuose"

2023/0008 Nella sent. n. 8 del 2023, la Corte rigetta la questione proposta nei confronti dell'art. 2033 cod. civ. (*Indebito oggettivo*) in riferimento al parametro interposto costituito dall'art. 1 Prot. addiz. CEDU, che, come interpretato dalla Corte Edu (sentenze Casarin, Romeva, Cakarević e Moskal ed altre ancora), offrirebbe, a differenza del predetto articolo, rimedi avverso interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva.

La Corte ricava, infatti, la possibilità di enucleare corrispondenti rimedi a livello nazionale particolarmente nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, a mente dell'art. 1175 cod. civ., condiziona l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, laddove la stessa buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona, appunto, l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale.

2023/0006

La sent. n. 6 del 2023 della Corte costituzionale affronta numerose questioni di costituzionalità proposte da parte regionale avverso le norme di riforma della pianificazione portuale introdotte (con riguardo a denominazione, contenuto e procedimento di approvazione del piano: DPSS) dalla legge n. 156 del 2021 di conversione del d.l. n. 121 del 2021.

Assai schematicamente e rinviando alla necessaria lettura della decisione per i dettagli e gli snodi argomentativi, si segnala:

- il richiamo di un'ormai stabilita giurisprudenza sul tema della disomogeneità delle norme di conversione rispetto al decreto-legge;
- l'esclusione della natura di legge di sistema ad una legge che rechi interventi settoriali riguardanti solo taluni profili della legge quadro concernente la materia in questione;
- l'ennesima conferma della sussistenza della competenza della Corte a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche in ordine al rispetto delle previsioni dei regolamenti parlamentari;
- il ribadimento che il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo, salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze;
- che le norme dettate dallo Stato in materia di legislazione concorrente possono trovare legittimazione se ne stabiliscono i principi fondamentali (valutato con riguardo al contenuto e alla funzione nel sistema), secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 3, Cost., o se dettate per effetto della cd. «chiamata in sussidiarietà» (fermo restando che la disciplina statale sia logicamente pertinente, risulti limitata a quanto strettamente indispensabile e preveda adeguati meccanismi di cooperazione con i livelli di governo coinvolti per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali);
- che gli strumenti di collaborazione tra Stato e Regione, pur quando necessari, non sono univoci, ma si diversificano «in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all'intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte», nonché alle competenze incise (ad es., è stato ritenuto adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere "tecnico" e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici e richiesta, invece, l'intesa, ora nella forma debole, ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali).

Tra le quattro questioni accolte, si segnala, anche per il suo rilievo processuale, un dispositivo "sostitutivo" inteso a tutelare il ruolo della Regione e dei Comuni nella fase di approvazione del DPSS.

2023/0005

Con un'articolata sentenza (n. 5 del 2023), la Corte respinge le questioni proposte e, nel contempo, riscrive parzialmente e singolarmente la normativa impugnata.

In primo luogo, infatti, muovendo dal presupposto che, alla confisca di armi non denunciate, anche se vi sia stata oblazione, vada riconosciuta una funzione essenzialmente preventiva, anziché punitiva, la Corte ritiene il provvedimento ablativo immune da censure, poiché, così statuendo, il legislatore italiano ha adempiuto al preciso obbligo europeo di assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio.

In secondo luogo, è parimenti dichiarata infondata la censura della confisca a fronte della tutela del diritto di proprietà in quanto il provvedimento ablativo non può (in astratto) essere ritenuto manifestamente inidoneo, non necessario e non proporzionato in senso stretto rispetto alla finalità legittima perseguita. Laddove, tuttavia, la valutazione della proporzionalità e della ragionevolezza del provvedimento va accertata nel quadro di un'adeguata tutela giurisdizionale, così che l'imputato, pur accedendo all'oblazione con effetto estintivo del reato, conserva il diritto di sostenere di non aver commesso il fatto al diverso fine di evitare l'applicazione di una misura che, come la confisca, pesantemente incide sul suo diritto di proprietà, e che, seppur inquadrabile in una logica preventiva anziché punitiva ha per presupposto il medesimo fatto di reato.

2023/0003

Nella sent. n. 3 del 2003, la Corte costituzionale, nella irragionevolezza di un trattamento sanzionatorio di una fattispecie penale, consistente nell'impossibilità di accedere ai benefici penitenziari in stato di libertà, e quindi più severo rispetto ad una fattispecie affine più grave, individua un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, che ridonda in una violazione anche dell'art. 27, terzo comma, Cost.

2023/0002

Nella sent. n. 2 del 2023, la Corte rammenta come la Costituzione tuteli la libertà (e la segretezza) della corrispondenza, estendendone le garanzie anche alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata. Sottolinea, inoltre, che eventuali limitazioni relative all'uso di un determinato mezzo o strumento non necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale, purché la relativa disciplina non abbia evidenti ricadute restrittive sulla libertà in questione. In questo quadro, il divieto, non disposto con atto motivato dell'autorità giudiziaria, di possesso e uso di un telefono mobile – considerata l'universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale – si traduce in un limite alla libertà di comunicare, «spazio vitale che circonda la persona». Laddove, peraltro, anche l'intervento dell'autorità giudiziaria, in presenza di misure di prevenzione che comportino restrizioni rispetto a diritti fondamentali assistiti da riserva di giurisdizione va associato alla garanzia del contraddittorio, alla possibile contestazione dei presupposti applicativi della

misura, della sua eccessività e sproporzione, e, in ultima analisi, consente il pieno dispiegarsi allo stesso diritto di difesa.

**2022/0270** Con la sent. n. 270 del 2022, la Corte, nel rigettare la questione, ricorda che la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili, come si verifica nella fattispecie, stante la persistente diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare.

**2022/0269** Nella questione affrontata con la sent. n. 269 del 2022, ritorna la costante giurisprudenza costituzionale in tema di accertamento del requisito della rilevanza, rispetto a cui il controllo della Corte è limitato alla non implausibilità delle motivazioni sui «presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere». La Corte ricorda pertanto che il giudice remittente è chiamato a valutare, sia pure in via delibativa e prognostica, allo stato degli atti e dell'iter decisionale, la questione di legittimità costituzionale con riguardo ai requisiti di attualità e rilevanza che sono, del pari, oggetto del controllo in sede di giudizio di legittimità costituzionale, pur destinato a fermarsi alla non implausibilità delle motivazioni addotte dal remittente.

**2022/0268** Nella sent. n. 268 del 2022, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato, tra i vari profili, in punto di rito, che, con riferimento alle leggi di bilancio e di approvazione del rendiconto, l'impugnativa dell'intero corpo normativo è ammissibile in considerazione sia dell'inscindibile connessione genetica esistente con la norma impugnata, sia dell'indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo, in punto di merito sottolinea come, dai principi contabili in vigore (competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici), consegua che, in caso di approvazione tardiva del bilancio da parte della Regione, il disavanzo di amministrazione non ripianato in corso di esercizio, nonché l'eventuale ulteriore disavanzo emerso, debbano essere ripianati applicandoli per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Pertanto, quando l'ente non abbia approvato il rendiconto di un determinato esercizio e non abbia recuperato il relativo disavanzo presunto entro quello successivo, è tenuto a ripianarlo per intero nell'esercizio in cui il disavanzo effettivo emerge, rimanendo preclusa la possibilità di considerarlo un "nuovo" disavanzo, cui applicare il ripiano triennale.

**2022/0267** Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale (secondo quanto, tra l'altro, ribadito, dalla sent. n. 267 del 2022)

- 2022/0266** Nella sent. n. 266 del 2022, è rammentata la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui la discrezionalità legislativa nelle scelte relative all'an e al quantum delle sanzioni amministrative incontra sia il limite della manifesta irragionevolezza, sia quello derivante dal principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito.
- 2022/0263** Con l'articolata sent. n. 263 del 2022, tra i vari profili, la Corte costituzionale
- a) ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia e come spetti sempre ancora alla Corte di giustizia, alla luce dell'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto dell'Unione, decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce, restando escluso che una simile modulazione temporale possa essere effettuata dai singoli Stati membri;
  - b) rileva del sindacato di costituzionalità di norme sub primarie in base alla tecnica del cd. completamento prescrittivo della norma primaria, ossia quando quest'ultima risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria;
  - c) sottolinea la propria competenza, come garante dei vincoli derivati dagli artt. 11 e 117, comma 1, a dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma interna che contrasti con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia mediante una sentenza dotata di efficacia retroattiva in sede di rinvio pregiudiziale.
- 2022/0261** Ammesso, con l'ordinanza n. 261 del 2022 della Corte costituzionale, il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica a seguito dell'acquisizione di plurime comunicazioni del senatore Matteo Renzi, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze nell'ambito del procedimento penale a carico dello stesso senatore e altri, in assenza di una previa autorizzazione da parte del Senato medesimo
- 2022/0259** Nella sent. n. 259 del 2022, la Corte, nel ribadire che, anche dopo le modifiche del 2020 alle Norme integrative, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, sottolinea come la ratio dell'intervento sia radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae, così come diversi sono i termini per l'ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. Nel merito, ricorda che la sua giurisprudenza depone nel senso di ricondurre le gare indette per l'assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche alla tutela della concorrenza e non alla materia «produzione, trasporto, e distribuzione nazionale dell'energia».
- 2022/0258** Nella sent. n. 258 del 2022, la Corte, accertato che la disciplina che regola, per il TFS, i tempi entro i quali l'ente previdenziale può procedere alla rettifica dell'originario assegno di liquidazione, pur differenziandosi da quella dettata per il TFR o per altre figure affini di indennità, non è tale da intaccare la funzione fondamentale dell'istituto, rinvia al legislatore la sua

eventuale eliminazione nel senso di favorire il complessivo percorso di riavvicinamento del TFS alle regole attualmente dettate per il settore privato.

**2022/0256** Nella sent. n. 256 del 2022, la Corte ricorda che, per sua costante giurisprudenza, la tutela apprestata al diritto alla salute dall'art. 32 Cost. non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, fermo restando che da ciò non può derivare la compressione del nucleo irriducibile del diritto alla salute, quale «ambito inviolabile della dignità umana. Ricorda, inoltre, che le regioni possono prevedere livelli ulteriori di tutela purché non assoggettate a piano di rientro, e come, in tal caso, sia ipotizzabile, nel contesto di un'ordinanza costituzionalmente orientata, far luogo ad un ampliamento delle prestazioni sanitarie erogabili gratuitamente

**2022/0255** Nella sent. n. 255 del 2022, la Corte ribadisce l'orientamento secondo cui la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati – compresi anche i dipendenti delle regioni – è attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Inoltre, è confermato che, con riguardo al lavoro pubblico e alla sua contrattualizzazione, i principi fissati dalla legge statale costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale, anche quando, come nel caso di specie, lo statuto speciale (Sardegna) attribuisca alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale (limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica).

**2022/0254** Con la sent. n. 254 del 2022, la Corte costituzionale censura la norma regionale (Lombardia) che circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, laddove la legislazione statale parametrica non fa distinzione alcuna tra i valichi, ponendo un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna migratoria, integrando uno standard minimo di protezione nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema).

**2022/0253** Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono «a monte», in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale (secondo quanto, tra l'altro, ribadito, dalla sent. n. 267 del 2022)

**2022/0251** Facendo seguito ad una densa giurisprudenza, la Corte, nella sent. n. 251 del 2022, considera come l'abbassamento di tutela paesaggistica derivante dalla possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali prevista dalla legge regionale

senza considerare gli effetti sul paesaggio violi l'art. 9 Cost.; non potendosi, d'altro canto, ritenere sufficiente la possibilità di una sua interpretazione conforme ai vincoli paesaggistici, particolarmente, quando ritardi regionali, in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., in relazione ai principi di copianificazione e leale collaborazione, nell'elaborazione, unitamente allo Stato, di un piano paesaggistico, esigano di essere compensati con l'esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio.

**2022/0249** Nella sent. n. 249 del 2022, la Corte ricorda come costituiscano motivi d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sia la carente descrizione della fattispecie (per difetto di motivazione sulla rilevanza), sia l'irrisolta individuazione del parametro costituzionale (per manifesta infondatezza della questione).

**2022/0237** La sent. n. 237 del 2022, nel ricordare che, nel sistema delle fonti delineato dalla Costituzione, il regolamento parlamentare è espressamente previsto dall'art. 64 come atto normativo dotato di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria, «nella quale, pertanto, neppure questa è abilitata ad intervenire», sottolinea tuttavia come siffatta riserva assuma carattere indefettibile soltanto in materia di procedimento legislativo, Sicchè un'eventuale opzione per la fonte legislativa – del resto espressamente operata, con riguardo alla indennità, dall'art. 69 Cost. – con riguardo anche alla disciplina degli emolumenti dovuti al termine dell'incarico elettivo, garantirebbe in più la scrutinabilità dell'atto normativo davanti a questa Corte e assicurerebbe un'auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare.

**2021/0225** La Corte ribadisce la sua giurisprudenza in tema di intervento di terzi